

TRIBUNALE MESSINA



CARTA DEI SERVIZI



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Ministero della Giustizia



Regione Siciliana



Fondo Sociale Europeo



TRIBUNALE
MESSINA

CARTA DEI SERVIZI

La presente Carta dei Servizi è stata stampata nel maggio 2014.

INDICE

1. INTRODUZIONE	10
1.1 COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI	10
1.2 L'ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI	10
2. IL TRIBUNALE DI MESSINA	12
2.1 LE FUNZIONI	12
2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	13
2.3 DOVE SI TROVA	16
3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE	17
3.1 FAMIGLIA	17
3.1.1 Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità	17
3.1.2 Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare	18
3.1.3 Riconoscimento figli nati fuori dal matrimonio.	18
3.1.4 Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione	20
3.1.5 Figlio minore: continuare esercizio impresa commerciale	22
3.1.6 Separazione consensuale.	22
3.1.7 Divorzio congiunto	26
3.1.8 Separazione Giudiziale	28
3.1.9 Provvedimenti sommari relativi al mantenimento dei figli.	31
3.1.10 Provvedimenti ordinari relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.	32
3.1.11 Modifica delle condizioni di separazione o di divorzio	33
3.1.12 Autorizzazione ad atti relativi a beni della comunione legale tra coniugi	34
3.1.13 Ordine di protezione contro gli abusi familiari.	36
3.1.14 Divorzio Giudiziale.	37
3.1.15 Richiesta per attribuzione del cognome paterno.	39
3.1.16 Ricorso a tutela del coniuge separato o divorziato.	40
3.2 PERSONA E DIRITTI	41
3.2.1 Amministratore di sostegno	41
3.2.2 Adozione di una persona maggiorenne	44

3.2.3	Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio	46
3.2.4	Atti dello stato civile (rettifica, correzione e opposizione alla correzione)	47
3.2.5	Atto di notorietà (Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva)	48
3.2.6	Tutela Giudiziale.	49
3.2.7	Tutela Legale	51
3.2.8	Tutela dei minori.	52
3.2.9	Curatele	54
3.2.10	Nomina curatore speciale per scomparso.	56
3.2.11	Interruzione volontaria della gravidanza – per minori	57
3.2.12	Attestazione deposito atti	58
3.2.13	Iscrizione a ruolo	58
3.2.14	Richiesta copie atti	60
3.2.15	Rettificazioni in materia di attribuzioni di sesso	61
3.2.16	Atti di straordinaria amministrazione a favore di inabilitato o interdetto	62
3.2.17	Trapianto di organi tra esseri viventi	63
3.3	AREA PENALE.	64
3.3.1	Patrocinio a spese dello Stato nel processo Civile.	64
3.3.2	Patrocinio a spese dello Stato nel processo Penale	67
3.3.3	Oblazione Penale	70
3.3.4	Opposizione al decreto penale di condanna.	72
3.3.5	Pagamento del decreto penale	73
3.3.6	Permesso di colloquio con persona detenuta	75
3.3.7	Restituzione corpi di reato	76
3.3.8	Informazioni per il testimone	77
3.4	EREDITÀ E SUCCESSIONI	79
3.4.1	Apposizione e rimozione dei sigilli (su beni ereditati)	79
3.4.2	Inventario.	81
3.4.3	Rinuncia all'eredità	82
3.4.4	Accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario	85
3.4.5	Accettazione/rinuncia della nomina di esecutore testamentario	87
3.4.6	Eredità giacente	88

3.4.7	Dichiarazione di assenza	90
3.4.8	Dichiarazione di morte presunta	91
3.4.9	Registro generale dei testamenti	93
3.5	TITOLI DI CREDITO – ASSEGNI E CAMBIALI	95
3.5.1	Ammortamento di assegni – Smarriti, sottratti o distrutti	95
3.5.2	Riabilitazione del protestato	97
3.5.3	Riabilitazione Civili	98
3.5.4	Cancellazione protesti in caso di usura	99
3.6	ASSEVERAZIONI.	100
3.7	STAMPA	101
3.7.1	Registro periodici	101
3.7.2	Variazione Periodici	104
3.7.3	Registro per la trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi	106
3.8	FALLIMENTI	107
3.8.1	Istanza di fallimento	107
3.8.2	Domanda di ammissione al passivo	108
3.8.3	Istanza di Concordato preventivo	109
3.8.4	Accordo di ristrutturazione dei debiti.	111
3.8.5	Certificato pendenza procedure concorsuali	112
3.8.6	Certificato pendenza procedure esecutive mobiliari e immobiliari	113
3.8.7	Espropriazione di beni mobili e immobili	114
3.8.8	Istanza di vendita del bene immobile pignorato	115
3.8.9	Istanza di sospensione concordata	116
3.8.10	Conversione del pignoramento	117
3.8.11	Intervento di creditori immobiliari	119
3.9	ASTE IMMOBILIARI	120
3.9.1	Partecipazione alle aste immobiliari	120
3.9.2	Espropriazione presso terzi	122
3.9.3	Esecuzioni in forma specifica	123
3.9.4	Ricorso per proroga dell'esecuzione di sfratto.	124

3.10 Albo C.T.U. e Periti	125
--	-----

4. SEZIONE MODULISTICA 128

4.1 MODULISTICA VOLONTARIA 128

Modulo 1	128
Modulo 2	129
Modulo 3	130
Modulo 4	131
Modulo 5	132
Modulo 6	133
Modulo 7	135
Modulo 8	136
Modulo 9	137
Modulo 10	138
Modulo 11	140
Modulo 12	141
Modulo 13	144
Modulo 14	147

4.2 MODULISTICA PENALE 148

Modulo 1	148
Modulo 2	150
Modulo 3	151
Modulo 4	152
Modulo 4bis	152
Modulo 5	153
Modulo 6	154
Modulo 7	155

4.3 MODULISTICA AMMINISTRATIVA 156

Modulo 1	156
Modulo 2	157
Modulo 3	158

Modulo 4	159
4.4 MODULISTICA FALLIMENTARE.	160
Modulo 1	160
Modulo 2	161
Modulo 3	162
4.5 MODULISTICA ESECUZIONI	163
Modulo 1	163
Modulo 2	164
Modulo 3	165
Modulo 4	166
Modulo 5	167
Modulo 6	168
Modulo 7	169
Modulo 8	170

ALLEGATI

Tabella di diritti di copia.	171
Contributo unificato – leggi e circolari	176
Elenco delle abbreviazioni.	177

1. INTRODUZIONE

1.1 COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi rappresenta uno degli strumenti di gestione della qualità dei servizi pubblici a disposizione dell'amministrazione e descrive i servizi del Tribunale di Messina e la loro modalità di erogazione. Lo scopo è di favorire un rapporto diretto tra l'Ufficio Giudiziario e i propri utenti, mettendo a loro disposizione una modulistica e uno strumento di informazione e di ausilio nei problemi maggiormente ricorrenti.

La Carta, nella sua funzione di strumento di trasparenza, fornisce un "supporto" all'utenza del Tribunale consentendole così di avere informazioni sui servizi e sul sistema di erogazione degli stessi, senza la necessità di accedere fisicamente agli Uffici.

1.2 L'ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI

La struttura della Carta dei Servizi consiste in:

- una prima parte nella quale si procede alla descrizione delle funzioni nonché dell'organizzazione del Tribunale;
- una seconda parte composta da schede informative che riportano in modo sintetico ma efficace le informazioni sui servizi erogati al pubblico dal Tribunale di Messina con relativa indicazione
 - delle modalità utili per poterne usufruire,
 - della modulistica per presentarne richiesta,
 - dei costi (eventuali) da sostenere.

Di seguito il modello di scheda per ogni servizio identificato:

- **COS'È**
una breve e chiara descrizione del servizio richiesto
- **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
riferimenti normativi che disciplinano il servizio
- **CHI PUÒ RICHIEDERLO**
gli utenti che possono richiedere il servizio
- **COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI**
i documenti richiesti per accedere al servizio
e le procedure da seguire
- **DOVE SI RICHIEDE**
l'ufficio competente
- **COSTI**
eventuali costi (se previsti da normativa)
- **MODULISTICA**
i moduli, se previsti, per accedere al servizio

2. IL TRIBUNALE di Messina

Il Tribunale ordinario è l'organo giurisdizionale competente in primo grado per le cause civili e penali per le materie stabilite dalla legge e in secondo grado per le cause definite dal Giudice di Pace.

La sua competenza è limitata a una circoscrizione territoriale denominata Circondario.

Il Tribunale può decidere in composizione monocratica, ossia come organo costituito da un unico Giudice (Giudice unico), oppure in composizione collegiale, ossia come collegio costituito da tre Giudici (un Presidente e due Giudici a latere).

2.1 LE FUNZIONI

La funzione giudiziaria in Italia è una delle tre funzioni fondamentali dello Stato, insieme a quella legislativa svolta dal Parlamento e quella esecutiva riservata al Governo.

L'attività svolta nell'ambito della funzione è diretta ad applicare al caso concreto il diritto, ovvero l'insieme di regole che i cittadini debbono osservare.

Nell'ambito della funzione giurisdizionale ordinaria è possibile distinguere tra le attività in materia:

- civile (volte a regolare le controversie fra privati) – il Tribunale funge da organo giurisdizionale di primo grado per le cause di maggior valore nonché da Giudice di Appello rispetto alle sentenze del Giudice di Pace;
- penale (volte a punire gli autori di reati) - giudica in prima istanza i colpevoli di reati non attribuiti alla competenza del Giudice di Pace o della Corte d'Assise, oppure rivede in sede d'appello le sentenze del Giudice di Pace.

2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Tribunale è organizzato secondo una suddivisione tra area giurisdizionale (Figura n.1) e area amministrativa (Figura n.2). La titolarità e la rappresentanza legale dell'Ufficio è attribuita al Presidente del Tribunale, al quale compete tutta l'organizzazione dell'attività giudiziaria e la gestione del personale di magistratura togata e onoraria.

La struttura amministrativa è articolata in tre Aree:

- Amministrativa/contabile
- Civile
- Penale

In ciascuna Area sono individuate le Unità operative (U.O.) alla cui direzione sono stati assegnati i direttori amministrativi, collaborati da personale con varie qualifiche professionali. Le Unità operative svolgono compiti di documentazione dell'attività giudiziaria, di registrazione e custodia degli atti nonché una serie di numerose altre attribuzioni amministrative e contabili, prevalentemente tese a rendere realizzabile ed efficace sia la funzione giurisdizionale, ossia la funzione propria del Giudice, sia la funzione amministrativa, prettamente rivolta all'utenza interna ed esterna (professionisti e cittadini).

La direzione del Tribunale è affidata a un Dirigente Amministrativo, appartenente al ruolo dei dirigenti dello Stato, con compiti di gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie e strumentali, responsabile assieme al Presidente del Tribunale dell'intero apparato dell'Ufficio Giudiziario.

Figura n.1 - Organigramma area giurisdizionale






Figura n.2 - Organigramma area amministrativa



2.3 DOVE SI TROVA



I Recapiti dell'ufficio sono i seguenti:

Tribunale di Messina:

Indirizzo: Via Tommaso Cannizzaro – Piazza S. Pugliatti 98100 Messina

Recapito telefonico: 090/ 717110

Fax: 090/ 717258

3 I SERVIZI DEL TRIBUNALE

3.1 FAMIGLIA

3.1.1 Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità

Cos'è	Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può presentare un ricorso affinché il Tribunale accerti con una sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiarare lo "status" di figlio naturale riconosciuto.
Normativa di riferimento	Art. 269 c.c. e segg.
Chi può richiederlo	<p>Il figlio può chiedere in qualunque momento della sua vita la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) nei confronti del presunto padre e/o della presunta madre.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se il presunto genitore è morto l'azione può essere iniziata nei confronti degli eredi;• se il figlio muore l'azione dovrà essere iniziata dai suoi discendenti entro due anni dalla data della morte. Decorso tale termine l'azione non si può più presentare;• se il figlio è minorenne l'azione può essere promossa nel suo interesse dalla madre (o dal padre) che lo abbia già riconosciuto;• se nessuno dei genitori ha riconosciuto il figlio ancora minorenne l'azione può essere promossa dal tutore, previa autorizzazione del Tribunale;• se il figlio minorenne ha quattordici anni occorre il suo consenso per promuovere o proseguire l'azione.
Come si richiede e documenti necessari	Istanza
Dove si richiede	Per richiedere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità si deve proporre giudizio nelle forme del processo ordinario di cognizione, mediante citazione a comparire davanti al Tribunale del luogo dove risiede il presunto genitore o, qualora quest'ultimo sia morto, dove risiede uno dei suoi eredi.

3.1.2 Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare

Cos'è	Lo straniero che ha presentato alla questura domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari che siano state respinte, può presentare ricorso al Giudice del luogo in cui risiede. Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione e il Tribunale decide in composizione monocratica. Il Giudice con il decreto con cui accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
Normativa di riferimento	Artt. 29 e 30 D.Lgs. 25/07/1998 n.286; art. 20 D.Lgs. 150/2011
Chi può richiederlo	Lo straniero con l'assistenza di un legale
Dove si richiede	Il ricorso, contro il provvedimento di diniego della questura del nulla osta al ricongiungimento familiare o del permesso per motivi familiari, deve essere presentato al Tribunale del luogo in cui lo straniero risiede.

3.1.3 Riconoscimento figli nati fuori dal matrimonio

Cos'è	Il riconoscimento costituisce un atto formale con cui una persona dichiara di essere genitore di un determinato soggetto al quale consegue di regola l'acquisto dello status di figlio. Presupposto per l'acquisto dello status è l'esistenza del rapporto biologico di filiazione. I genitori non sposati possono riconoscere il figlio, nato o nascituro. Il riconoscimento può essere fatto da entrambi o anche da uno solo dei genitori e lo possono fare anche se al momento del concepimento erano sposati con altra persona.
Normativa di riferimento	Art. 250 e segg. c.c. – DPR 396 del 3.1.2000
Chi può richiederlo	Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto il sedicesimo anno di età. Nel caso in cui il genitore non abbia compiuto sedici anni è possibile effettuare il riconoscimento con l'autorizzazione del Giudice "valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio". L'autorizzazione va chiesta al Tribunale ordinario.

Il riconoscimento può essere fatto sia da entrambi i genitori sia da uno solo di essi (in questo caso, però, non vi possono essere indicazioni che riguardino l'altro e, se ci sono, sono senza effetto).

Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento e il figlio non ha ancora compiuto quattordici anni, l'altro genitore che intenda riconoscerlo deve ottenere il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento. Se il consenso viene rifiutato, il genitore può rivolgersi al Tribunale ordinario. A seguito di ricorso del genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, il Giudice competente fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il Tribunale in camera di consiglio decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante.

Se viene proposta opposizione il Tribunale in camera di consiglio, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore ove capace di discernimento. Il Tribunale assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il Tribunale in camera di consiglio assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore e al suo cognome. Se il figlio da riconoscere ha già quattordici anni, ne occorre il consenso.

Dove si richiede

Il riconoscimento dei figli naturali può essere fatto:

- nell'atto di nascita;
- davanti all'ufficiale di stato civile con apposita dichiarazione successiva alla nascita o al concepimento;
- in un atto pubblico redatto da un notaio;
- in un testamento (qualsiasi sia la forma).

Il riconoscimento contenuto in un testamento produce i suoi effetti solo dal giorno in cui è morto il testatore.

Una volta effettuato, il riconoscimento non può più essere revocato (neppure tramite testamento).

Il figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del Giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. In tal caso, il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal Tribunale per i minorenni.

3.1.4 Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione

<p>Cos'è</p>	<p>I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio (vendere, ipotecare o dare in pegno beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità, accettare donazioni, promuovere giudizi, ecc.) se non con l'autorizzazione del Giudice Tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro.</p> <p>I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo (anche a causa di morte) accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunione, contrarre mutui o locazioni ultra novennali o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, né promuovere transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità e/o utilità evidente del figlio dopo l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Atti di straordinaria amministrazione possono essere anche atti ulteriori e diversi da quelli sopra specificati, ovvero quelli che modificano la struttura e la consistenza del patrimonio del minore. Va anche aggiunto che i genitori non possono riscuotere i capitali senza autorizzazione del Giudice Tutelare, il quale ne determina l'impiego.</p>
<p>Normativa di riferimento</p>	<p>Art. 320, comma 3, 4 c.c.; art. 45, disp. att. c.c.; artt. 737, 742 bis c.p.c.</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale.</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>I casi principali che obbligano i genitori a rivolgersi al Giudice Tutelare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Documenti richiesti - certificato di morte, autocertificazione stato di famiglia; • rinuncia all'eredità pervenuta al minore a seguito del decesso di uno dei genitori o di altro parente. Documenti richiesti - autocertificazione stato di famiglia, certificato di morte, eventuale rinuncia dei genitori, documenti relativi ai debiti dell'eredità, visure catastali, estratti conto bancari; • riscossione di buoni fruttiferi intestati al minore. Documenti richiesti - autocertificazione stato di famiglia, copia dei buoni fruttiferi, eventuali documenti relativi al reimpiego delle somme; • autorizzazione a incassare la liquidazione (TFR) in caso di cessazione di rapporto di lavoro a causa del decesso del genitore. Documenti richiesti - autocertificazione stato di famiglia, certificato di morte, accettazione con beneficio di inventario, prospetto liquidazione TFR;

	<ul style="list-style-type: none"> • autorizzazione a riscuotere ratei di pensione di genitore defunto. Documenti richiesti - dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla identificazione degli eredi e alla mancanza di debiti ereditari, autocertificazione stato di famiglia, accettazione con beneficio di inventario; • autorizzazione a vendere un autoveicolo ereditato dal minore. Documenti richiesti - autocertificazione stato di famiglia, accettazione con beneficio di inventario, perizia estimativa o copia listino prezzi; • autorizzazione a incassare polizza assicurativa a favore del minore. Documenti richiesti - autocertificazione stato di famiglia, copia polizza assicurativa, lettera dell'assicurazione indicante la cifra da incassare; • autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore. Documenti richiesti - autocertificazione stato di famiglia, preventivo spese (nel caso di spese da effettuare), listino prezzi dei beni da acquistare (nel caso di beni da acquistare), dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa alla mancanza (o esiguità) di redditi da parte dei genitori (nel caso in cui la somma serva per le fondamentali esigenze di vita del minore e della sua famiglia); • autorizzazione a riscuotere la pensione d'invalidità per il minore. Documenti richiesti - autocertificazione stato di famiglia, dichiarazione di invalidità, prospetto somma da riscuotere; • autorizzazione a riscuotere somme per conto del minore a causa di incidente. Documenti richiesti - autocertificazione stato di famiglia, copia quietanza assicurazione, perizia medica; autorizzazione ad accettare una donazione fatta a minore. Documenti richiesti - autocertificazione stato di famiglia, nomina curatore speciale se la donazione viene effettuata da entrambi i genitori; • autorizzazione ad acquistare o vendere bene immobile in nome e per conto del minore. Documenti richiesti - autocertificazione stato di famiglia, perizia estimativa.
Dove si richiede	Per richiedere l'autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore i genitori si devono rivolgere al Giudice Tutelare del Tribunale del luogo di residenza del minore.
Modulistica	Istanza per compiere atti di straordinaria amministrazione (vd. sezione Modulistica Volontaria - Moduli da 1 a 9).

3.1.5 Figlio minore: continuare esercizio impresa commerciale

Cos'è	<p>Per continuare l'esercizio di un'impresa commerciale nell'interesse del figlio minore, i genitori devono richiedere l'autorizzazione al Tribunale in composizione collegiale (ufficio della volontaria giurisdizione), che decide previa acquisizione del parere del Giudice Tutelare.</p> <p>L'autorizzazione va chiesta anche nel caso di morte del genitore titolare dell'impresa e successione del figlio minore.</p> <p>Fino a quando il Tribunale non ha deliberato in merito alla richiesta, il Giudice Tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.</p>
Normativa di riferimento	Art. 320, comma c.c.; art. 100 disp. att. c.c.; artt. 732-737, 742 bis c.p.c.
Chi può richiederlo	I genitori
Dove si richiede	Per presentare la richiesta di autorizzazione a continuare l'esercizio di un'impresa commerciale nell'interesse del figlio minore ci si deve rivolgere al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede principale degli affari e interessi del minore.

3.1.6 Separazione consensuale

Cos'è	<p>La separazione consensuale è l'istituto giuridico che consente ai coniugi, allorché si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi di comune accordo e concordando le condizioni.</p> <p>I coniugi hanno facoltà di richiedere la separazione consensuale quando tra loro vi è completo accordo su tutti gli aspetti (personali ed economici) della disciplina che dopo la separazione dovrà regolamentare la vita loro e dei figli.</p> <p>In particolare i coniugi, se sono d'accordo, possono chiedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• di essere autorizzati a vivere separati;• che i figli siano affidati a entrambi o con modalità condivisa, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l'affidamento esclusivo a uno dei genitori;• che la casa coniugale sia assegnata a uno dei due anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa;
--------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l'abitazione di uno dei genitori, l'altro genitore è di regola tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all'altro coniuge (almeno sino alla maggiore età del figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. <p>Qualora i coniugi non riescano a raggiungere un siffatto accordo, ciascuno di essi potrà promuovere, a mezzo di legale, un giudizio per separazione giudiziale.</p>
Normativa di riferimento	Art. 158 c.c.; art. 711 c.p.c.; artt. 706 e segg. c.p.c.
Chi può richiederlo	I coniugi in maniera congiunta, con l'assistenza di un avvocato difensore. Il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge, ma l'istanza deve essere sottoscritta da entrambi.
Come si richiede e documenti necessari	<p>È necessario presentare ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di almeno uno dei coniugi.</p> <p>Il ricorso, in carta semplice, deve riportare le disposizioni destinate a disciplinare i futuri rapporti tra i coniugi.</p> <p>Devono, inoltre, essere allegati al ricorso e alla nota di iscrizione a ruolo i seguenti certificati, tutti da richiedersi in carta semplice (con validità 6 mesi) specificando che sono a uso separazione legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estratto dell'atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio); • certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (anche cumulativi). <p>Solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codici fiscali; • ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi e buste paga relative all'anno in corso; • contratto di mutuo/locazione per l'immobile adibito a residenza familiare; • documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti; • estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati; • certificazione delle più rilevanti spese sostenute per i figli (retta scolastica, spese mediche, spese sportive/ricreative, ecc.). <p>Successivamente, dopo dieci giorni dal deposito, le parti possono rivolgersi alla cancelleria per conoscere la data e l'ora dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale.</p>

Come si richiede e documenti necessari

All'udienza i coniugi devono presentarsi personalmente con un documento d'identità. In caso di impedimento a comparire dell'uno o dell'altro coniuge può essere chiesto il rinvio dell'udienza producendo documentazione attestante l'impedimento.

Casi particolari:

- se uno dei due coniugi si trova all'estero o in un'altra città e non può comparire in udienza può conferire procura notarile a un suo rappresentante che riporti tutte le condizioni della separazione non modificabili;
- se uno dei due coniugi non può comparire in udienza per altri gravi e comprovati motivi può conferire procura notarile a un suo rappresentante che riporti tutte le condizioni della separazione non modificabili;
- se uno dei due coniugi si trova in carcere può sottoscrivere la domanda davanti al Direttore del carcere (il giorno dell'udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta).

I coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione all'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale salvo gravi e comprovati motivi.

Se la conciliazione riesce, il Presidente fa redigere processo verbale dell'avvenuta conciliazione. In caso contrario, invece, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. Su richiesta del Presidente, le parti confermeranno le condizioni concordate e firmeranno il verbale.

La comparizione dei coniugi davanti al Presidente assume grande importanza e quest'ultimo ha il potere di guidare il consenso delle parti dando loro suggerimenti e indicazioni che facilitino l'accordo sulla fissazione di clausole e condizioni per le quali è prevedibile una successiva omologazione.

Successivamente, se gli accordi sono ritenuti non contrari a norme imperative e non pregiudizievoli per la prole, il Tribunale (che provvede in camera di consiglio su relazione del Presidente) dispone con decreto l'omologazione delle condizioni (decreto di omologa), così determinando di diritto la separazione e ordinando contestualmente all'ufficiale dello Stato civile l'annotazione sull'atto di matrimonio.

Dopo dieci giorni la Cancelleria invierà al procuratore delle parti la comunicazione dell'avvenuto deposito del decreto di omologa, cioè il provvedimento con cui il Tribunale ratifica le condizioni di separazione concordate fra i coniugi.

	<p>Dopo la comunicazione sarà possibile recarsi presso la stessa Cancelleria ove è stato depositato il ricorso, per ritirare le copie autentiche dell'atto di separazione, composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricorso per separazione; • verbale di comparizione all'udienza presidenziale; • decreto di omologa del Tribunale. <p>Dette copie sono gratuite e servono per comprovare l'avvenuta separazione, anche ai fini di ulteriori necessità (voltura di eventuali utenze, ecc.).</p>
Dove si richiede	<p>Al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 37,00 • Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM.

3.1.7 Divorzio congiunto

Cos'è	<p>È la richiesta dei coniugi, già separati, di ottenere su ricorso congiunto la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto).</p> <p>Può essere richiesto, di regola, trascorsi 3 anni dalla udienza destinata al tentativo di conciliazione nel procedimento di separazione (consensuale o giudiziale), quando la pronuncia di separazione o il decreto di omologa siano divenuti definitivi.</p> <p>I coniugi devono trovarsi completamente d'accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l'accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale.</p>
Normativa di riferimento	L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74
Chi può richiederlo	I coniugi in maniera congiunta rappresentati da un avvocato difensore (anche uno solo per entrambi)
Come si richiede e documenti necessari	<p>È necessario presentare la domanda al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di almeno uno dei coniugi.</p> <p>Con la domanda, che va presentata in carta semplice, si propone un ricorso che deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Tribunale che deve pronunciarsi;• le generalità dei coniugi;• l'oggetto della domanda;• l'esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio con le relative conclusioni;• l'indicazione di eventuali figli di entrambi i coniugi nati durante il matrimonio;• le conclusioni aventi per oggetto la disciplina che - dopo la pronuncia di divorzio - dovrà regolamentare i futuri rapporti economici tra i divorziandi, i rapporti personali di ciascuno dei genitori con i figli minori e il contributo che dovrà essere prestato da ciascuno dei genitori al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti. <p>Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti in carta semplice (esenti bollo):</p> <ul style="list-style-type: none">• la copia integrale, il certificato o l'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato il matrimonio;

	<ul style="list-style-type: none"> • lo stato di famiglia e certificato di residenza storico di entrambi i coniugi (nel caso in cui i coniugi abbiano mantenuto la stessa residenza, occorre produrre in Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la separazione di fatto); • la copia conforme del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di separazione passata in giudicato, nonché l'eventuale verbale di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per comprovare il passaggio dei tre anni di vita da separati; • dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi i coniugi. All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi (in questi casi è possibile essere rappresentati da avvocato munito di procura speciale notarile). Se uno dei due coniugi si trova in carcere può sottoscrivere la domanda davanti al Direttore del carcere (il giorno dell'udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta). <p>Quando vi sono figli minori le condizioni concordate per il loro affidamento devono essere valutate dal Tribunale.</p> <p>Quando il Comune, nel quale è stato celebrato il matrimonio, riceve dal Tribunale la copia integrale della sentenza di divorzio con l'attestazione del passaggio in giudicato, provvede alla trascrizione sui registri dello stato civile, la annota sull'atto di matrimonio e ne dà comunicazione ai Comuni di nascita e residenza, se diversi.</p> <p>È, inoltre, possibile rendere efficace nel territorio nazionale una sentenza di divorzio emessa da un Tribunale di uno Stato estero riguardante un matrimonio celebrato o trascritto in Italia. A tale scopo l'interessato deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile italiano competente una richiesta di trascrizione allegando copia della sentenza tradotta e legalizzata. Il cittadino italiano residente all'estero può rivolgersi all'autorità diplomatica italiana che provvederà a inoltrare la documentazione all'Ufficio di Stato Civile.</p> <p>Per poter procedere al divorzio congiunto, i coniugi devono trovarsi completamente d'accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l'accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale.</p>
Dove si richiede	Al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 37,00 • Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM. • Spese per l'assistenza legale

3.1.8 Separazione Giudiziale

<p>Cos'è</p>	<p>È una procedura che consente la separazione dei coniugi quando non vi è accordo tra i due sulle condizioni di separazione o quando, a richiederlo, è uno solo di essi e non si può pertanto giungere a una separazione consensuale.</p> <p>In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè l'accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, ecc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto.</p>
<p>Normativa di riferimento</p>	<p>Art. 706 e segg. c.c.</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>I coniugi, anche solo uno di essi. Per questa pratica è necessario che i coniugi si rivolgano a un avvocato (uno diverso per ciascun coniuge).</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>La separazione giudiziale presenta le medesime modalità di avvio dell'iter previste per la separazione consensuale.</p> <p>Uno dei coniugi chiede (con ricorso) la separazione giudiziale al Presidente del Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi oppure del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.</p> <p>Devono, inoltre, essere allegati al ricorso e alla nota di iscrizione a ruolo i seguenti certificati, tutti da richiedersi in carta semplice (con validità 6 mesi) specificando che sono a uso separazione legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estratto dell'atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio); • certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (anche cumulativi). <p>Solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codici fiscali; • ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi e buste paga relative all'anno in corso; • contratto di mutuo/locazione per l'immobile adibito a residenza familiare; • documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti; • estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati; • certificazione delle più rilevanti spese sostenute per i figli (retta scolastica, spese mediche, spese sportive/ricreative, ecc.).

Il presidente del Tribunale fissa una prima udienza, alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente e in cui sarà tentata la riconciliazione. Se questa non riesce, il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati e può inoltre adottare i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole (ad esempio relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, all'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri).

Inoltre, egli nomina un Giudice istruttore davanti al quale si svolgerà una vera e propria causa civile, al termine della quale verrà emessa la sentenza di separazione. Questa potrà essere oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello. A sua volta, la sentenza d'Appello potrà essere ricorribile in Cassazione.

La separazione giudiziale termina con una sentenza del Tribunale. I coniugi possono chiedere il divorzio dopo tre anni dalla prima udienza presidenziale di separazione (quando sono autorizzati a vivere separati). All'atto pratico, la separazione non pone fine al matrimonio né fa venir meno lo status giuridico di coniuge ma incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione) producendo conseguenze che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie e tra genitori e figli.

Altri effetti, invece, residuano ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare e istruire la prole).

Le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli. Resta inteso che dato il carattere transitorio della separazione è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Per formalizzare la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione.

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | FAMIGLIA

Come si richiede e documenti necessari	<p>Dalla data dell'udienza devono decorrere tre anni per poter richiedere il divorzio.</p> <p>In assenza di un provvedimento o comunque nel caso in cui i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza fare ricorso a un Giudice, si pone in essere la cosiddetta separazione di fatto. Questa non è necessariamente caratterizzata dalla mancanza di coabitazione, ma sicuramente da un allontanamento sostanziale e da un certo disinteresse per il coniuge. La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addvenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale. Diversamente dal passato, oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive (tutti quei fatti che, usando l'espressione del legislatore, "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole"), cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi.</p> <p>L'ordinamento giuridico riconosce, come separazione legale, unicamente le due forme della separazione giudiziale (fondata sull'intollerabilità della convivenza) e della consensuale (fondata sul consenso dei coniugi). Qualora i coniugi riescano a raggiungere un accordo su tutti gli aspetti della separazione, potranno promuovere un giudizio per separazione consensuale.</p>
Dove si richiede	<p>Al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 85,00• Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM• Spese per l'assistenza legale

3.1.9 Provvedimenti sommari relativi al mantenimento dei figli

Cos'è	<p>Entrambi i genitori, anche se non sono uniti in matrimonio, hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze. L'obbligo di mantenimento sussiste anche nei confronti del figlio maggiorenne se ancora non è autosufficiente economicamente.</p> <p>In caso di inadempimento, chiunque vi abbia interesse può chiedere al Tribunale di ordinare che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole (quindi ottenere la condanna dell'altro genitore o del terzo suo debitore, es. datore di lavoro). Se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli. In caso di inadempimento, quindi, si può chiedere che i nonni vengano condannati a versare ai genitori un assegno di mantenimento per i figli.</p>
Normativa di riferimento	Art. 316 bis c.c.
Chi può richiederlo	Chiunque vi abbia interesse, quindi anche il genitore nei confronti dell'altro genitore. Per questo servizio è necessaria l'assistenza di un legale.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto.</p> <p>Al ricorso devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none">• lo stato di famiglia;• il certificato di residenza del richiedente. <p>Il Presidente del Tribunale sente l'inadempiente e assume le informazioni del caso; emette poi un decreto immediatamente esecutivo (che può essere opposto nei 20 giorni successivi alla notifica). Se il decreto è pronunciato nei soli confronti dell'obbligato (genitore o ascendente) esso è in tutto assimilabile al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, quindi, costituisce titolo per iscrivere un'ipoteca giudiziale.</p> <p>Nel caso in cui invece sia pronunciato nei confronti dell'obbligato e di un terzo suo debitore (al quale terzo si ingiunge di versare a un altro soggetto una quota dei redditi dell'obbligato), il decreto costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo.</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo dove l'inadempiente ha residenza, domicilio o dimora.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica• Spese per l'assistenza legale

3.1.10 Provvedimenti ordinari relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

<p>Cos'è</p>	<p>Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori concordemente stabiliscono la residenza abituale del minore.</p> <p>In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al Giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza tra i genitori o questa non sia mai iniziata il Giudice, su richiesta del genitore interessato, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.</p> <p>Entrambi i genitori, anche se non uniti in matrimonio, hanno infatti l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza del figlio minore con entrambi i genitori il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico a titolo di contributo per il mantenimento del minore a favore del genitore con il quale il figlio prevalentemente vive, al fine di realizzare il principio di proporzionalità.</p>
<p>Normativa di riferimento</p>	<p>Art. 316 c.c., art. 337 bis c.c. art 337 ter c.c.</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Un genitore nei confronti dell'altro. Per questo servizio è necessaria l'assistenza di un legale.</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del minore, che decide in composizione collegiale con decreto emesso in Camera di consiglio.</p> <p>Al ricorso devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo stato di famiglia; • il certificato di residenza del richiedente.
<p>Dove si richiede</p>	<p>Tribunale del luogo di residenza del minore</p>

3.1.11 Modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Cos'è	È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio, ad esempio in caso d'intervenute modificazioni nella posizione economica o personale delle parti. Presuppone il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o divorzio o l'immodificabilità del decreto di omologa della separazione consensuale.
Normativa di riferimento	Art. 710 c.p.c.; art. 9 L. 898/1970 e successive modificazioni
Chi può richiederlo	I coniugi congiuntamente o singolarmente, ma in ogni caso con l'assistenza di un legale.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere presentato il ricorso, debitamente motivato, presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l'obbligazione, oppure del luogo in cui è residente il convenuto o ancora del luogo in cui è sorto il debito di mantenimento. Quest'ultimo si identifica nel luogo in cui è stata pronunciata la separazione giudiziale o omologata la separazione consensuale. La competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza del figlio minore in tutti i procedimenti in cui si chieda – anche – la modifica delle condizioni relative all'affidamento della prole. Unitamente al ricorso devono essere presentati:</p> <ul style="list-style-type: none">• la copia autentica dell'omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale o della sentenza giudiziale o consensuale del divorzio;• lo stato di famiglia e il certificato di residenza di entrambi i coniugi. <p>Se la modifica delle condizioni viene chiesta da uno solo dei coniugi, il Tribunale fissa udienza di comparizione delle parti concedendo al ricorrente un termine per notificare il ricorso alla controparte. A seguito dell'istruttoria il Tribunale deciderà in camera di consiglio ed emetterà, se riterrà fondate le richieste, il decreto di modifica.</p>
Dove si richiede	Davanti al Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l'obbligazione di mantenimento, oppure del luogo in cui è residente il convenuto o ancora del luogo in cui è sorto il debito di mantenimento. Quest'ultimo si si identifica nel luogo in cui è stata pronunciata la separazione giudiziale o omologata la separazione consensuale. La competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza del figlio minore in tutti i procedimenti in cui si chieda – anche – la modifica delle condizioni relative all'affidamento della prole.

Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 85,00• Spese per l'assistenza legale• Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM
--------------	--

3.1.12 Autorizzazione ad atti relativi a beni della comunione legale tra coniugi

Cos'è	<p>La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia, salvo diversa convenzione.</p> <p>Entrano automaticamente in comunione:</p> <ul style="list-style-type: none">• le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;• gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi ma appartenenti a uno solo di essi anteriormente al matrimonio;• gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione dei beni personali. <p>I beni personali sono, invece, quelli:</p> <ul style="list-style-type: none">• di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio;• acquisiti dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;• di stretto uso personale;• necessari all'esercizio della professione (tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda in comunione);• ottenuti a titolo di risarcimento;• acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali (o col loro scambio). <p>Per l'amministrazione dei beni della comunione la decisione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">• disgiuntamente a entrambi i coniugi per l'amministrazione ordinaria (atti che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che lo stesso dà);• congiuntamente a entrambi i coniugi per l'amministrazione straordinaria e la stipulazione di contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento. <p>Uno dei due coniugi, qualora manchi il consenso dell'altro, può richiedere l'autorizzazione del Tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione.</p>
--------------	--

Normativa di riferimento	Art. 180 e segg. c.c.v.
Chi può richiederlo	Uno dei due coniugi
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere presentata apposita istanza al Tribunale del luogo di residenza del coniuge, a condizione che l'atto sia necessario per l'interesse della famiglia e per l'azienda che fa parte della comunione.</p> <p>Gli atti compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge sono annullabili se riguardano beni immobili o beni per i quali è prevista la pubblicità (ex art. 2683 c.c.). In questo caso per ottenere l'annullamento occorre proporre ricorso entro 1 anno dalla data di conoscenza dell'atto o, comunque, entro 1 anno dalla data di trascrizione.</p> <p>Se gli atti riguardano beni mobili, il coniuge che li ha compiuti deve - su istanza dell'altro coniuge - ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto. Se ciò non fosse possibile, è tenuto al pagamento dell'equivalente in base ai valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 85,00 • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica

3.1.13 Ordine di protezione contro gli abusi familiari

<p>Cos'è</p>	<p>Qualora uno dei coniugi (o il convivente o un altro componente del nucleo familiare adulto) tenga un comportamento di grave pregiudizio all'integrità fisica, morale, alla libertà dell'altro coniuge, convivente, altro componente del nucleo familiare, si può chiedere al Tribunale un provvedimento per ottenere una misura di protezione.</p> <p>Si può chiedere un ordine di protezione in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la cessazione della condotta illegittima del responsabile; • l'allontanamento del responsabile dalla casa familiare; • il non avvicinamento del responsabile ai luoghi abitualmente frequentati da chi ha presentato l'istanza e in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone e in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro; • l'intervento dei servizi sociali; • il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi, rimaste prive di mezzi adeguati. <p>L'ordine non può essere superiore a un anno, a meno di gravi motivi che permettono una proroga, possibile dopo la presentazione di una nuova istanza.</p>
<p>Normativa di riferimento</p>	<p>Art. 342-bis c.c. e L. 2 aprile 2001, n. 154</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Uno dei coniugi, il convivente o altro familiare componente il nucleo familiare</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza dell'istante. Il ricorso non può essere presentato quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio se, nel relativo procedimento, si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente.</p>
<p>Dove si richiede</p>	<p>Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.</p>
<p>Costi</p>	<p>Esente</p>

3.1.14 Divorzio Giudiziale

Cos'è	<p>È l'istituto giuridico che permette ai coniugi già separati di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto), quando tra di essi non sia stato raggiunto un accordo.</p> <p>Può essere richiesto, di regola, trascorsi 3 anni dalla udienza destinata al tentativo di conciliazione nel procedimento di separazione (consensuale o giudiziale), quando la pronuncia di separazione o il decreto di omologa siano divenuti definitivi.</p>
Normativa di riferimento	<p>L. 1 dicembre 1970, n.898; L. 6 Marzo 1987, n. 74</p>
Chi può richiederlo	<p>I coniugi, anche solo uno di essi. Per questa pratica è necessario che i coniugi si rivolgano a un avvocato (uno diverso per ciascun coniuge)</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>Uno dei coniugi chiede (con ricorso) il divorzio giudiziale al Presidente del Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Devono, inoltre, essere allegati al ricorso e alla nota di iscrizione a ruolo i seguenti certificati, tutti da richiedersi in carta semplice (con validità 6 mesi) specificando che sono ad uso separazione legale:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'estratto dell'atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio);• i certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (anche cumulativi);• la copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati. <p>Solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• i codici fiscali;• le ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi e buste paga relative all'anno in corso;• il contratto di mutuo/locazione per l'immobile adibito a residenza familiare;• i documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti;

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | FAMIGLIA

	<ul style="list-style-type: none">• gli estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati;• la certificazione delle più rilevanti spese sostenute per i figli (retta scolastica, spese mediche, spese sportive/ricreative, ecc.). <p>Il Presidente del Tribunale stabilisce la convocazione di entrambi i coniugi. Può inoltre adottare i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole (ad esempio, relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, all'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri).</p> <p>Inoltre, egli nomina un Giudice istruttore davanti al quale si svolgerà una vera e propria causa civile e la raccolta delle prove necessarie in relazione alle domande delle parti, al termine della quale verrà emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio e/o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Questa potrà essere oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello. A sua volta, la sentenza d'appello potrà essere ricorribile in Cassazione.</p> <p>I coniugi possono chiedere il divorzio dopo tre anni dalla prima udienza presidenziale di separazione (quando sono autorizzati a vivere separati).</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 85,00• Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM• Spese per l'assistenza legale

3.1.15 Richiesta per attribuzione del cognome paterno

Cos'è	<p>Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome del padre.</p> <p>Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre. Il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale.</p> <p>Nel caso di minore età del figlio, i genitori devono presentare ricorso al Tribunale competente che deciderà circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore che abbia compiuto dodici anni o di età inferiore ove capace di discernimento.</p>
Normativa di riferimento	Art. 262 c.c.
Chi può richiederlo	I genitori del minore (anche uno solo)
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere presentata domanda al Tribunale del Comune dove è registrato l'atto di nascita del minore.</p> <p>Alla domanda occorre allegare:</p> <ul style="list-style-type: none">• la copia dell'atto di nascita del minore;• la fotocopia dei documenti d'identità del padre e della madre. <p>La copia dell'atto di riconoscimento del genitore viene acquisito d'ufficio da parte della Cancelleria.</p> <p>Dopo il deposito del ricorso (istanza) in cancelleria, il Tribunale emette un provvedimento di attribuzione del cognome.</p> <p>La cancelleria, d'ufficio, invia il provvedimento definitivo di attribuzione del cognome all'ufficiale di Stato Civile del Comune presso il quale è avvenuta la registrazione del riconoscimento.</p> <p>Nel caso di mancato accordo tra i genitori e di domanda presentata da uno solo di essi, viene fissata un'udienza collegiale all'esito della quale viene emesso un provvedimento di attribuzione del cognome.</p>
Dove si richiede	Tribunale del Comune dove è registrato l'atto di nascita del minore
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica

3.1.16 Ricorso a tutela del coniuge separato o divorziato

Cos'è	Qualora il coniuge obbligato non rispetti le condizioni economiche previste dalla separazione o dal divorzio, il coniuge avente diritto può ottenere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro (o del terzo che è tenuto periodicamente al pagamento di somme di denaro) del coniuge inadempiente oppure il sequestro dei beni del coniuge obbligato a versare l'assegno. Di regola occorre un provvedimento del Tribunale, non necessario solo nel caso di pagamento diretto dell'assegno di divorzio. In quest'ultimo caso, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, può notificare ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, il provvedimento che stabilisce la misura dell'assegno. Li invita, così, a versargli direttamente le somme dovute e ne dà comunicazione al coniuge inadempiente. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento.
Normativa di riferimento	Art. 156 c.c., art. 8 L. 1970 n. 898 e successive modificazioni
Chi può richiederlo	Il coniuge con l'aiuto di un legale
Come si richiede e documenti necessari	Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto, che decide in camera di consiglio in composizione collegiale. Al ricorso devono essere allegati: <ul style="list-style-type: none"> • lo stato di famiglia; • il certificato di residenza del richiedente.
Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza del convenuto
Costi	Esente

3.2 PERSONA E DIRITTI

3.2.1 Amministratore di sostegno

Cos'è	<p>È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche/psichiche anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati).</p> <p>Scopo della legge è quello di andare incontro a tali persone aiutandole ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento, investire somme di denaro. Per questo motivo l'istanza per la nomina dell'amministrazione di sostegno deve indicare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza. La volontà è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente che siano di più semplice e veloce applicazione rispetto alle comuni pratiche dell'interdizione o dell'inabilitazione.</p> <p>L'amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'assistito (il coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi amministratore una persona estranea (ad es. in caso di conflitto tra i parenti).</p> <p>N.B. Non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore. Occorre anche un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l'interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco temporale ragionevolmente breve.</p>
Normativa di riferimento	L. n. 6 del 9/01/2004, artt. 404 e segg.
Chi può richiederlo	<p>La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se incapace, oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.</p> <p>Anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, possono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.</p>

Chi può richiederlo

Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno. Lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno, ovvero gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice Tutelare.

L'amministratore, appena nominato, dovrà fare un elenco dei beni di maggior valore del beneficiario (mobili, quadri, oggetti preziosi, immobili) che presenterà al primo rendiconto (vd. punto che segue).

Ogni anno, decorrente dal giorno del giuramento, o con la diversa periodicità stabilita nel decreto di nomina, l'amministratore deve depositare presso la cancelleria Volontaria Giurisdizione il rendiconto della gestione economica e fornire per iscritto al Giudice Tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario.

L'amministratore potrà erogare spese ordinarie, utilizzando il denaro che è autorizzato a prelevare nei limiti fissati dal Giudice nel decreto di nomina o in eventuale successivo decreto. Se il limite si rivelasse troppo basso, dovrà chiedere al Giudice un suo adeguamento prima di superarlo. Nei casi in cui la spesa abbia carattere eccezionale e non abituale, dovrà chiedere una specifica autorizzazione.

L'amministratore deve evidenziare per iscritto, depositando la richiesta in cancelleria, eventuali esigenze sopravvenute che rendano necessario modificare o integrare i poteri previsti nel decreto di nomina (es. se l'incapace eredita un immobile e prima non ne aveva, sarà necessario prevedere anche i poteri di vendere o gestire l'immobile).

Se si rendesse necessario compiere atti di straordinaria amministrazione (partecipare ad atti notarili, accendere mutui, promuovere giudizi e altro, vd. art. 374 e 375 c.c.) e comunque quelli per cui il Giudice abbia così stabilito, l'amministratore prima di compierli dovrà chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione. Quest'ultima deve essere richiesta prima di impegnarsi con terzi (es. prima di sottoscrivere un contratto preliminare di vendita, o un compromesso).

<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Innanzitutto si propone domanda al Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata. Se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero; se il ricovero è temporaneo (es. per riabilitazione) il luogo ove presentare la domanda resterà determinato in base alla residenza. Il ricorso deve essere depositato in cancelleria e deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Al ricorso devono sempre essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il certificato di nascita (viene rilasciato dal Comune ed è esente bollo); • il certificato di residenza; • lo stato di famiglia attuale e storico della persona nel cui interesse è chiesta la nomina dell'amministratore di sostegno. <p>Presso la Cancelleria del Giudice Tutelare viene consegnato un promemoria con le informazioni utili per l'udienza avanti al Giudice e una lista dei documenti da presentare. Di regola, entro sette giorni il ricorrente è tenuto a inviare una fotocopia della domanda presentata e del decreto di fissazione di udienza (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) a tutte le persone parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo che hanno mantenuto rapporti significativi con l'interessato, come meglio specificato nello stesso decreto di fissazione di udienza.</p> <p>All'udienza il Giudice Tutelare sente l'interessato (che quindi deve recarsi in Tribunale) e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici. Se la persona interessata è trasportata in ambulanza il Giudice potrà esaminarla all'interno del veicolo. Se non è possibile trasportare neanche in ambulanza l'interessato, è necessario segnalarlo nella domanda e produrre un certificato medico di non trasportabilità da presentare all'udienza, al fine di ottenere l'audizione domiciliare. Infine, il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale nomina un amministratore di sostegno e indica l'attività che lo stesso è autorizzato a compiere.</p>
<p>Dove si richiede</p>	<p>Tribunale del luogo ove vive abitualmente la persona interessata</p>
<p>Costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02) • Diritti di copia (per il ritiro di copie del decreto) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia) • Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia
<p>Modulistica</p>	<p>Sezione Modulistica Volontaria - Modulo 10</p>

3.2.2 Adozione di una persona maggiorenne

<p>Cos'è</p>	<p>È una procedura che consente l'adozione di persona maggiorenne. L'adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell'adottante al proprio e il diritto a succedere all'adottante nella stessa posizione dei figli nati dal matrimonio, oltre che il diritto agli alimenti. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.</p> <p>L'adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell'adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell'adottante e verso quelli dell'adottato.</p>
<p>Normativa di riferimento</p>	<p>Artt. 291 e segg. c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Chi intende effettuare l'adozione di persona maggiorenne. Di regola, l'adottante non deve avere figli minorenni (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) e deve aver compiuto 35 anni (30 se il Tribunale ritiene esistente una situazione tale da giustificarlo). Deve, inoltre, superare di almeno 18 anni l'età della persona che si intende adottare. Tuttavia, la presenza dei figli minori dell'adottante non preclude l'adozione se il maggiorenne da adottare sia il figlio del coniuge già facente parte insieme al proprio genitore naturale e ai fratelli minorenni, ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante.</p> <p>Inoltre, l'interessato, deve avere il consenso di (salvo casi particolari in cui non possa essere richiesto):</p> <ul style="list-style-type: none"> • adottante, adottando e loro eventuali coniugi; • figli maggiorenni dell'adottante (legittimi/legittimati/naturali riconosciuti); • genitori dell'adottando. <p>Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento. È necessaria l'assistenza di un legale.</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Deve essere presentata domanda in carta semplice, diretta al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'adottante, allegando i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la copia integrale dell'atto di nascita di adottando e adottante, da richiedere al Comune di nascita; • il certificato di residenza di adottando e adottante (in bollo); • il certificato di matrimonio o di stato libero di adottando e adottante;

	<ul style="list-style-type: none"> • lo stato di famiglia storico (in bollo) di adottando e adottante; • il certificato di morte dei genitori dell'adottando, se deceduti (nel caso in cui siano vivi, dovranno invece manifestare il loro consenso secondo l'art. 311 c.c.). <p>I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi.</p> <p>Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e la traduzione venga giurata. Nel caso di adozione di straniero occorre indicare la normativa in tema di adozione vigente nel paese di origine della persona da adottare e tradurre il testo a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui.</p> <p>In caso di adozione di più di una persona (ad es. fratelli) occorre un'istanza separata per ciascun adottando.</p> <p>L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronunzia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.</p> <p>Il decreto di adozione ordinaria è soggetto a registrazione a cura delle parti interessate. La Cancelleria trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato Civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottando.</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza dell'adottante
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 85,00 • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Spese per l'assistenza legale • Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione della sentenza

3.2.3 Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio

Cos'è	<p>È la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto (o di carta d'identità valida per l'espatrio) in alcuni particolari casi. È necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il passaporto serve a un minore, ma non c'è l'assenso di entrambi i genitori; • il passaporto serve a un genitore con figli minorenni, ma non c'è l'assenso dell'altro genitore; • il passaporto serve a una persona sottoposta a potestà tutoria, ma non c'è l'assenso di chi esercita tale potestà.
Normativa di riferimento	Legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni
Chi può richiederlo	Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere indirizzata al Giudice Tutelare la richiesta di autorizzazione in carta semplice, con descrizione delle motivazioni per cui non è possibile ottenere l'assenso.</p> <p>Al ricorso e alla nota di iscrizione a ruolo devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verbale di separazione o sentenza di divorzio; • ogni documentazione da cui risulti l'impossibilità di acquisire il consenso (es. certificato irreperibilità). <p>È competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore. Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di residenza.</p> <p>Il Giudice Tutelare, a seconda dei casi, valuterà la necessità di convocare le parti oppure provvederà con decreto sulla base di quanto dichiarato nel ricorso o sulla base di un contraddittorio cartolare.</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza del minore (Ufficio del Giudice Tutelare)
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 85,00 se la richiesta è per il genitore del minore, esente se la richiesta è per il minore • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica <p>Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</p>
Modulistica	Sezione Modulistica Volontaria - Modulo 9

3.2.4 Atti dello stato civile (rettifica, correzione e opposizione alla correzione)

Cos'è	<p>Un cittadino può ottenere la correzione di un errore contenuto in un atto di stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) che lo riguarda personalmente o che riguarda un suo familiare.</p> <p>Per un mero errore materiale di scrittura può presentare un'istanza allo stesso ufficio di Stato Civile che provvederà direttamente alla correzione. Se invece si tratta di errore di diversa natura, l'interessato deve rivolgersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di Stato Civile depositario dell'atto da rettificare.</p> <p>In particolare il cittadino può presentare ricorso per richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rettifica di un atto dello Stato Civile; • la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito; • la formazione di un atto omesso; • la cancellazione di un atto indebitamente registrato. <p>Il cittadino inoltre può presentare opposizione al rifiuto dell'ufficiale di Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione, di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento alla correzione operata dall'ufficiale di stato civile, di eseguire le pubblicazioni di matrimonio.</p>
Normativa di riferimento	Artt. 95 e segg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
Chi può richiederlo	Chi deve correggere o opporsi alla correzione degli atti dello stato civile
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'interessato deve presentare ricorso al Tribunale specificando l'errore, spiegando in che senso questo debba essere corretto e allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nota di iscrizione a ruolo; • la copia autentica dell'atto di cui si chiede la correzione (esente bollo); • l'eventuale documentazione a giustificazione della correzione richiesta. <p>Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, provvederà in camera di consiglio con decreto motivato. I decreti di correzione sono trasmessi d'ufficio all'ufficiale dello stato civile per le successive annotazioni.</p>
Dove si richiede	Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile depositario dell'atto da rettificare
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 85,00 • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica <p>Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</p>

3.2.5 Atto di notorietà (Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva)

<p>Cos'è</p>	<p>L'atto di notorietà, o attestazione giurata, consiste nella dichiarazione sotto giuramento resa da due testimoni maggiorenni (che accompagnano il richiedente) dinanzi a un pubblico ufficiale (che può essere sia un notaio che un cancelliere), per certificare stati, qualità personali o fatti (morte, nascita, sussistenza o meno di testamento, ecc.), di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente noti. I due testimoni non devono essere parenti o affini dell'interessato, devono risultare estranei all'atto e in possesso dei diritti civili affinché tale conoscenza, rilasciata in forma di dichiarazione e raccolta dall'ufficiale rogante, conferisca al fatto, atto o qualità personale in questione, valore probatorio.</p> <p>In caso di atto notorio ad uso divorzio i testimoni possono essere parenti. In alcuni casi, ad esempio se deve essere presentato a una Pubblica Amministrazione, la legge consente di rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione), che è un procedimento più semplice e meno costoso.</p> <p>Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace), dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato).</p> <p>È competente esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal cancelliere su delega del Magistrato (atti notori relativi alla dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio, quelli destinati a supplire l'atto di nascita per uso matrimonio, quelli relativi alla riscossione di crediti postali e delle somme dovute allo Stato).</p>
<p>Normativa di riferimento</p>	<p>Art. 5 R.D. n. 1366 del 9/10/22 (nota ministeriale n.1622/99/U del 16/06/1999) e art. 8 L. n. 182 del 23/3/56 (per gli atti notori ricevuti dal cancelliere del Tribunale). Art. 30 legge 7/08/1990 n. 241</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. Nel caso di successione può essere richiesto anche da un solo erede.</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>È necessario fissare un appuntamento per la redazione dell'atto recandosi in cancelleria.</p> <p>Nel giorno stabilito per la redazione dell'atto, il richiedente dovrà presentarsi al cancelliere nella cancelleria del Tribunale insieme ai due testimoni in possesso dei requisiti previsti (maggiorenni, capaci di agire e non interessati all'atto). Devono essere tutti muniti di carta d'identità valida o altro documento equipollente rilasciato da un'amministrazione dello Stato.</p>

	<p>Nei casi relativi a successione è opportuno esibire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il certificato di morte in carta semplice; • la copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficiata da parte degli eredi; • la copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge; • la fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all'interno dell'atto di notorietà; • tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza; • la copia conforme all'originale del testamento pubblicato dal notaio (se esistente). <p>In caso d'impedimento, è indispensabile avvisare per tempo contattando il medesimo ufficio.</p> <p>Il richiedente e i testimoni firmeranno l'atto davanti al cancelliere.</p>
<p>Costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Marca da bollo da € 16,00 • Marca da bollo da € 10,62 (31,86 se l'atto è richiesto con urgenza)

3.2.6 Tutela Giudiziale

<p>Cos'è</p>	<p>La tutela è uno strumento per proteggere le persone che siano state dichiarate interdette.</p> <p>Possono essere interdetti il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione, anche tenuto conto della complessità della gestione patrimoniale.</p> <p>Il tutore (che cura l'interdetto, ovvero lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni) viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi tutore una persona estranea (ad es. in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi). In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta.</p> <p>Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minorenni, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.</p> <p>Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare l'interdetto in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.</p>
---------------------	--

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | PERSONA E DIRITTI

Normativa di riferimento	Art. 414 e segg. c.c.
Chi può richiederlo	L'istanza di interdizione può essere presentata dallo stesso interdetto, dal coniuge, da persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii), dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, dal tutore o curatore, dal Pubblico Ministero.
Come si richiede e documenti necessari	<p>La tutela a favore dell'interdetto si apre con la nomina del tutore provvisorio o a seguito della pubblicazione (cioè deposito in cancelleria) della sentenza di interdizione.</p> <p>Il processo di interdizione deve essere promosso necessariamente con l'assistenza di un legale e si conclude con una sentenza del Tribunale. Devono essere allegati al ricorso: certificato di residenza, estratto dell'atto di nascita (viene rilasciato dal Comune), stato di famiglia, documentazione medica (ove disponibile).</p> <p>Dopo l'esame dell'interdicendo il Giudice istruttore può, anche d'ufficio, nominare un tutore provvisorio qualora sussistano motivi di necessità e urgenza che può, tuttavia, essere revocato dallo stesso Giudice istruttore fino a che non è pronunciata la sentenza che provvede sulla domanda di interdizione.</p> <p>Il tutore definitivo viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell'assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l'idoneità. Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.</p> <p>Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni dell'interdetto per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti e i debiti dell'interdetto.</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza dell'interdetto – Ufficio del Giudice Tutelare
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02)• Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia)• Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia <p>Le spese da considerare sono quelle legali, a meno che l'istanza venga richiesta dal P.M. o che la parte ricorrente venga ammessa al patrocinio a spese dello Stato.</p>

3.2.7 Tutela Legale

Cos'è	<p>La tutela legale è uno strumento per proteggere le persone che siano state dichiarate interdette legalmente. L'interdizione legale è una pena accessoria che viene inflitta alle persone condannate alla pena della reclusione per cinque anni o più.</p> <p>In questo caso il soggetto sarà sostituito, nel compimento di atti giuridicamente rilevanti (es. contratti, atti giuridici), da un tutore sino all'espiazione della pena. Il tutore, inoltre, disporrà e amministrerà i beni dell'interdetto. Una volta espia la pena tornerà nel pieno possesso della propria capacità di agire, e non avrà più bisogno della sostituzione e rappresentanze del tutore.</p>
Normativa di riferimento	Artt. 343 segg. c.c. e artt. 414 segg. c.c.
Chi può richiederlo	È aperta d'ufficio dal Giudice Tutelare che riceve la sentenza direttamente dal Tribunale che l'ha emessa.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Il Pubblico Ministero trasmette la sentenza di condanna al Giudice Tutelare, il quale apre la tutela nei confronti del condannato.</p> <p>Il Giudice Tutelare nomina un tutore dell'interdetto legale a seguito dell'assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l'idoneità. Il tutore è scelto preferibilmente fra persone che abbiano delle relazioni reali e positive con il condannato e sappiano curare una destinazione dei suoi beni utile e funzionale per il suo reinserimento sociale. Qualche volta, in famiglie criminogene, devono perciò essere esclusi i congiunti.</p> <p>Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.</p> <p>Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni dell'interdetto per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti e i debiti dell'interdetto.</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza dell'interdetto – Ufficio del Giudice Tutelare
Costi	Esente da Contributo Unificato

3.2.8 Tutela dei minori

Cos'è	<p>La tutela è uno strumento per proteggere il minore quando entrambi i genitori sono morti o quando, per altre cause, non possono esercitare la potestà genitoriale (ad esempio, nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, residenza all'estero dei genitori, decadenza dalla potestà genitoriale, ecc.), e ha luogo presso il Tribunale nel cui Circondario vi è la sede principale degli affari e degli interessi del minore (e, quindi, sostanzialmente, dove è la sua residenza o dimora abituale).</p> <p>Il tutore è di regola la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà; tale designazione può avvenire per testamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o se ostano gravi motivi, la scelta può cadere sugli ascendenti o altri prossimi parenti o affini. In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta. Se mancano parenti conosciuti o idonei nel luogo di domicilio dell'incapace, può essere investita della tutela l'amministrazione locale o un ente di assistenza che poi operano attraverso un incaricato, provvedendo a svolgere direttamente l'attività di rappresentanza o assistenza.</p> <p>Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minori, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.</p> <p>Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare il minore in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.</p>
Normativa di riferimento	Art. 343 e segg. c.c.
Chi può richiederlo	<p>Hanno l'obbligo di informare il Giudice Tutelare (comunicando anche i propri recapiti per poter essere contattati) per l'apertura della tutela:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore, ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti;• il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o protutore;• i parenti entro il 3° grado;• la persona designata quale tutore o protutore.

**Come si richiede
e documenti
necessari**

Deve essere presentato il ricorso alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio del minore, allegando:

- il certificato di residenza;
- l'estratto dell'atto di nascita (viene rilasciato dal Comune);
- lo stato di famiglia;
- eventuale atto di designazione da parte dei genitori (con traduzione giurata se in lingua straniera).

Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell'assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l'idoneità. Se il minore ha compiuto 16 anni, lo stesso deve essere sentito dal Giudice. A tal fine egli dovrà comparire, insieme al tutore, all'udienza fissata per il giuramento. È possibile ricevere una copia del provvedimento del Giudice direttamente a casa propria consegnando in Cancelleria al momento del deposito dell'istanza una busta debitamente affrancata e compilata con il proprio indirizzo postale.

Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni del minore per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti e i debiti dell'incapace.

N.B. l'ufficio tutelare è essenzialmente gratuito. Solo nei casi in cui esso sia particolarmente gravoso per l'entità del patrimonio e le attività da compiere, può essere assegnata al tutore un'equa indennità.

Il tutore deve:

- aver cura della persona del minore;
- rappresentare il minore in tutti gli atti civili;
- amministrare i beni del minore;
- procedere alla formazione dell'inventario dei beni del minore;
- tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice.

Il tutore può chiedere e ottenere dal Giudice Tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento.

Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri. Il Giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi.

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | PERSONA E DIRITTI

Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza dell'interdetto – Ufficio del Giudice Tutelare
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02)• Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia)• Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia

3.2.9 Curatele

Cos'è	<p>La curatela è la misura protezionistica finalizzata alla tutela degli interessi patrimoniali dei soggetti che, per infermità non tanto grave da far luogo alla interdizione, o per altra patologia (es. sordomutismo, cecità, prodigalità, abuso di alcolici e stupefacenti), sono stati inabilitati, e dei minori emancipati, vale a dire i minori di età ammessi a contrarre matrimonio.</p> <p>La curatela, che assiste l'inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione (previa autorizzazione del Giudice Tutelare), viene aperta d'ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale. Il curatore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado.</p>
Normativa di riferimento	Artt. 392 e segg. c.c. e artt. 415 e segg. c.c.
Chi può richiederlo	L'istanza di inabilitazione può essere presentata dallo stesso inabilitando, dal coniuge, da persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii), dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, dal Pubblico Ministero.
Come si richiede e documenti necessari	<ul style="list-style-type: none">• La domanda introduttiva del procedimento di inabilitazione è proposta con ricorso (con l'ausilio di un avvocato), che deve contenere l'esposizione dei fatti su cui la richiesta si basa e deve essere diretto al Tribunale del luogo in cui la persona da inabilitare ha la residenza o il domicilio effettivi (se stabilmente ricoverata, la domanda dovrà essere presentata nel Tribunale del luogo del ricovero).

	<ul style="list-style-type: none"> • Si fissa l'udienza di comparizione del ricorrente, dell'inabilitando e di tutti coloro che sono nominati nella domanda, parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo che abbiano mantenuto rapporti significativi con l'interessato. Nel corso della udienza il giudice istruttore (nominato dal Presidente del Tribunale) procede all'esame dell'inabilitando (recandosi, se del caso, presso il luogo in cui si trova), sente il parere delle altre persone citate o può disporre d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni. • Dopo l'esame dell'inabilitando il giudice istruttore può, anche d'ufficio, nominare un curatore provvisorio qualora sussistano motivi di necessità e urgenza che può, tuttavia, essere revocato dallo stesso giudice istruttore fino a che non è pronunciata la sentenza che provvede sulla domanda di inabilitazione. • Il cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di inabilitazione e quello che ha pronunciato il provvedimento che concede l'emancipazione devono trasmettere copia dei provvedimenti, entro dieci giorni dalla pubblicazione (cioè deposito in cancelleria), al Giudice Tutelare. • Successivamente il Giudice Tutelare procede alla nomina di un curatore del minore o dell'inabilitato scegliendoli preferibilmente nell'ambito del nucleo familiare dell'inabilitato o del minore. È possibile per i parenti o i conoscenti dell'inabilitato o del minore far pervenire al Giudice Tutelare proposte e osservazioni (depositandole in cancelleria) riguardo alla persona da nominare Curatore. <p>Il Curatore viene nominato con decreto del Giudice Tutelare e assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza dell'inabilitato – Ufficio del Giudice Tutelare
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02) • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia) • Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia

3.2.10 Nomina curatore speciale per scomparso

<p>Cos'è</p>	<p>Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può nominare un curatore speciale che si occupi della cura degli adempimenti urgenti e dei provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio e che rappresenti lo scomparso in giudizio e in ambito negoziale (prevalentemente per atti di natura conservativa).</p> <p>La nomina del curatore non avviene se la persona aveva già individuato un rappresentante volontario (legale rappresentante o procuratore). In questo caso, il Tribunale provvederà soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.</p> <p>Tale nomina non incide sullo status personale dello scomparso, sulla sua capacità o sulla generalità dei rapporti (come invece accade per l'assenza o la morte presunta).</p> <p>Le funzioni del curatore cessano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con l'acquisizione di notizie (circa l'esistenza in vita o il suo decesso); • con l'esaurimento del patrimonio; • con la dichiarazione di assenza, seguita dall'immissione nel possesso dei beni dell'assente.
<p>Normativa di riferimento</p>	<p>Artt. 48 e segg. c.c.</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Il ricorso può essere presentato da parte dei presunti successori legittimi, del Pubblico Ministero e di tutti coloro che abbiano un interesse (attuale, non potenziale) che produca nella loro sfera giuridica effetti diretti o indiretti.</p> <p>Per questo servizio non è necessaria l'assistenza di un legale.</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. Nel ricorso devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dello scomparso e gli atti da compiere.</p> <p>Occorre, inoltre, allegare al ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'atto di nascita e il certificato di residenza della persona scomparsa; • le notizie che dimostrano la scomparsa (es. giornali).
<p>Dove si richiede</p>	<p>Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso</p>

Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia) • Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia
--------------	---

3.2.11 Interruzione volontaria della gravidanza – per minori

Cos'è	<p>La minorenni che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, deve avere l'assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. Tuttavia, può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l'interruzione della gravidanza se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è inopportuno consultare le persone predette; • queste rifiutano il consenso; • esprimono pareri difformi.
Normativa di riferimento	Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12
Chi può richiederlo	La donna minore di età (inferiore di anni 18)
Come si richiede e documenti necessari	<p>È competente il Giudice Tutelare del Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia.</p> <p>Il Giudice Tutelare interviene su impulso della struttura sanitaria, del consultorio o del medico di fiducia, che si occupa di redigere la richiesta, a cui deve essere allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza; • il documento di riconoscimento della minore; • la relazione del servizio pubblico o del medico. <p>Il Giudice dopo aver sentito la donna, autorizza l'interruzione della gravidanza con provvedimento non soggetto a reclamo.</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia, Ufficio del Giudice Tutelare
Costi	Esente da Contributo Unificato

3.2.12 Attestazione deposito atti

Cos'è	<p>Chi deposita un atto o un qualsiasi documento in cancelleria può richiedere che venga apposto un timbro di avvenuto deposito, anche in calce a una copia dello stesso atto depositato.</p> <p>L'apposizione del timbro “depositato” sulla copia degli atti comporta il pagamento di diritti di cancelleria. Senza pagamento di diritti è possibile ottenere dalla Cancelleria, sulla copia degli atti depositati, un timbro a data. In caso di smarrimento dell'atto depositato o di contestazioni, la Cancelleria, dietro esibizione della copia dell'atto depositato sulla quale è stato apposto il suddetto timbro, rilascerà, a richiesta, certificato attestante il deposito dell'atto in tale data.</p>
Normativa di riferimento	Art. 116 c.p.c.; Nota Ministero Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VIII Prot. N. 8/1684(U)/13 Ques(2001) del 23/5/2001
Chi può richiederlo	L'interessato o un suo delegato
Come si richiede e documenti necessari	L'interessato deve richiedere il servizio in cancelleria al momento del deposito dell'atto.
Costi	Marca da bollo da € 3,68 per diritti di cancelleria

3.2.13 Iscrizione a ruolo

Cos'è	<p>Nel processo civile, l'atto introduttivo del processo di cognizione è la citazione, vale a dire l'invito a comparire che l'attore deve notificare al convenuto per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, unitamente alla sommaria esposizione della domanda. Con tale atto, tuttavia, il Giudice non è ancora investito della causa e non conosce nulla della lite.</p> <p>Per l'iscrizione a ruolo occorre che la parte che si costituisce in giudizio per prima depositi nella cancelleria, unitamente al proprio fascicolo, la nota di iscrizione a ruolo, cioè un'istanza, rivolta al cancelliere, di iscrivere la causa nel ruolo generale.</p> <p>Il ruolo generale è il registro di tutti i processi pendenti davanti a quel determinato Giudice. Al momento dell'iscrizione viene assegnato un numero di ruolo univoco che contraddistinguerà il procedimento sino alla fine dello stesso.</p>
--------------	---

Normativa di riferimento	Art. 168 c.p.c.; D.P.R. n. 123 del 2001; Circolare del 2 agosto 2000
Chi può richiederlo	La parte che propone l'azione o il suo avvocato. Può essere anche richiesta d'ufficio
Come si richiede e documenti necessari	<p>Devono essere depositati in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il fascicolo di parte.</p> <p>La nota di iscrizione a ruolo deve contenere l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle parti, loro generalità e codice fiscale; • del procuratore che si costituisce e relativo codice fiscale; • dell'oggetto della domanda; • della data di notificazione della citazione; • della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti. <p>Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno apporre la ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo.</p> <p>Con l'atto di costituzione in giudizio le parti (attore e convenuto) si presentano formalmente all'Ufficio Giudiziario, depositando il proprio fascicolo. Il fascicolo dell'attore deve contenere: l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il fascicolo del convenuto, divenuto parte del processo con la notifica della citazione, deve contenere: la copia della citazione, i documenti da esibire e la comparsa di risposta.</p> <p>Il decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 13 febbraio 2001 prevede che la nota di iscrizione a ruolo possa essere trasmessa per via telematica come documento informatico, sottoscritto con firma digitale del difensore.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di importo variabile a secondo della materia e del valore del procedimento (vd. Tabella Contributo Unificato) • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica

3.2.14 Richiesta copie atti

<p>Cos'è</p>	<p>Si possono richiedere le copie di qualsiasi atto, sentenza, decreto ingiuntivo, documento o provvedimento depositato presso il Tribunale.</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semplici - servono al solo fine di conoscere il contenuto dell'atto e non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria; • autentiche - servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarli in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche e hanno lo stesso valore legale dell'atto o provvedimento originale; • esecutive - servono per procedere all'esecuzione forzata di un provvedimento.
<p>Normativa di riferimento</p>	<p>Artt. 743-746 c.p.c.; artt. 76-153/154 att. c.p.c.; artt. 2714/2719 c.c. art. 3, legge 10 ottobre 1996, n. 525 (diritti di cancelleria); D.M. 20.8.92 (imposta di bollo); artt. 633-656 c.p.c. (decreti ingiuntivi)</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge.</p> <p>Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al Presidente della sezione cui appartiene il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Deve essere presentata l'istanza in cancelleria, specificando il tipo di atto e di copia richiesta.</p> <p>In caso di sentenze devono essere indicati anche: anno, numero di sentenza e numero di RG.</p>
<p>Costi</p>	<p>Marche da bollo di importo variabile a seconda del numero delle pagine dell'atto, dell'urgenza, del supporto, dell'attestazione di conformità (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</p>

3.2.15 Rettificazioni in materia di attribuzioni di sesso

Cos'è	<p>È il riconoscimento, tramite sentenza del Tribunale, di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei caratteri sessuali di un individuo.</p> <p>La sentenza provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.</p>
Normativa di riferimento	Art. 1 e segg. Legge 14/4/1982 n. 164; art. 31 D. Lgs. 150/2011
Chi può richiederlo	Chi vuole ottenere l'attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei propri caratteri sessuali.
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'interessato deve proporre domanda nelle forme del processo ordinario di cognizione con citazione davanti al Tribunale del luogo in cui risiede, allegando la certificazione medica a sostegno della domanda di rettifica. Il ricorso va notificato al coniuge e ai figli.</p> <p>In seguito, il Tribunale, in composizione collegiale, ordina all'ufficiale di stato civile del Comune in cui fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo di residenza dell'interessato
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 85,00• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica• Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)

3.2.16 Atti di straordinaria amministrazione a favore di inabilitato o interdetto

<p>Cos'è</p>	<p>Il tutore deve chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da compiere (che siano necessari e utili per l'interdetto e l'incapace), quali ad esempio: l'accettazione o la rinuncia all'eredità o donazioni; la stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni; la promozione di giudizi, la riscossione di capitali; la realizzazione di investimenti finanziari; l'acquisto di beni mobili e immobili; l'assunzione di obbligazioni; la cancellazione di ipoteche e lo svincolo di pegni, il reimpiego di somme; la contrazione di mutui. In alcuni casi serve anche l'autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale per alcuni particolari atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio: la vendita di beni mobili e immobili, vendite per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.</p> <p>Il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Tribunale per vendere beni immobili e beni mobili; costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati. Gli altri atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'inabilitato e dal minore emancipato con il consenso del curatore o con la sua assistenza (es. riscuotere capitali, a condizione di un idoneo impiego, e stare in giudizio, sia come attore sia come convenuto).</p>
<p>Normativa di riferimento</p>	<p>Artt. 372, 373, 374, 375 e 411 c.c.</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Il tutore o il curatore, eventualmente con l'assistenza di un avvocato in relazione alla complessità dell'atto di straordinaria amministrazione da compiere.</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Il richiedente deve presentare il ricorso debitamente compilato e motivato presso la cancelleria del Tribunale presso il quale risulta aperta la tutela o la curatela. A esso, a seconda dei casi, deve essere allegata la necessaria documentazione giustificativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eventuale testamento; • la documentazione sulla passività dell'eredità o sulla somma da riscuotere; • la perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da acquistare; • i preventivi delle spese sostenute e eventualmente da sostenere; • gli atti di causa;

	<ul style="list-style-type: none"> • l'offerta della banca relativa all'investimento proposto; • la bozza del contratto da stipulare.
Dove si richiede	Tribunale presso il quale risulta aperta la tutela o la curatela
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato (salvo nel caso di eredità giacente per cui il CU è di € 85,00) • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02) • Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)

3.2.17 Trapianto di organi tra esseri viventi

Cos'è	<p>In generale gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati (art. 5 c.c.). Tuttavia, in alcuni casi la legge consente il trapianto di alcuni organi (rene; fegato, parti di polmone, pancreas e intestino) tra viventi.</p> <p>L'atto di disposizione e destinazione degli organi (da parte di genitori, figli e fratelli maggiorenni al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei se il paziente non ha consanguinei) deve essere trasmesso al giudice che rilascia il nulla osta all'esecuzione del trapianto. L'atto di donazione deve essere a titolo gratuito, libero, spontaneo e è sempre revocabile.</p>
Normativa di riferimento	Legge. 26 giugno 1967, n. 458; Legge 16 dicembre 1999, n. 483; Legge 19 settembre 2012, n. 167
Chi può richiederlo	Il nullaosta viene rilasciato al donatore
Come si richiede e documenti necessari	<p>La richiesta viene trasmessa al Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'istituto autorizzato al trapianto.</p> <p>Il Giudice verifica che il donatore sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiorenne; • capace di intendere e di volere; • a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto di organi tra viventi; • consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta; • determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente.

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE

Come si richiede e documenti necessari	Il Giudice accerta, inoltre, l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo e al trapianto dell'organo contenuto nel referto medico collegiale. Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato (reclamabile).
Dove si richiede	Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'istituto autorizzato al trapianto.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• Esente da marca da bollo per diritti forfettari di notifica

3.3 AREA PENALE

3.3.1 Patrocinio a spese dello Stato nel processo Civile

Cos'è	<p>Per i procedimenti civili in cui è necessaria l'assistenza di un difensore, chi si trova in condizioni economiche precarie (purché le sue ragioni non risultino manifestamente infondate) e ha i requisiti necessari, può chiedere di essere assistito e difeso da un avvocato a spese dello Stato.</p> <p>Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'Appello nel quale ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito o il Magistrato davanti al quale pende il processo. Se si procede avanti la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'Ordine del Distretto di Corte d'Appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.</p> <p>Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore di sua scelta iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato optando anche fra i professionisti fuori dal distretto, ma il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal Patrocinio a Spese dello Stato.</p>
Normativa di riferimento	D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 74-145 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Chi può richiederlo

Tutti i cittadini italiani, stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, apolidi, e gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica, che presentino che presentino determinate condizioni.

- **Reddito:** nel momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere titolare di un reddito imponibile non superiore a € 10.628,16 (il limite di reddito varia ogni due anni). Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.

Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia (salvo non si tratti di cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi);

- **posizione processuale:** chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stato condannato nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammessa al patrocinio), salvo l'azione di risarcimento del danno nel processo penale;
- **esclusioni:** imputato o condannato per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi, chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti.

Come si richiede e documenti necessari

Deve essere presentata apposita istanza presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

- luogo dove ha sede il Magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

La domanda deve contenere:

- la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- l'indicazione del processo cui si riferisce;
- le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi;

- l'autodichiarazione di essere nelle condizioni di reddito richieste dalla legge, indicando anche il reddito totale (i cittadini di stati extra-UE devono indicare quali redditi possiedono all'estero);
- l'impegno a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda che possono portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti.

Inoltre, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d'origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all'autocertificazione qualora si provi l'impossibilità di documentarlo.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione). Successivamente alla presentazione della domanda, il Giudice o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

La domanda deve essere firmata dall'interessato e la firma deve essere autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve.

La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.

Nei giudizi extra-penali si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.

La domanda può essere presentata dall'interessato o dal suo difensore, anche tramite raccomandata postale, prima dell'inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dalla domanda.

Se la domanda non viene accolta, l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

Costi

Esente

NB. tutte le spese vengono pagate dallo Stato, saranno prenotate a debito, e non si deve pagare l'avvocato o il consulente tecnico. L'avvocato e i consulenti che chiedono l'anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.

3.3.2 Patrocinio a spese dello Stato nel processo Penale

Cos'è	<p>La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda).</p> <p>L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate e accidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).</p> <p>Per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite (ad esempio le copie degli atti processuali), altre sono anticipate dall'erario.</p> <p>Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'Appello nel quale ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito o il Magistrato davanti al quale pende il processo. Se si procede avanti la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'Appello del luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.</p> <p>Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore di sua scelta iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato optando anche fra i professionisti fuori dal Distretto, ma il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal Patrocinio a Spese dello Stato.</p>
Normativa di riferimento	D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 74-145 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)
Chi può richiederlo	I cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile.

Chi può richiederlo

Il richiedente deve essere nelle seguenti posizioni:

- reddito - nel momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere titolare di un reddito imponibile non superiore a € 10.628,16 (il limite di reddito varia ogni due anni). Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva. Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia, salvo non siano oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente (ad es. se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare € 10.628,16 + € 1.032,91);
- posizione processuale - chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
- esclusioni - imputato o condannato per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi, chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti; i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti.

Indipendentemente dai limiti di reddito, il recente decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 ha previsto l'ammissione al gratuito patrocinio per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo. La vittima di tali fattispecie di reato avrà quindi accesso al patrocinio a spese dello Stato senza dover autocertificare il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa generale (non avrà quindi bisogno di aver un reddito inferiore a euro 10.628,16).

Come si richiede e documenti necessari

Deve essere presentata apposita istanza presso l'Ufficio del Magistrato davanti al quale pende il processo, e quindi:

- alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
- alla cancelleria del Giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;

- alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione;
- al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura.

La domanda deve contenere:

- la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- l'indicazione del processo cui si riferisce;
- le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi;
- l'autodichiarazione di essere nelle condizioni di reddito richieste dalla legge, indicando anche il reddito totale (i cittadini di stati extra-UE devono indicare quali redditi possiedono all'estero);
- l'impegno a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda che possono portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti.

Inoltre, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d'origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all'autocertificazione qualora si provi l'impossibilità di documentarlo.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione). Successivamente alla presentazione della domanda, il Giudice o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

La domanda deve essere firmata dall'interessato e la firma deve essere autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve.

La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.

La domanda può essere presentata dall'interessato o dal suo difensore, anche tramite raccomandata postale, prima dell'inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dalla domanda. La domanda può essere presentata anche durante l'udienza.

Se la domanda non viene accolta, l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte d'Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA PENALE

Dove si richiede	Ufficio spese di giustizia
Costi	Esente NB. tutte le spese vengono pagate dallo Stato, saranno prenotate a debito, e non si deve pagare l'avvocato o il consulente tecnico. L'avvocato e i consulenti che chiedono l'anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.
Modulistica	Sezione Modulistica Penale - Modulo 1

3.3.3 Oblazione Penale

Cos'è	<p>Istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo a una obbligazione amministrativa. In sintesi, l'illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.</p> <p>L'oblazione processuale è ammissibile solo e esclusivamente per illeciti di lieve gravità, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le contravvenzioni punite con la sola ammenda - mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa;• per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l'arresto o con l'ammenda - mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa. <p>In entrambi i casi il pagamento estingue il reato.</p> <p>Quando la domanda di oblazione viene proposta nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero trasmette gli atti del procedimento al G.I.P., che provvede con ordinanza.</p> <p>Il Pubblico Ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere e di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso di cui al punto che precede, il Giudice, con il decreto penale di condanna, avverte l'imputato della relativa facoltà.</p>
--------------	--

	<p>Qualora viene proposta domanda di oblazione, il Giudice, acquisito il parere del P.M., se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al P.M.; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato.</p>
Normativa di riferimento	<p>Art. 141 Disp. Att. c.p.p. (D.L.gs. 271/89) e art. 162 e 162 bis c.p.</p>
Chi può richiederlo	<p>L'imputato che ne abbia interesse o il suo difensore</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>Entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto penale, l'imputato con l'atto di opposizione può richiedere al Giudice di esser ammesso all'oblazione se ricorrono i presupposti di legge di cui sopra, presentando apposita domanda di oblazione all'Ufficio del G.I.P.</p> <p>Con l'ordinanza di ammissione all'oblazione, il Giudice titolare del procedimento fissa la somma da versare entro un termine e ne fa dare notizia al richiedente, il quale potrà assumere informazioni in cancelleria sulla quantificazione esatta delle spese processuali.</p> <p>Una volta ricevuto l'avviso di ammissione all'oblazione, l'interessato o persona da lui delegata, ritira in cancelleria la "distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente i dati del procedimento, la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione, le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa; le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modulo di versamento.</p> <p>Il pagamento viene effettuato utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate), presso uno dei seguenti sportelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Postale; • Banca/Istituto di credito. <p>Una volta eseguito il versamento, l'interessato deve depositare presso la cancelleria del Giudice titolare una delle copie del modello F23 con la data di accettazione e il timbro dell'istituto bancario/ufficio presso il quale è stato eseguito il pagamento. Le informazioni relative allo stato del procedimento si chiedono alla cancelleria del Giudice titolare del procedimento. Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l'azione penale nei confronti dell'imputato emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l'estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al P.M. per le determinazioni di sua competenza (quest'ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiederà al Giudice l'archiviazione del procedimento). Le copie delle sentenze si richiedono all'Ufficio sentenze G.I.P.</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA PENALE

Dove si richiede	Cancelleria del Giudice titolare del procedimento per le informazioni relative allo stato del procedimento. Cancelleria G.I.P./G.U.P. oppure Cancelleria penale per la fase dibattimentale.
Costi	Esente
Modulistica	Sezione Modulistica Penale - Modulo 2

3.3.4 Opposizione al decreto penale di condanna

Cos'è	<p>Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l'art. 53 L. 689/81 in relazione all'art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando € 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di detenzione.</p> <p>Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.</p> <p>Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto l'imputato può proporre opposizione al decreto penale con dichiarazione da depositare nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l'interessato si trova.</p> <p>Nel promuovere opposizione a norma degli artt. 461 e 557 c.p.p. l'imputato può richiedere al Giudice:</p> <ul style="list-style-type: none">• il giudizio immediato - il Giudice emette decreto a norma degli art. 456 c.p.p. fissando il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente competente;• il giudizio abbreviato - il Giudice fissa con decreto l'udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti;• l'applicazione della pena su richiesta, rito speciale che prevede l'accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrorare - il Giudice fissa con decreto l'udienza davanti a sé dandone avviso alle parti. <p>Qualora il Pubblico Ministero non presti il proprio consenso, ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il Giudice emette decreto di giudizio immediato come indicato al punto 1. Il Giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere uno dei provvedimenti di cui sopra.</p>
--------------	--

	<p>Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale è bene sapere che nel giudizio conseguente all'opposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imputato non potrà mai più richiedere riti alternativi, né presentare domanda di oblazione; • il Giudice in sede di giudizio potrà applicare una misura anche diversa e più grave rispetto a quella fissata nel decreto penale e revocare eventuali benefici già concessi.
Normativa di riferimento	Artt. 461 e 557 c.p.p.
Chi può richiederlo	L'imputato, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato
Come si richiede e documenti necessari	<p>Bisogna presentare la dichiarazione di opposizione in cancelleria, indicando nell'istanza, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli estremi del decreto di condanna; • la data del decreto di condanna; • il Giudice che ha emesso il decreto. <p>Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può riservarsi di nominare un difensore di fiducia o rimettersi a quello d'ufficio.</p>
Dove si richiede	Cancelleria G.I.P. ufficio decreti penali
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Marca da bollo di € 3,68 in caso di richiesta del certificato di deposito
Modulistica	Sezione Modulistica Penale - Modulo 3

3.3.5 Pagamento del decreto penale

Cos'è	<p>Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva.</p> <p>Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.</p>
--------------	---

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA PENALE

Cos'è	<p>Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l'art. 53 L. 689/81 in relazione all'art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando € 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di detenzione. La pena può essere convertita in lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, c.9, del codice della strada per i reati ivi previsti.</p> <p>Per il pagamento si deve attendere la cartella esattoriale, che perviene dopo alcuni mesi dalla data di esecutività del decreto (15 giorni dalla notifica se non viene opposto).</p> <p>Se si paga entro 60 giorni dall'arrivo della cartella il totale da pagare è dato da pena pecuniaria + diritti di notifica (€ 5,88); se si paga oltre i 60 giorni l'importo aumenta per spese di esecuzione e interessi di mora. Se si vuole pagare prima dell'arrivo della cartella esattoriale (c.d. pagamento spontaneo) si può fare attraverso la compilazione del modello F23, ma si deve essere autorizzati. A tal fine si deve presentare un'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none">• presso l'Ufficio G.I.P. decreti penali, se prima dell'esecutività (prima dei 15 giorni dalla notifica);• presso l'Ufficio Recupero Crediti, se dopo l'esecutività (dopo i 15 giorni dalla notifica).
Normativa di riferimento	Artt. 459 e segg. c.p.p.
Chi può richiederlo	L'imputato, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Decorsi i termini per proporre opposizione (15 giorni dalla notifica) il pagamento potrà essere effettuato utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate) a mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none">• ufficio postale;• sportello bancario. <p>NB. l'istanza e il pagamento della pena non sospendono l'iscrizione a ruolo che potrà essere evitata unicamente consegnando il modello F23 "pagato".</p> <p>Quindi, al fine di evitare l'avvio della procedura amministrativa per il recupero del credito da parte dello Stato con annesse spese a carico del destinatario della cartella esattoriale, una volta eseguito il pagamento della sanzione con le modalità sopra indicate, è necessario depositare in cancelleria, o trasmettere a mezzo posta ordinaria, l'originale di una delle due distinte di versamento rilasciate all'interessato (copia del Modello F23 con il timbro della banca/ufficio postale presso il quale è stato eseguito il pagamento). Si consiglia l'utilizzo dell'apposita missiva inserita nella sezione modulistica.</p>

Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Presso l'Ufficio G.I.P. decreti penali, se prima dell'esecutività (prima dei 15 giorni dalla notifica); • presso l'Ufficio Recupero Crediti, se dopo l'esecutività (dopo i 15 giorni dalla notifica).
Costi	Esente da Contributo Unificato
Modulistica	Sezione Modulistica Penale - Moduli 4 e 4bis

3.3.6 Permesso di colloquio con persona detenuta

Cos'è	<p>Fino alla sentenza di 1° grado i permessi di colloquio con imputati in stato di custodia cautelare vengono concessi ai parenti del detenuto dal Giudice che procede, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari; • dal Giudice per le indagini preliminari dopo la conclusione delle indagini e prima dell'invio degli atti al dibattimento; • dal Tribunale e/o dalla Corte d'Assise durante la fase dibattimentale. <p>Dopo la sentenza di 1° grado i permessi di colloquio sono concessi dal Direttore dell'istituto penitenziario presso il quale si trova ristretto il detenuto.</p> <p>I parenti e affini fino al secondo grado e/o persone conviventi (stato di convivenza documentato o autocertificato) possono ottenere, salvo specifiche esigenze cautelari valutate dall'A.G., permessi permanenti; tutti gli altri devono richiedere al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta.</p>
Normativa di riferimento	Art. 18 dell'ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n.354); Art. 37 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).
Chi può richiederlo	Chiunque ne abbia interesse
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere depositata apposita richiesta, in carta libera, presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la segreteria della Procura (Pubblico Ministero), nella fase delle indagini preliminari; • la cancelleria G.I.P./G.U.P., dopo la conclusione delle indagini (dopo la richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a giudizio, giudizio immediato, applicazione pena, giudizio abbreviato).

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA PENALE

Come si richiede e documenti necessari	<p>La cancelleria del Giudice adibito, nella fase dibattimentale (nel corso del giudizio ordinario, giudizio immediato, giudizio per direttissima, giudizio a seguito di citazione diretta).</p> <p>Deve essere presentato il proprio documento d'identità e eventualmente nella domanda devono essere specificato l'eventuale grado di parentela con il detenuto.</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Segreteria della Procura• Cancelleria G.I.P./G.U.P.• Cancelleria del Giudice adibito
Costi	Esente da Contributo Unificato
Modulistica	Sezione Modulistica Penale - Modulo 5

3.3.7 Restituzione corpi di reato

Cos'è	<p>È la richiesta di restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale e custoditi presso l'Ufficio Giudiziario o presso terzi.</p>
Chi può richiederlo	<p>La persona indicata nel provvedimento del Giudice quale avente diritto.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>Per la restituzione di beni custoditi presso l'ufficio corpi di reato, il richiedente deve presentare:</p> <ul style="list-style-type: none">• la copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione e il documento d'identità del richiedente;• l'esibizione da parte dell'interessato della licenza di valido porto d'armi (in caso di restituzione di armi). <p>Nel caso in cui non la persona non sia in possesso della licenza di valido porto d'armi, perché scaduta, l'avente diritto potrà ritirare l'arma accompagnato da una terza persona di fiducia, purché munita di valido porto d'armi e documento d'identità (solo nell'ipotesi di armi per uso caccia, sportivo o scenico).</p> <p>Nel caso in cui l'avente diritto alla restituzione non abbia la possibilità di farsi accompagnare da altra persona con le modalità sopra descritte, ovvero trattasi di armi non da caccia o sportive (quindi armi comuni da sparo per uso difesa personale quali le pistole o i revolver), questi dovrà munirsi di apposito nulla osta al trasporto che viene rilasciato dall'Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale - Sezione Armi e Esplosivi - presso la Questura, previa esibizione del provvedimento del Giudice di dissequestro e restituzione.</p>

	<p>Per la restituzione di beni custoditi presso terzi, l'avente diritto deve recarsi presso il custode per il ritiro del bene munito della copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione, nonché del relativo avviso dell'Ufficio Corpi di Reato competente e documento d'identità.</p>
Costi	<p>Esente da costi, per i beni custoditi presso il Tribunale.</p> <p>Relativamente ai beni in custodia presso terzi, la restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese di custodia e di conservazione, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, revoca del sequestro a seguito di riesame oppure che l'avente diritto sia persona diversa dall'indagato o imputato. Le spese sono in ogni caso a carico dell'avente diritto per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. Le relative tariffe sono stabilite dal D.M. 2 settembre 2006, n. 265 (richiamato dall'art. 59 T.U. n.115/2002).</p>

3.3.8 Informazioni per il testimone

Cos'è	<p>La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal Giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.</p> <p>Nel caso in cui per il giorno dell'udienza i cui si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell'impedimento. In tal caso, se il Giudice riterrà fondato l'impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.</p> <p>L'art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.</p> <p>Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l'accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.</p> <p>Il testimone ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste.</p> <p>L'art. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa.</p>
--------------	--

Chi può astenersi	<p>Alcuni soggetti possono astenersi dal testimoniare:</p> <ul style="list-style-type: none">• i prossimi congiunti dell'imputato (art.307, c.4 c.p.) che hanno la facoltà e non l'obbligo di testimone salvi i casi disposti dall'art.199, c.1 c.p.p.;• gli ecclesiastici cattolici e i ministri delle confessioni i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.200 c.p.p.);• gli avvocati, i notai, i medici e tutte le categorie tenute a osservare il segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.200 c.p.p.);• i pubblici ufficiali sulle materie coperte dal segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.201 c.p.p.), politico o militare.
Sanzioni	<p>Il testimone renitente o reticente si macchia di un reato punito con la reclusione. Il testimone non può essere arrestato in udienza. Se il testimone ritratta il falso o afferma il vero prima che la sentenza sia stata pronunciata viene dichiarato non punibile. Non è punibile chi commette falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da una condanna penale (art. 384 c.p.).</p>
Indennità e rimborsi	<p>Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl. Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni a ottenere un'indennità.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l'Ufficio Giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l'Ufficio Giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno;• ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno;• a testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità;

	<ul style="list-style-type: none"> • agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni; • ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza. <p>Le indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte a domanda.</p> <p>Gli interessati devono presentare la domanda all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.</p>
Modulistica	Sezione Modulistica Penale - Moduli 6 e 7

3.4 EREDITÀ E SUCCESSIONI

3.4.1 Apposizione e rimozione dei sigilli (su beni ereditati)

Cos'è	<p>L'apposizione dei sigilli è una procedura di natura cautelare e provvisoria, che può essere richiesta, al momento del decesso di una persona, per identificare e conservare i beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell'eventuale futuro riconoscimento e della salvaguardia dell'interesse di tutti coloro che vantano diritti legati all'eredità.</p> <p>I beni dell'asse ereditario possono essere salvaguardati tramite l'apposizione dei sigilli quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • restano incustoditi dopo il decesso di una persona; • sono in possesso di persone estranee alla successione o solo di alcuni degli eredi aventi diritto. <p>Successivamente, con la procedura di rimozione vengono tolti i sigilli presenti sui beni ereditati, a patto che siano trascorsi almeno 3 giorni dalla loro apposizione. In casi eccezionali il Giudice può comunque anticipare la rimozione con decreto motivato.</p> <p>È possibile fare opposizione alla rimozione dei sigilli, attraverso un ricorso al Giudice o inserendo una dichiarazione nel processo verbale di apposizione. Il Giudice provvederà con ordinanza non impugnabile.</p>
--------------	---

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | EREDITÀ E SUCCESSIONI

Normativa di riferimento	Artt. 456 e segg. c.c.; artt. 752 e segg. c.p.c.; artt. 762 e segg. c.p.c.
Chi può richiederlo	<p>L'apposizione può essere richiesta dall'esecutore testamentario, gli eredi, i creditori, chi coabitava col defunto, chi al momento della morte della persona era addetta al suo servizio, dal P.M. (disposta d'ufficio se il coniuge o tutti gli eredi sono assenti dal domicilio, se ci sono tra gli eredi dei minori o degli interdetti privi di tutore; se il defunto rivestiva particolari cariche pubbliche).</p> <p>La rimozione può essere richiesta dagli eredi, dall'esecutore testamentario, dai creditori. Se tra gli eredi figurano incapaci o minori non emancipati, per la rimozione bisognerà aspettare la nomina di un tutore o di un curatore speciale.</p> <p>Per questo servizio non è richiesta l'assistenza di un legale.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere depositata l'istanza presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none">• il certificato di morte in carta libera;• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fatta in Comune), dalla quale risulti chi sono i chiamati alla successione;• la copia conforme del testamento (se esistente) in bollo. <p>Nei comuni in cui non ha sede il Tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal Giudice di Pace.</p> <p>Il Tribunale si pronuncia con un decreto che dispone l'apposizione dei sigilli sui beni. All'apposizione dei sigilli procede un funzionario nominato dal Tribunale.</p> <p>Se le porte sono chiuse o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il Giudice può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.</p> <p>Delle cose che possono deteriorarsi, il Giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario. Per la conservazione dei beni sigillati il Giudice nomina un custode.</p> <p>Dopo almeno tre giorni dall'apposizione dei sigilli se ne può richiedere la rimozione. Per il verbale di rimozione dei sigilli e le modalità di presentazione dell'istanza si segue la stessa procedura del verbale di apposizione (stessi documenti da allegare, stesso Tribunale). Dopo la decisione del Giudice, un ufficiale nominato si occuperà della rimozione dei sigilli, a meno che l'inventario non sia necessario (in quel caso a occuparsene sarà il cancelliere del Tribunale, o il cancelliere del Giudice di Pace laddove il Comune in questione non sia sede di Tribunale).</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto

Costi	<p>I costi per la domanda di apposizione di sigilli sono gli stessi della domanda di rimozione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 85,00 • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23 <p>Se, oltre alla rimozione dei sigilli si richiede la redazione dell'inventario la tassa di registrazione € 200,00 è unica (verbale di rimozione e inventario).</p> <p>Compenso per il custode di € 2,58 al giorno per ogni giorno di custodia (tariffa determinata per consuetudine) dalla data di apposizione a quella di rimozione.</p>
--------------	---

3.4.2 Inventario

Cos'è	<p>Gli eredi e i creditori possono chiedere al Tribunale la descrizione dei beni, crediti e debiti appartenenti alla persona deceduta. L'inventario rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte.</p> <p>L'inventario è obbligatorio nel caso si intenda accettare l'eredità con beneficio di inventario e deve essere compiuto nei tre mesi dall'apertura della successione (corrispondente alla data della morte) se l'accettante è in possesso dei beni ereditari (altrimenti l'accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto).</p> <p>Per chi non è in possesso dei beni appartenenti al defunto l'accettazione con beneficio di inventario può essere fatta nel termine di dieci anni dalla morte. In questo caso l'inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data dell'accettazione.</p> <p>In ogni caso se è impossibile concludere l'inventario entro il termine dei tre mesi può essere concessa una proroga. La richiesta motivata deve essere depositata prima della scadenza del termine.</p>
Normativa di riferimento	Artt. 769 e segg. c.p.c.
Chi può richiederlo	Le persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli, ossia i creditori, gli eredi o l'esecutore testamentario.

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | EREDITÀ E SUCCESSIONI

Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere presentata domanda presso la cancelleria del Tribunale nel cui territorio si è aperta la successione (è avvenuto il decesso). L'istanza deve contenere l'autocertificazione circa l'esistenza di chiamati alla successione che può supplire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere corredata:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal certificato di morte in carta semplice;• dalla copia conforme in bollo del testamento, se esistente;• dalla nota di iscrizione a ruolo. <p>Il Tribunale in composizione monocratica provvederà emettendo un decreto per autorizzare all'inventario, che di regola è eseguito da un notaio scelto dal Tribunale o dal defunto mediante testamento.</p> <p>Nel caso in cui non sia stato già designato nel testamento del defunto, è il Tribunale a nominare un Pubblico Ufficiale che svolga le operazioni di inventario, che può essere un cancelliere o un notaio. Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.</p> <p>Una volta effettuato l'inventario, l'atto è depositato in cancelleria e trasmesso all'Ufficio del Registro per la registrazione (per cui è necessario effettuare il versamento dell'Imposta di Registro).</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 85,00• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica• Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23• Due marche da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate dell'inventario <p>A seguito dell'inventario, il Giudice quantifica la parcella del Pubblico Ufficiale che è a carico delle parti.</p>

3.4.3 Rinuncia all'eredità

Cos'è	<p>La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti (in tal caso, dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante). In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal notaio o effettuata dal cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta.</p>
--------------	---

	<p>Con la dichiarazione di rinuncia, il chiamato all'eredità fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, nè egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.</p> <p>È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l'eredità. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a una condizione o a un termine, né può essere limitata solo a una quota parte dell'eredità stessa.</p> <p>La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunciante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.</p> <p>Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva.</p>
Normativa di riferimento	Artt. 321, 374, 394, 519 e segg. c.c.
Chi può richiederlo	Gli eredi, i genitori o il tutore se la rinuncia viene fatta per minori, interdetti e inabilitati (in questo caso è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore).
Come si richiede e documenti necessari	<p>La rinuncia all'eredità si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto). In questo caso l'interessato deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento munito dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il certificato di morte (in carta libera); • il certificato ove risulta l'ultima residenza o domicilio del defunto; • il documento di identità valido e codice fiscale del rinunciante; • la copia del codice fiscale del defunto e del richiedente; • la copia autentica dell'eventuale testamento; • la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilite. <p>La documentazione può essere presentata anche solo da un erede. Per la formalizzazione e firma dell'atto è invece necessaria la presenza di tutti gli eredi che devono rinunciare.</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | EREDITÀ E SUCCESSIONI

Come si richiede e documenti necessari	<p>La domanda può essere presentata entro:</p> <ul style="list-style-type: none">• tre mesi dal decesso (se si è in possesso di beni ereditari);• dieci anni, ovvero fino alla prescrizione del diritto (se non si è in possesso dei beni ereditari). <p>È inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto. È, inoltre, opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della dichiarazione di successione o comunque prima di dividere l'eredità.</p> <p>È possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme). Tutti i rinuncianti devono comparire personalmente; in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile a uno dei rinuncianti.</p> <p>Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare nello stesso giorno il versamento di € 200,00 con MOD. F23 per il pagamento dell'imposta di registro (una per ogni rinunciante). La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria, la quale provvederà subito all'inoltro del relativo fascicolo all'Ufficio del Registro per la registrazione della rinuncia.</p> <p>Dopo almeno dieci giorni dall'avvenuta registrazione sarà possibile ritirare una copia conforme all'originale dell'atto di rinuncia.</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo del decesso del defunto
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• Due marche da bollo da € 16,00 (una per la rinuncia e una per il ritiro dell'atto)• Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione (una per ogni rinunciante), da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23• Diritti di Copia (per le copie dell'atto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)• Marca da bollo da € 10,62 per diritti di cancelleria (€ 31,86 se richiesta con urgenza)
Modulistica	<ul style="list-style-type: none">• Nota di iscrizione a ruolo• Modulo di richiesta copie dell'atto di rinuncia

3.4.4 Accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario

Cos'è	<p>L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con il beneficio d'inventario.</p> <p>L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, con la conseguenza che l'erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto (cioè solo con il patrimonio del defunto).</p> <p>Questa procedura è obbligatoria se l'erede è un minore, se è stato interdetto o inabilitato, se è sottoposto ad amministrazione di sostegno o se si tratta di una persona giuridica. In tal caso è necessario acquisire prima l'autorizzazione del Giudice Tutelare.</p>
Normativa di riferimento	Artt. 321, 374, 394, 470 e segg. c.c.
Chi può richiederlo	Gli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta.
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo di decesso del defunto).</p> <p>In questo caso l'interessato deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• il certificato di morte (in carta libera);• il certificato ove risulta l'ultima residenza o domicilio del defunto;• il documento di identità valido e codice fiscale del rinunciante;• il codice fiscale del defunto;• la copia autentica dell'eventuale testamento registrato;• la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilite. <p>La dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario deve essere preceduta o seguita dall'inventario (necessario per accertare la consistenza dell'eredità), per la cui formazione l'interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto di designazione del pubblico ufficiale.</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | EREDITÀ E SUCCESSIONI

Come si richiede e documenti necessari	<p>Se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari, l'inventario deve essere fatto nei tre mesi dall'apertura della successione (salvo proroga), altrimenti decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice. In questo caso è anche opportuno che faccia prima di tutto la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario, perché l'erede ha 40 giorni di tempo dal compimento dell'inventario per accettare o rinunciare: in mancanza si considera erede puro e semplice.</p> <p>Il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l'inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Anche in questo caso, se, invece, viene fatto prima l'inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell'inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.</p> <p>Chiunque ha interesse può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunciare.</p> <p>La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri (anche se l'inventario è chiesto da altro chiamato).</p> <p>L'erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio; per i beni mobili, l'autorizzazione è necessaria per cinque anni.</p> <p>Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 294,00 con MOD. F23 per il pagamento dell'imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria, la quale provvederà subito all'inoltro del relativo fascicolo all'Ufficio del Territorio per la trascrizione dell'atto (obbligatoria anche se nella massa ereditaria non vi sono beni immobili).</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo di decesso del defunto
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• Due marche da bollo da € 16,00 (una per il verbale di accettazione e una per il ritiro della copia per la trascrizione)• Marca da bollo da € 10,62 per diritti di cancelleria (€ 31,86 per il ritiro urgente della copia)• Imposta di registro di € 294,00 (€ 200,00 per imposta ipotecaria, € 59,00 di bolli forfettizzati e € 35,00 di tassa ipotecaria) per la trascrizione dell'atto all'Ufficio del Territorio <p>Per le onlus vi è esenzione dai bolli.</p>

3.4.5 Accettazione/rinuncia della nomina di esecutore testamentario

Cos'è	<p>Chi fa testamento può nominare uno o più esecutori testamentari (può essere anche un erede, salvo non sia minore, interdetto o inabilitato), il quale cura che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.</p> <p>Questo può avvenire per esempio se il testatore non ha fiducia nell'erede, soprattutto quando l'interesse di quest'ultimo è in contrasto con alcune disposizioni del testamento a carattere particolare o per la presenza di contrasti tra gli aventi diritto all'eredità o l'esistenza di obiettive difficoltà nell'esecuzione delle volontà del testatore.</p> <p>L'accettazione o la rinuncia della nomina di esecutore testamentario deve risultare da dichiarazione resa in Tribunale.</p> <p>L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.</p> <p>Se sono nominati più esecutori testamentari essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a sé stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.</p> <p>L'Autorità Giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.</p> <p>L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno. Su istanza di ogni interessato, l'Autorità Giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.</p>
Normativa di riferimento	Artt. 700 e segg. c.c.
Chi può richiederlo	Chi è stato nominato esecutore testamentario
Come si richiede e documenti necessari	<p>La nomina dell'esecutore testamentario può essere fatta solo con l'atto di ultima volontà.</p> <p>L'accettazione e la rinuncia della nomina può essere fatta solo tramite dichiarazione resa presso la cancelleria del Tribunale competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto, previo appuntamento. Devono essere allegati i seguenti documenti:</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | EREDITÀ E SUCCESSIONI

Come si richiede e documenti necessari	<ul style="list-style-type: none">• il certificato di morte in carta libera;• la copia conforme del testamento con gli estremi della registrazione;• il codice fiscale del defunto e dell'esecutore testamentario;• il documento di identità in corso di validità. <p>Nel caso di accettazione, dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 200,00 con MOD. F23 per il pagamento dell'imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria, la quale provvederà subito all'inoltro del relativo fascicolo all'Ufficio del Registro per la registrazione dell'accettazione.</p> <p>Per la rinuncia alla carica di esecutore testamentario non è dovuta la tassa di registrazione.</p> <p>Si può chiedere la copia conforme dell'atto di rinuncia o di accettazione. Nel caso in cui l'accettante non possa provvedere personalmente al ritiro della copia conforme del verbale di accettazione occorre segnalare alla cancelleria il nome della persona delegata.</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo di decesso del defunto
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• Marche da bollo da € 16,00 (per la copia dell'atto)• Marca da bollo di € 10,62 per diritti di cancelleria (31,86 per il ritiro urgente)• Diritti di copia (per le copie dell'atto) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia)

3.4.6 Eredità giacente

Cos'è	<p>È una procedura che viene avviata nel caso in cui l'eredità non sia stata accettata per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica. A tal fine è prevista la nomina del curatore dell'eredità che ha il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento dell'accettazione o, in mancanza, fino alla devoluzione allo Stato.</p> <p>Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal Tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.</p>
--------------	--

Normativa di riferimento	Artt. 528 e segg. c.c.; artt. 781 e segg. c.p.c.
Chi può richiederlo	Chi ha un interesse da far valere. Il Tribunale può anche procedere d'ufficio.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere presentato presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il decesso un ricorso scritto, debitamente compilato e motivato, corredato della necessaria documentazione comprovante quanto dichiarato e allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nota di iscrizione a ruolo; • certificato di morte del defunto; • codice fiscale del defunto; • libretto di risparmio al portatore intestato all'eredità giacente (nome e cognome del defunto) di € 520,00. <p>Il decreto di nomina del curatore, emesso dal Tribunale in composizione monocratica, è iscritto a cura del cancelliere, nel registro delle successioni.</p> <p>Il curatore deve prestare giuramento di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità; successivamente è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità.</p> <p>Entro trenta giorni dall'inventario dovrà procedere alla vendita dei beni mobili; per ciò che riguarda i beni immobili, potrà essere autorizzato alla vendita solo in caso di necessità o evidente utilità.</p> <p>Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal Tribunale, compreso il pagamento dei debiti ereditati e dei legati.</p> <p>Se qualcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità. Il curatore cessa dall'incarico al momento dell'accettazione dell'eredità. Il decreto che dichiara la chiusura dell'eredità giacente è soggetto all'imposta di registro.</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo in cui è avvenuto il decesso
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 85,00 • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Diritti di Copia (per le copie dell'atto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia) • Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione dell'inventario, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23

3.4.7 Dichiarazione di assenza

<p>Cos'è</p>	<p>Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l'assenza dello scomparso. La dichiarazione di assenza, indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso, comporta l'apertura del testamento dell'assente, l'immissione degli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti dell'assente e il temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni, delle quali la morte dell'assente produrrebbe la liberazione. L'immissione del possesso temporaneo dei beni, non attribuisce la titolarità dei beni dell'assente, ma solo l'amministrazione dei beni stessi, la rappresentanza dell'assente in giudizio e il godimento delle rendite.</p>
<p>Normativa di riferimento</p>	<p>Artt. 48 e segg. c.c. e artt. 721 - 722 c.p.c. e 190 disp. att. c.p.c</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso.</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>La domanda si propone con ricorso presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. Nel ricorso devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre, inoltre, allegare al ricorso l'atto di nascita, il certificato di residenza e il certificato di irreperibilità dello scomparso.</p> <p>Il Presidente del Tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o a un Giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Il decreto è comunicato al Pubblico Ministero.</p> <p>La dichiarazione di assenza è pronunciata con sentenza, che deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull'originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione. Deve inoltre essere annotata in margine all'atto di nascita e all'atto di matrimonio.</p> <p>Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del Pubblico Ministero, ordinerà l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente.</p>

	<p>Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge.</p> <p>È obbligatorio, inoltre, l'intervento di un avvocato (art. 82 c.p.c.)</p>
Dove si richiede	Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd Tabella dei Diritti di Copia) • Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia • Spese per la pubblicazione della sentenza su due giornali e sulla G.U. • Spese per la rappresentanza legale

3.4.8 Dichiarazione di morte presunta

Cos'è	<p>Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l'ultima notizia dell'assente, il Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su domanda degli interessati, può dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima sua notizia.</p> <p>L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Inoltre, la dichiarazione di morte presunta permette al coniuge di contrarre nuovo matrimonio e comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi.</p> <p>La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.</p>
Normativa di riferimento	Artt. 58 e segg. c.c., artt. 726 c.p.c. e 190 att. c.p.c.

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | EREDITÀ E SUCCESSIONI

Chi può richiederlo	<p>Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>La domanda si propone con ricorso presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. Nel ricorso devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre, inoltre, allegare al ricorso l'atto di nascita, il certificato di residenza e il certificato di irreperibilità dello scomparso.</p> <p>La domanda deve essere pubblicata, per due volte consecutive, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale e su due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.</p> <p>Il Presidente del Tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o a un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Il decreto è comunicato al Pubblico Ministero.</p> <p>La dichiarazione di morte presunta è pronunciata con sentenza, che deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull'originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione.</p> <p>La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita dello scomparso (art. 731 c.p.c.). Deve, inoltre, essere annotata in margine all'atto di nascita e all'atto di matrimonio. È obbligatorio l'intervento di un avvocato (art. 82 c.p.c.).</p>
Dove si richiede	<p>Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica• Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)• Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia• Spese per la pubblicazione della sentenza su due giornali e sulla G.U.• Spese per la rappresentanza legale

3.4.9 Registro generale dei testamenti

Cos'è	<p>Il Registro generale dei testamenti consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all'estero. Attraverso il Registro può essere chiesto infatti al competente organismo di uno Stato estero aderente alla Convenzione internazionale di Basilea il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà iscritti in quell'organismo, relativi a persona deceduta.</p> <p>Gli Stati che sino a oggi hanno ratificato la Convenzione sono, oltre l'Italia: Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania.</p> <p>Gli interessati possono richiedere al Registro generale dei testamenti la certificazione delle iscrizioni risultanti a nome della persona defunta e l'indicazione dell'archivio notarile distrettuale presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio sia cessato.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>La richiesta al Registro, sulla quale va apposta una marca da bollo da € 14,00 può riguardare contestualmente:</p> <ul style="list-style-type: none">• uno o più certificati sulle iscrizioni contenute nel Registro stesso;• uno o più certificati sulle iscrizioni esistenti nell'organismo competente di uno o più degli Stati suddetti. <p>Occorre allegare alla richiesta un certificato di morte in carta semplice, in originale o copia autentica (o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o copia della sentenza dichiarativa di morte presunta).</p> <p>Sono ammesse l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso devono essere utilizzati i moduli riportati nella sezione moduli di questa scheda e i tempi di rilascio del certificato possono allungarsi.</p> <p>Per i certificati degli organismi esteri è necessario un certificato di morte o altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato Estero.</p>
Dove si richiede	<p>La richiesta di rilascio di certificazione delle iscrizioni presenti nel Registro generale dei testamenti o presso il competente organismo di uno Stato estero aderente alla Convenzione internazionale di Basilea (Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania) può essere effettuata:</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE

	<ul style="list-style-type: none">• direttamente presso la sede del Registro, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13;• per corrispondenza;• presso uno degli archivi notarili distrettuali presenti sul territorio, che la inoltrerà al Registro. <p>La sede del Registro generale dei testamenti è in Via Padre Semeria, 95 – 00154 Roma</p>
Costi	<p>Per ogni certificato rilasciato dal Registro è dovuto l'importo di € 19,78 (tassa fissa € 5,16; valori bollati € 14,62) e per ogni certificato richiesto presso l'organismo competente di uno Stato estero è dovuto l'importo di € 28,00. Se invece si vuole ricevere il certificato per corrispondenza, si dovrà versare anche uno dei seguenti importi, a seconda del tipo di servizio postale con il quale, a scelta del richiedente, il Registro provvederà alla spedizione del certificato:</p> <ul style="list-style-type: none">• € 0,60 con posta prioritaria;• € 2,80 con posta raccomandata;• € 5,30 con posta assicurata. <p>Ad esempio, se il richiedente ha scelto la posta raccomandata, il versamento complessivo dovrà essere pari a € 22,58.</p> <p>L'ufficio suggerisce l'utilizzo, quanto meno, della posta raccomandata.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">• in contanti, direttamente presso la sede del registro• con bollettino di conto corrente postale n. 17596008, intestato al Registro generale dei testamenti - Via Padre Semeria 95, 00154 Roma• mediante bonifico bancario o postale sullo stesso conto corrente postale, utilizzando i seguenti estremi: Intestazione - Registro generale dei testamenti; Indirizzo - Via Padre Semeria, 95 (00154) Roma; Codice BIC - B P P I I T R R X X X; Codice IBAN - IT 08 K 07601 03200 000017596008

3.5 TITOLI DI CREDITO – ASSEGNI E CAMBIALI

3.5.1 Ammortamento di assegni – Smarriti, sottratti o distrutti

Cos'è	<p>Nel caso in cui un titolo di credito (es. assegno, libretto, cambiale) sia smarrito, distrutto o rubato se ne deve chiedere l'ammortamento. Con la procedura dell'ammortamento si priva il titolo della validità verso terzi e si ottiene un decreto che ne autorizza il pagamento o il suo duplicato.</p> <p>L'ammortamento non è previsto per gli assegni bancari e i vaglia postali non trasferibili, ma il beneficiario può ottenere un duplicato dell'assegno a proprie spese dopo 20 giorni dalla denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo a chi ha sottoscritto l'assegno e alla banca che deve effettuare il pagamento (presentando copia della denuncia e sempre che non sia stato già pagato).</p>
Normativa di riferimento	Artt. 2006-2016-2027 c.c.; R.D. 1736/1933; R.D. n.1669/1933; L. 948/1951
Chi può richiederlo	Chi aveva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato. L'ammortamento dell'assegno circolare può essere richiesto anche dall'istituto che lo ha emesso.
Come si richiede e documenti necessari	<p>La richiesta di ammortamento deve essere indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo dove il titolo è pagabile. In alternativa è competente il Tribunale:</p> <ul style="list-style-type: none">• del luogo di residenza di chi fa la richiesta (per la cambiale, il vaglia cambiario, l'assegno bancario);• del luogo in cui ha una sede l'istituto di credito che ha emesso il titolo (per gli assegni circolari, il vaglia postale trasferibile, libretti, certificati o fondi comuni di investimento). <p>Nella richiesta da depositare in cancelleria devono essere indicati i requisiti del titolo (se in bianco, quelli sufficienti a identificarlo), tutti gli elementi necessari a far capire che il richiedente ha davvero il diritto di ottenere il pagamento o il duplicato del titolo e le circostanze nelle quali si è perso o distrutto.</p> <p>All'istanza devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none">• la nota di iscrizione a ruolo;• la denuncia di smarrimento a Polizia e/o Carabinieri;• la prova di avvenuta comunicazione di smarrimento presentata all'Istituto di Credito emittente (che deve avvenire con raccomandata o altro mezzo che certifichi l'avvenuta comunicazione).

Per i titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore (libretti o certificati) deve essere portata copia dell'istanza di ammortamento con il timbro di avvenuto deposito all'Istituto che ha rilasciato il titolo.

Il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara inefficace il titolo e autorizza la banca a rilasciare il duplicato o ne autorizza il pagamento (a seconda del titolo) decorsi 15 giorni (per l'assegno) o 30 giorni (per il vaglia cambiario o la cambiale) dalla notifica e dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (disposta per assegni, cambiali, azioni, polizze di carico), purché nel frattempo non venga fatta opposizione.

Il termine per il rilascio del duplicato dei libretti di risparmio e dei buoni fruttiferi deve essere superiore a 90 giorni e inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U. e/o affissione presso l'istituto emittente o una sua filiale, secondo quanto disposto dal Presidente nel decreto.

Il ricorrente deve chiedere due copie autentiche del decreto necessarie per provvedere alle notifiche (o alla consegna a mano):

- a uno dei più vicini stabilimenti della società emittente, la quale, a spese del ricorrente, ne darà comunicazione a tutti i recapiti presso i quali il titolo è pagabile;
- al traente e al trattario.

Se prevista (è sempre necessaria per certificati azionari, cambiali, assegni, polizze di carico), il richiedente deve curare anche la pubblicazione su G.U. (per informazioni su come pubblicare: <http://www.gazzettaufficiale.info/home>) per cui ha bisogno della fotocopia del decreto. Successivamente l'interessato deve portare fotocopia della G.U. in cancelleria (per il conteggio del periodo in cui è possibile fare opposizione).

Il detentore può proporre ricorso di opposizione al Tribunale di Cosenza che deve aver pronunciato l'ammortamento, comunicandolo a chi ha sottoscritto e/o a chi ha emesso il titolo e a chi ha richiesto l'ammortamento. Se l'opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.

Decorsi i termini per l'eventuale opposizione da parte del detentore, l'interessato deve chiedere al Ruolo Generale un certificato di non opposizione, portando in visione copia del decreto di ammortamento e l'originale della G.U. o la certificazione di affissione della banca.

Se l'opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l'opposizione) il richiedente deve chiedere in cancelleria il certificato di non interposta opposizione, portando in visione copia del decreto di ammortamento e l'originale della G.U. o la certificazione di affissione della banca. Il predetto certificato va portato in Banca per ottenere il duplicato o il pagamento del titolo.

Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 85,00 • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Costi di pubblicazione su G.U. di € 8,00 a riga • Due marche da bollo di € 16,00 (per il certificato di non interposta opposizione) • Una marca da bollo di € 3,68 per diritti di cancelleria (per il certificato di non interposta opposizione) • Diritti di Copia (per le copie del decreto del Presidente) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)
--------------	---

3.5.2 Riabilitazione del protestato

Cos'è	È un provvedimento emesso dal Tribunale per riabilitare il debitore che ha subito un protesto (atto con cui un pubblico ufficiale constata e dichiara che non è avvenuto il pagamento di un titolo di credito) e che ha pagato la somma indicata nel titolo che è stato protestato, a condizione che lo stesso debitore non abbia subito altri protesti nell'ultimo anno (quindi la domanda di riabilitazione può essere richiesta solo un anno e un mese dopo la data dell'ultimo protesto).
Normativa di riferimento	Legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 17 come modificato dall'art. 3 L. n. 235 e come modificato dall'art. 13 D.Lgs. 150/2011
Chi può richiederlo	L'interessato o un suo delegato, munito di delega con firma autenticata dal notaio o da pubblico ufficiale.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere presentata la domanda in carta semplice indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'interessato. Alla domanda, da depositare in cancelleria, devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nota di iscrizione a ruolo; • la fotocopia del documento d'identità e il codice fiscale dell'interessato; • il titolo protestato in originale, unitamente alla levata di protesto; • la documentazione che dimostri il pagamento del titolo, ad es. la dichiarazione di avvenuto pagamento con firma autenticata dal creditore (nel caso di più girate occorrono le dichiarazioni di pagamento di tutti i giratari) o la quietanza del titolo da richiedere in banca); • la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino gli estremi dei protesti levati a proprio carico e la data dell'ultimo protesto (può essere sostituita dalla Visura protesti aggiornata a 15 giorni e acquisibile in Camera di Commercio).

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | TITOLI DI CREDITO – ASSEGNI E CAMBIALI

Come si richiede e documenti necessari	<p>In mancanza dell'originale del titolo è necessario sporgere denuncia di smarrimento presso Carabinieri o Polizia, riportando nella stessa più dati possibili tesi a identificare il titolo e, se possibile, fotocopia del titolo rilasciata dalla banca. Inoltre, l'interessato, può tentare di recuperarne copia presso il notaio che ha levato il protesto.</p> <p>È possibile presentare una domanda unica per cancellare più titoli di credito protestati alla stessa persona.</p> <p>La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l'interessato ne viene a conoscenza per mezzo di comunicazione da parte della cancelleria, dove potrà recarsi per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della pubblicazione di esso sull'apposito bollettino. L'interessato, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione (10 giorni ante 6/10/2011 ex D.Lgs. 150/2011), viene invitato dalla C.C.I.A.A. a produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato di non interposta opposizione (in luogo del certificato di non interposta opposizione). La Camera di Commercio provvede poi alla verifica della dichiarazione sostitutiva presso la Corte d'Appello. A questo punto la pratica è conclusa e il protesto si può considerare come mai avvenuto.</p> <p>Contro il provvedimento di diniego di riabilitazione o contro il decreto di riabilitazione, l'interessato o chi ne abbia interesse può presentare opposizione alla Corte d'Appello, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione (60 giorni se risiede all'estero).</p> <p>Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato sul registro informatico dei protesti.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 85,00• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica• Diritti di Copia (per le copie autentiche del decreto del Presidente) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)

3.5.3 Riabilitazione Civili

Cos'è	<p>Il pubblico registro dei falliti non esiste più.</p> <p>Il Tribunale non applica più la procedura di riabilitazione in quanto l'istituto è stato abolito: le incapacità personali del fallito sono, infatti, collegate allo stato di fallito e vengono meno con la chiusura del fallimento.</p> <p>La persona che ne abbia interesse può comunque chiedere al Tribunale fallimentare la riabilitazione e la cancellazione dal Casellario Giudiziale.</p>
--------------	---

Normativa di riferimento	D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5; D.Lgs. 12 settembre 2007, n.169 e successive modificazioni
Chi può richiederlo	Chiunque sia interessato
Come si richiede e documenti necessari	L'interessato può presentare al Tribunale competente la domanda di riabilitazione in carta semplice sottoscritta.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 85,00 • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica

3.5.4 Cancellazione protesti in caso di usura

Cos'è	<p>La persona offesa dal delitto di usura può ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108.</p> <p>Il debitore che sia parte offesa del delitto di usura può presentare domanda di cancellazione al Presidente del Tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto.</p> <p>Il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto viene comunicato dalla cancelleria all'interessato. Lo stesso potrà richiedere copia conforme da presentare alla Camera di Commercio che provvederà alla sua pubblicazione sul bollettino protesti. Con ciò si conclude tale pratica e il protesto si può considerare come mai avvenuto.</p> <p>Nel caso però di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva, il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto perde effetto.</p>
Normativa di riferimento	Art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108
Chi può richiederlo	La persona interessata tramite il suo avvocato
Dove si richiede	La domanda per la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto deve essere presentata al Tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto.

3.6 ASSEVERAZIONI

Cos'è	<p>L'asseverazione è il giuramento reso dal perito o dal traduttore davanti al cancelliere di aver svolto bene e fedelmente il proprio incarico.</p> <p>Sono sottoposti a giuramento le perizie e le traduzioni, ovvero quegli elaborati scritti, relativi a questioni tecniche, che presuppongono in chi li ha redatti il possesso di cognizioni tecnico-scientifiche.</p>
Normativa di riferimento	R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366
Chi può richiederlo	Periti e traduttori iscritti all'Albo del Tribunale
Come si richiede e documenti necessari	<p>Il perito che ha redatto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere e firmare un apposito verbale dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli. Devono essere depositate in contemporanea anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• il documento di identità valido (carta d'identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);• la perizia o testo da tradurre e relativa traduzione (il testo da tradurre potrà essere in copia semplice o autentica o anche in originale, dipende dall'ente richiedente);• il verbale di giuramento (disposto dal Tribunale) compilato. <p>La perizia o traduzione asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del perito o traduttore: la data va riportata anche sul modulo di giuramento.</p> <p>La documentazione depositata viene vagliata e timbrata dal cancelliere.</p>
Dove si richiede	Ufficio iscrizione a ruolo
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Marca da bollo di € 16,00 ogni 4 facciate• Marche da bollo di € 0,52 per ogni allegato (se ce ne sono) a prescindere dal numero di pagine• Marche da bollo di € 1,37 se ci sono allegazioni omologhe• Marca da bollo di € 3,68 per diritti di cancelleria
Modulistica	Sezione Modulistica Amministrativa - Moduli 1 e 2

3.7 STAMPA

3.7.1 Registro periodici

Cos'è	<p>Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non viene registrato presso il Tribunale civile competente per territorio (sede dell'editore). È necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all'elenco speciale. Il direttore responsabile non deve essere investito di mandato parlamentare; altrimenti occorre la nomina di un vice direttore.</p> <p>Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai Tribunali civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicità regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualità. Sono considerate stampe tutte le riproduzioni realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici.</p> <p>L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.</p>
Normativa di riferimento	Legge 8 febbraio 1948, n. 47, Legge 5 agosto 1981, n. 416 modificata dalla Legge 7 marzo 2001, n. 62
Chi può richiederlo	Il proprietario o il legale rappresentante, se è una persona giuridica
Come si richiede e documenti necessari	<p>La richiesta di registrazione al Registro Stampa deve essere indirizzata al Presidente del Tribunale e sottoscritta dal proprietario, dall'editore e dal direttore responsabile (le tre cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona) di qualsiasi pubblicazione periodica a stampa, telematico e i tele e radio giornali.</p> <p>La firma può essere autenticata dall'impiegato del Comune, dal cancelliere o semplicemente allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Se la domanda è consegnata da persona delegata, le firme devono già essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro dipendente incaricato dal Sindaco.</p>

Come si richiede e documenti necessari

Dalla domanda devono risultare:

- nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza e codice fiscale del Proprietario, dell'Editore (colui che pubblica), se diverso da proprietario, del Direttore responsabile e indicazione della tipografia;
- titolo e sottotitolo, periodicità, sede, carattere, luogo di pubblicazione;
- tecnica di diffusione
 - se stampa: nome e indirizzo della tipografia
 - se giornale radio: nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente
 - se telegiornale: canale, nome dell'emittente, studi da cui si trasmette
 - se periodico telematico: nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica, allegando fotocopia del contratto e del decreto ministeriale).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- la nota di iscrizione a ruolo;
- l'autocertificazione in carta semplice di cittadinanza italiana (o comunitaria) e di godimento dei diritti civili del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile;
- l'autocertificazione di iscrizione all'Albo dei Giornalisti (con specifica della data di iscrizione, dell'elenco (pubblicisti, professionisti o speciale, allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all'Albo) e di inesistenza di mandato parlamentare, solo per il direttore responsabile;
- la fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale di proprietario, editore e direttore;
- l'attestazione di versamento della tassa sulle concessioni governative.

Se il proprietario e/o l'editore sono persone giuridiche (società o associazioni) è necessario allegare alla domanda anche:

- la copia autentica (in bollo) dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica;
- i documenti che provino la qualità di legale rappresentante della persona giuridica, ovvero visura della Camera di Commercio (per le imprese iscritte alla CCIAA) o la copia autentica dello statuto e verbali di assemblea riguardanti il conferimento degli incarichi (per le associazioni).

	<p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il proprietario è diverso dall'editore, occorre allegare il contratto tra le parti registrato presso l'Agenzia delle Entrate, autenticato e bollato; • se il proprietario è un Comune, occorre allegare copia della delibera comunale autenticata e bollata; • se il proprietario è una onlus, occorre allegare la documentazione comprovante la qualità di onlus. <p>Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.</p> <p>Successivamente è possibile ottenere il certificato di iscrizione di un periodico, depositando in cancelleria la domanda (in bollo) redatta dal proprietario o dal direttore responsabile, in cui sono indicati gli estremi della testata (numero e anno di registrazione).</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Tassa di concessione governativa di € 168,00 da versare all'ufficio postale sul c/c postale n.8003 intestato a "Ufficio di registro tasse e concessioni governative – Roma" mediante bollettino postale • Due marche da bollo di € 16,00 (una per la parte 'domanda' del modulo e uno per la parte 'dichiarazione' dello stesso per la domanda) • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Marca da bollo di € 10,62 per il ritiro della copia del decreto d'iscrizione • Marche da bollo da € 16,00 e € 10,62 per ogni autentica che si esegue in cancelleria • Marche da bollo da € 16,00 e €3,68 per la richiesta del certificato d'iscrizione <p>Sono previste esenzioni per le onlus.</p>
Modulistica	Sezione Modulistica Volontaria - Moduli 12-13-14

3.7.2 Variazione Periodici

<p>Cos'è</p>	<p>Ogni qual volta vi è una variazione nei dati riportati nel registro della stampa è necessario, entro 15 giorni dall'avvenuto mutamento, fare una domanda di variazione. Sono previste sanzioni amministrative per chi non comunica le variazioni nel termine previsto.</p>
<p>Normativa di riferimento</p>	<p>Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art.6</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Chiunque debba comunicare una variazione di un periodico</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Deve essere depositata apposita domanda in cancelleria, allegando solo i documenti inerenti le variazioni da effettuarsi.</p> <p>Nel caso di variazioni di proprietà o editore o legale rappresentante (nel caso di società o persona giuridica), devono essere depositati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la domanda in bollo firmata dal nuovo proprietario e/o dall'esercente dell'impresa giornalistica (editore) e/o dal nuovo legale rappresentante (con autentica della firma in calce da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o, in alternativa, allegando la fotocopia del documento d'identità); • la copia autentica dell'atto di passaggio di proprietà redatto dal notaio e regolarmente registrato o la copia autentica del verbale di assemblea che ha deliberato la variazione; • l'autocertificazione in carta semplice di cittadinanza italiana (o comunitaria) e di godimento dei diritti civili del proprietario e/o dall'esercente dell'impresa giornalistica (editore) e/o dal nuovo legale rappresentante; • la nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo proprietario e/o dall'esercente dell'impresa giornalistica (editore) e/o dal nuovo legale rappresentante. <p>Nel caso di variazioni del direttore responsabile devono essere depositati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la domanda in bollo firmata dal proprietario o dall'editore con la quale si comunica la sostituzione e indica le generalità del nuovo direttore (con autentica della firma del proprietario e del nuovo direttore responsabile da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o allegando fotocopia del documento di identità);

	<ul style="list-style-type: none"> • l'autocertificazione in carta semplice di cittadinanza italiana (o comunitaria), di godimento dei diritti civili, di iscrizione all'Albo dei Giornalisti (con specifica della data di iscrizione, dell'elenco (pubblicisti, professionisti o speciale, allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all'Albo) e di inesistenza di mandato parlamentare del nuovo direttore responsabile; • la nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo direttore compresa dichiarazione di inesistenza di mandato parlamentare. <p>Nel caso di variazioni di periodicità, tipografia, titolo o indirizzi (della sede o della direzione), devono essere depositati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la domanda in bollo da parte del proprietario o dal legale rappresentante in cui si comunica la variazione (con autentica della firma del proprietario o del legale rappresentante da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o, in alternativa, con allegata fotocopia del documento di identità); • il nuovo certificato di iscrizione, per il cambio del titolo, qualora il direttore fosse iscritto all'Elenco Speciale; • il verbale di assemblea che ha deliberato la variazione (in copia conforme), nel caso di persona giuridica, per il cambio della sede, della denominazione sociale o del titolo. <p>Nel caso di domanda di cancellazione dal registro per cessazione della pubblicazione, devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la domanda presentata dal proprietario o legale rappresentante o dall'editore (con autentica della firma del proprietario o del legale rappresentante o dell'editore da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o, in alternativa, con allegata fotocopia del documento di identità); • verbale di assemblea che ha deliberato cessazione in copia conforme, nel caso di persona giuridica.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Due marche da bollo di € 16,00 (una per la parte 'domanda' del modulo e uno per la parte 'dichiarazione' dello stesso per la domanda) • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Marche da bollo da € 16,00 e € 10,62 (€ 31,86 se richiesta con urgenza) per ogni autentica che si esegue in cancelleria

3.7.3 Registro per la trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi

Cos'è	<p>Quando si stipula un contratto di vendita a rate con riserva di proprietà relativo a una macchina utensile e di produzione nuova del valore di almeno € 516,46, il venditore deve trascrivere il contratto in apposito registro tenuto nella cancelleria del Tribunale del luogo dove si trova la macchina. Tale trascrizione consente l'opponibilità della riserva di proprietà ai creditori del compratore.</p> <p>La procedura riguarda chi intende trascrivere:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli atti di vendita con riserva di proprietà (cioè quando il bene viene pagato in modo dilazionato e il compratore ne prende possesso quando ha finito di pagare le rate);• gli atti di vendita con pagamento rateale o differito;• gli atti di locazione con diritto di opzione (cioè quando il beneficiario può decidere unilateralmente in merito alla definizione del contratto);• gli atti di locazione in cui si stabilisce che il conduttore ottenga la proprietà del bene pagando i canoni previsti dal contratto.
Normativa di riferimento	Artt. 1524 e 2762 cc.; L. 28/11/1965 n.1329
Chi può richiederlo	Chi ha stipulato un contratto di vendita a rate con riserva di proprietà relativo a una macchina utensile e di produzione nuova del valore di almeno € 516,46.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere depositata la domanda in cancelleria, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none">• due note di trascrizione in bollo;• due contratti (se ci sono della cambiali va apposta una dichiarazione);• due certificati di origine della macchina (con le varie scadenze degli effetti). <p>Quando è presentata la richiesta di parte, viene nominato un cancelliere che deve recarsi nel luogo in cui si trova la macchina per controllare la corrispondenza tra la richiesta del venditore e i dati relativi alla macchina.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Marca da bollo di € 3,68 per ogni atto trascritto e restituito• Due marche da bollo da € 16,00 per ogni nota di trascrizione

3.8 FALLIMENTI

3.8.1 Istanza di fallimento

Cos'è	È l'atto attraverso il quale viene richiesto alla Pubblica Autorità di aprire una procedura fallimentare nei confronti di un determinato imprenditore, sussistendone i requisiti soggettivi (imprenditore commerciale non piccolo ai sensi degli articoli 1 L.F. e 2195 c.c.) e oggettivi (impresa in stato di insolvenza ex art. 2221 c.c. e art. 5 L.F.).
Normativa di riferimento	R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 integrati dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e successive modificazioni.
Chi può richiederlo	Il debitore stesso (il legale rappresentante dell'impresa), i creditori, il Pubblico Ministero (solo se l'insolvenza di un imprenditore risulti nel corso di un procedimento penale o sia segnalato da un giudice in un processo civile) o l'erede nel caso di imprenditore defunto (purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio).
Come si richiede e documenti necessari	<p>Si presenta l'istanza presso il Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, ovvero la sede in cui si trova il centro di direzione e amministrazione della stessa.</p> <p>Se la sede principale è all'estero, il fallimento può essere dichiarato anche in Italia. In questo caso l'istanza di fallimento si propone al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede secondaria più importante.</p> <p>Nel caso in cui sia l'imprenditore medesimo a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancelleria e il funzionario provvederà ad autenticarne la firma del ricorso o può avvalersi dell'assistenza di un difensore che provvederà ad autenticare la firma del ricorso e al deposito in cancelleria. Devono essere allegati all'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa;• la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;• i bilanci dei tre esercizi precedenti o, se di durata inferiore, dell'intera esistenza dell'impresa, con ricevuta di avvenuto deposito;• lo stato patrimoniale dell'impresa;• l'elenco nominativo dei creditori e dei debitori e l'indicazione dei rispettivi crediti e debiti e del titolo da cui sorge il diritto;• il verbale di assemblea;

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | FALLIMENTI

Come si richiede e documenti necessari	<ul style="list-style-type: none">• l'eventuale certificato camerale sui protesti. <p>Se il ricorso è presentato da un creditore, questi dovrà depositare unitamente all'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none">• il codice fiscale e la partita IVA del creditore;• la nota di iscrizione a ruolo;• la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;• le prove dell'esistenza del credito e dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione, cioè lo stato d'insolvenza e la qualità d'imprenditore. <p>Il creditore istante non ha alcun titolo di preferenza rispetto agli altri per il solo fatto di aver presentato la richiesta di fallimento, e anche lui dovrà presentare istanza di ammissione al passivo.</p> <p>Il Giudice fissa l'udienza disponendo la convocazione del convenuto fallendo; in caso di fallimento in proprio, la convocazione di quest'ultimo avverrà solo se richiesto nel ricorso.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 85,00• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica• Marca da bollo di € 3,68 per diritti di cancelleria (se si vuole richiedere l'attestazione di avvenuto deposito)

3.8.2 Domanda di ammissione al passivo

Cos'è	<p>È la domanda con cui si chiede di ammettere il proprio credito al passivo di un fallimento.</p> <p>La domanda di ammissione al passivo è tempestiva quando viene presentata, con le modalità sotto specificate, entro i 30 giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti (esame stato passivo), la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato il fallimento. L'esame dello stato passivo serve a individuare i creditori ammessi al concorso, nonché coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito.</p> <p>La domanda può comunque essere presentata anche in data successiva, purché entro un anno dalla data di dichiarazione del fallimento. In tal caso si considera tardiva, è efficace, ma può comportare una limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell'attivo fallimentare (ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto fallito) per la parte eventualmente già distribuita.</p>
Normativa di riferimento	R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), artt. 92, 93, 95 e segg.; art. 101 e successive modificazioni e integrazioni.

Chi può richiederlo	I creditori (anteriori alla data del fallimento personalmente), soli o con l'assistenza di un legale.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Si trasmette l'istanza via posta elettronica certificata al curatore, allegando i documenti a sostegno della domanda. Il ricorso deve, quindi, contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; • la somma che si intende insinuare al passivo oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; • l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; • l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se ha carattere speciale (in mancanza il credito è considerato chirografario); • l'indicazione, ai fini delle successive comunicazioni, del numero di telefax, dell'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un Comune nel Circondario ove ha sede il Tribunale. <p>È consigliabile redigere la domanda in forma cartacea, stamparla e firmarla e scansionarla in formato pdf e inserire i file come allegato al messaggio di posta elettronica certificata che si invia al curatore.</p> <p>I titoli di credito, oltre a essere allegati in copia alla mail, devono essere depositati in cancelleria.</p> <p>Il procedimento di accertamento delle domande tardive, si svolge nelle stesse forme delle tempestive. La presentazione della domanda interrompe il corso della prescrizione per tutta la durata della procedura fallimentare.</p>
Costi	Esente

3.8.3 Istanza di Concordato preventivo

Cos'è	È la richiesta di essere ammessi a una procedura di concordato preventivo, che consiste nell'accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori, finalizzato a risolvere la crisi aziendale e a evitare il fallimento e le sue conseguenze di ordine personale e patrimoniale mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie.
Normativa di riferimento	Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni), artt. 160 e segg.

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | FALLIMENTI

<p>Chi può richiederlo</p>	<p>L'imprenditore commerciale non piccolo (ex art. 1 L.F.) che si trova in stato di crisi, ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza.</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Deve essere presentata l'istanza sottoscritta dall'imprenditore e diretta al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale (centro di direzione e amministrazione) dell'impresa. Il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non è rilevante ai fini dell'individuazione della competenza.</p> <p>Il debitore deve presentare con il ricorso l'originale e una copia dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nota di iscrizione a ruolo; • la Visura della Camera di Commercio della società proponente aggiornata almeno a 7 gg. dalla presentazione della domanda; • i bilanci societari relativi all'esercizio degli ultimi tre anni corredati delle relative note di deposito; • i documenti comprovanti gli adempimenti previsti dall'art. 152 L.F.; • una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; • uno stato analitico e estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; • l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; • il Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (da presentare in due copie); • la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo (da presentare in due copie). <p>Gli atti vengono assegnati dal Presidente del collegio al Giudice designato, il quale fissa la data dell'udienza che la cancelleria comunica sia all'istante che al Pubblico Ministero.</p> <p>Il Giudice provvede inoltre, in sede di ammissione della procedura, alla nomina di un commissario giudiziario che dovrà redigere la relazione circa la fattibilità del piano concordatario.</p> <p>All'udienza fissata per l'adunanza dei creditori (o nelle udienze successive) nel caso in cui sia raggiunta la maggioranza dei voti ammessi, la proposta viene omologata.</p>
<p>Costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 85,00 • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica

3.8.4 Accordo di ristrutturazione dei debiti

Cos'è	<p>È la possibilità, per l'imprenditore che debba far fronte alla crisi dell'impresa, di stipulare un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori.</p> <p>L'accordo, redatto in forma scritta, deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo del debitore e deve garantire l'integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno partecipato alla sua stipulazione.</p> <p>Alla prima fase privatistica segue poi quella giudiziale, in cui il Tribunale, decise le opposizioni dei creditori e di ogni altro interessato, procede all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione.</p>
Normativa di riferimento	Art. 182-bis L.F (art. inserito dall'art. 2 c. 1 lettera I) D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005, n. 80).
Chi può richiederlo	L'imprenditore commerciale non piccolo (ex art. 1 L.F.) che si trova in stato di crisi, ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere depositato in Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale (centro di direzione e amministrazione) dell'impresa la richiesta unitamente alla documentazione (in originale e una copia) prevista per la proposta di concordato preventivo, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; • uno stato analitico e estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; • l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; • il Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (da presentare in due copie); • la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo (da presentare in due copie).
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 85,00 • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica

3.8.5 Certificato pendenza procedure concorsuali

Cos'è	<p>Il certificato attesta che, nei 5 anni precedenti alla richiesta, non sono state dichiarate procedure concorsuali nei confronti di un soggetto (persona fisica o giuridica). Se il richiedente risiede nel Circondario da meno di 5 anni, il certificato si riferirà al periodo di residenza nel Circondario. Questo certificato, se deve essere presentato a una Pubblica Amministrazione, deve essere sostituito con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 445/2000 (autocertificazione). Il certificato ha validità di 6 mesi.</p>
Normativa di riferimento	<p>Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 1</p>
Chi può richiederlo	<p>L'interessato o un suo delegato, munito di delega, o, nel caso di società, il legale rappresentante o un suo delegato, munito di delega.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere compilato, sottoscritto dall'interessato (o dal legale rappresentante) e consegnato nella cancelleria del Tribunale di residenza del soggetto (sede legale per la società) il modulo di richiesta del certificato, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fotocopia del documento d'identità dell'interessato o del legale rappresentante della società; • eventualmente, la delega e la fotocopia del documento d'identità della persona delegata; • la visura camerale della società (copia semplice e aggiornata a meno di 15 giorni); • il certificato di residenza (solo se la società risiede nel circondario del Tribunale da meno di cinque anni).
Dove si richiede	<p>Cancelleria fallimentare</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Due marche da bollo da € 16,00 (una per la richiesta e una per il ritiro) • Marca da bollo da € 3,68 per diritti di cancelleria (€ 7,08 se richiesta con urgenza) <p>Le esenzioni sono previste nel caso di: uso mutuo (il mutuo deve essere già stato concesso e deve essere allegata la copia dell'atto); uso lavoro; per rimborso IVA; uso convenevole; L.949/52.</p>

3.8.6 Certificato pendenza procedure esecutive mobiliari e immobiliari

Cos'è	<p>Il certificato attesta che non sono o sono pendenti, né si sono o si sono verificate procedure esecutive immobiliari e/o mobiliari nei confronti di un soggetto (persona fisica o giuridica).</p> <p>Questo certificato, se deve essere presentato a una Pubblica Amministrazione, deve essere sostituito con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 28/12/2000 n. 445 (autocertificazione).</p> <p>Il certificato ha validità 6 mesi.</p> <p>Nel caso in cui la richiesta dovesse avere quale finalità, appositamente documentata, il rimborso di un credito IVA, un prestito agrario o marittimo, l'istanza deve essere presentata in carta libera con allegata soltanto una marca da € 3,68 per diritto di certificazione. Il relativo certificato sarà rilasciato in carta libera.</p>
Chi può richiederlo	<p>L'interessato o un suo delegato, munito di delega, o, nel caso di società, il legale rappresentante o un suo delegato, munito di delega.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere compilato, sottoscritto dall'interessato (o dal legale rappresentante) e consegnato nella cancelleria del Tribunale di residenza del soggetto (sede legale per la società) il modulo di richiesta del certificato, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale dell'interessato o del legale rappresentante della società; • eventualmente, la delega e la fotocopia del documento d'identità della persona delegata; • la visura camerale della società (copia semplice e aggiornata a meno di 15 giorni).
Dove si richiede	<p>Cancelleria esecuzioni mobiliari e cancelleria es. immobiliari</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • due marche da bollo di € 16,00 (una per la domanda, l'altra per il ritiro del certificato) • marca da bollo di € 3,68
Modulistica	<p>Sezione Modulistica Esecuzioni - Moduli 1 e 2 (Richiesta Certificato di pendenza di procedure Immobiliari), Moduli 3 e 4 (Richiesta Certificato di pendenza di procedure Mobiliari)</p>

3.8.7 Espropriazione di beni mobili e immobili

Cos'è	<p>Il pignoramento è l'atto con cui inizia l'esecuzione o espropriazione forzata, ovvero la procedura volta a sottrarre forzosamente alla disponibilità patrimoniale del debitore quei beni ritenuti pignorabili e a convertirli in denaro mediante la vendita, al fine di soddisfare il creditore procedente. Esso può avere per oggetto beni immobili del debitore, beni mobili del debitore che si trovano nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti.</p> <p>Salve le forme particolari, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.</p>
Normativa di riferimento	Artt. 491 e segg. c.p.c.
Chi può richiederlo	Uno o più creditori
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere depositata la richiesta presso la cancelleria del Tribunale competente per il luogo in cui i beni mobili e immobili si trovano.</p> <p>L'ufficiale giudiziario, una volta che ha proceduto al pignoramento, ha tempo ventiquattro ore per il deposito del processo verbale, del titolo esecutivo e dell'atto di precetto nella cancelleria del Tribunale competente.</p> <p>Una volta depositato il processo verbale relativo al pignoramento, la cancelleria provvede alla formazione del relativo fascicolo.</p> <p>Successivamente il creditore dopo 10 giorni e non oltre 90 giorni deve depositare in cancelleria l'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.</p> <p>Qualora il bene pignorato sia un autoveicolo, all'istanza di vendita deve essere allegata anche una visura del Pubblico Registro Automobilistico che attesti che il veicolo sia effettivamente di proprietà del debitore e che non sia gravato da ipoteche.</p> <p>L'atto di pignoramento di un bene immobile si esegue mediante la notificazione e successiva trascrizione presso l'Ufficio del Territorio (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di un atto nel quale si indicano, gli estremi richiesti per l'individuazione dell'immobile ipotecato che si intende sottoporre a esecuzione.</p>

	<p>Il pignoramento deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'invito al debitore a effettuare, presso la cancelleria del tribunale, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in un comune del circondario del tribunale stesso; • l'avvertimento che il debitore può chiedere la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, presentando, a pena di inammissibilità, istanza di conversione del pignoramento, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione del bene, e depositando un quinto della somma dovuta.
Costi	<p>Per l'istanza di vendita del bene pignorato è richiesto il pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato, in base al valore del precetto (salvo esenzioni) • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica

3.8.8 Istanza di vendita del bene immobile pignorato

Cos'è	<p>È la richiesta, fatta al Giudice dell'esecuzione, di vendita del bene pignorato che può essere depositata dopo 10 giorni e non oltre 90 giorni dalla notifica di pignoramento, pena la sua perdita di efficacia.</p> <p>L'inosservanza del termine stabilito per il deposito dell'istanza di vendita determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo.</p>
Normativa di riferimento	Artt. 491 e segg. c.p.c.
Chi può richiederlo	Il creditore (procedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'istanza di vendita va presentata tramite ricorso da depositare presso la cancelleria del Tribunale.</p> <p>Entro centoventi giorni dal deposito del ricorso il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'estratto del catasto; • i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | FALLIMENTI

	<ul style="list-style-type: none">la prova di notificazione ai creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (è a carico del creditore pignorante entro cinque giorni dal pignoramento l'invio di un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. <p>L'estratto catastale e i certificati possono essere sostituiti da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.</p> <p>Depositata l'istanza di vendita e la documentazione ipocatastale, il Giudice dell'Esecuzione nomina un esperto scelto dall'elenco dei CTU del Tribunale, che provvederà alla stima dell'immobile.</p> <p>Contestualmente viene nominata la società quale ausiliario del Giudice che assisterà anche il CTU nell'espletamento dell'incarico anche con facoltà di accesso forzoso all'immobile.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">Contributo Unificato (per determinare l'importo consultare la Tabella del Contributo Unificato)Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica

3.8.9 Istanza di sospensione concordata

Cos'è	È la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, nonché delle relative operazioni di vendita.
Normativa di riferimento	Art. 624-bis e segg. c.p.c.
Chi può richiederlo	Congiuntamente i creditori, muniti di titolo esecutivo, e i debitori
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'istanza in carta libera può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a 15 giorni prima dell'incanto.</p> <p>Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei mobili ovvero fino a 10 giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui i beni sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale, ove disposta.</p>

	<p>Se l'istanza è sottoscritta da tutte le parti (compreso il debitore), il Giudice dell'Esecuzione sospende senza fissare ulteriori udienze. In caso contrario il Giudice dell'Esecuzione fissa l'udienza di comparizione delle parti e provvede con ordinanza.</p> <p>Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione. La sospensione è disposta una sola volta.</p> <p>Entro 10 giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.</p> <p>Per le esecuzioni mobiliari, assieme all'istanza compilata, occorre presentare la lettera dell'Istituto Vendite Giudiziarie con la data dell'asporto dei beni (che è in possesso del debitore).</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente, se successiva all'istanza di vendita • Marca da bollo di € 16,00 se precedente all'istanza di vendita • Deve essere effettuato il versamento forfettario all'IVG ai sensi del Decreto Ministeriale 11/2/1997 n.109, art.34

3.8.10 Conversione del pignoramento

Cos'è	<p>Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all'istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Tale servizio soddisfa l'esigenza di ottenere una rateizzazione del debito da parte del soggetto debitore.</p> <p>Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la somma stabilita, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.</p>
--------------	--

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | FALLIMENTI

Normativa di riferimento	Art. 495 c.p.c.
Chi può richiederlo	Il debitore, con o senza l'assistenza di un legale
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere presentata apposita istanza nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento, unitamente alle prove documentali di pagamento di una somma non inferiore a un quinto dell'importo del credito.</p> <p>Occorre, quindi, che il debitore abbia depositato un assegno circolare non trasferibile di 1/5 del debito complessivo, intestato alla procedura esecutiva.</p> <p>L'istanza di conversione del pignoramento deve essere depositata prima che sia disposta la vendita e cioè che sia pronunciata l'ordinanza con la quale il Giudice fissa la data della vendita o delega le operazioni di vendita a un professionista.</p> <p>Il giudice entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione, fissa l'udienza in cui vengono sentite le parti, e determina la somma da sostituire al bene pignorato, programmando la rateizzazione del debito.</p> <p>In conclusione di questa udienza il giudice rinvia a un'altra udienza nella quale, dopo aver verificato il buon esito dei versamenti, dichiara estinto il pignoramento, ordinandone la cancellazione e assegnando la somma versata ai creditori. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.</p> <p>Il termine massimo di rateizzazione delle somme dovute è di 18 mesi. L'istanza può essere presentata una sola volta a pena di inammissibilità. Il mancato versamento di una rata ovvero un ritardo nel versamento superiore a 15 giorni comporta la decadenza del debitore dal beneficio della conversione: seguirà la vendita dell'immobile e l'incameramento delle somme versate.</p>
Dove si richiede	Cancellerie mobiliari e immobiliari
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente, se successiva all'istanza di vendita• Marca da bollo di € 16,00, se precedente all'istanza di vendita
Modulistica	Sezione Modulistica Esecuzioni - Moduli 5 -6-7-8

3.8.11 Intervento di creditori immobiliari

Cos'è	Con l'intervento, il creditore ha la possibilità di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché di partecipare all'espropriazione del bene pignorato e provocarne i singoli atti esecutivi.
Normativa di riferimento	Artt. 498 e segg. c.p.c.
Chi può richiederlo	I creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, oppure avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'intervento avviene con ricorso da depositare in cancelleria prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione.</p> <p>Il ricorso deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'indicazione del credito e del suo titolo;• la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata;• la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. <p>Ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. viene richiesto un ulteriore adempimento, ovvero l'allegazione, a pena di inammissibilità, dell'estratto autentico notarile relativo alle menzionate scritture contabili.</p> <p>La possibilità di un intervento tardivo è contemplata dagli artt. 528, 551 e 565 c.p.c.</p>
Costi	Esente

3.9 ASTE IMMOBILIARI

3.9.1 Partecipazione alle aste immobiliari

Cos'è	<p>La vendita forzata di immobili ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido e viene disposta dal giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante.</p> <p>Il nostro ordinamento prevede specifiche forme di vendita forzata. Nell'espropriazione dei beni immobili la liquidazione del bene avviene con la vendita senza incanto e, se questa non dà esito positivo, si procede con la vendita a incanto.</p> <p>La vendita senza incanto prevede la presentazione in busta chiusa delle offerte d'acquisto in cancelleria. Tali buste vengono, poi, aperte nell'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza dei vari offerenti. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz'altro accolta. Se, invece, è inferiore a tale valore, il Giudice non può procedere alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell'incanto.</p> <p>In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d'asta il valore dell'offerta più alta. Se, invece, la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni, il giudice decide se disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l'incanto.</p> <p>La vendita con incanto prevede la realizzazione immediata di una gara fra i diversi offerenti. Il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell'incanto, il giorno e l'ora dell'asta, la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte, l'ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base d'asta o l'offerta precedente nella misura indicata nell'ordinanza di vendita. Ogni offerente non è più tenuto al mantenimento della sua offerta nel momento in cui essa viene superata da un'altra, anche se poi questa viene dichiarata nulla.</p>
Normativa di riferimento	Artt.491 c.p.c. e segg. (L.80/2005 e 51/2006); artt. 567 c.p.c. e segg.

<p>Chi può richiederlo</p>	<p>All'asta di vendita con o senza incanto può partecipare chiunque, a eccezione del debitore.</p> <p>Nella vendita senza incanto l'offerta può essere fatta soltanto personalmente o a mezzo di avvocato.</p> <p>Nella vendita con incanto e alla gara sull'aumento di un quinto, oltre che personalmente o a mezzo di avvocato, è possibile partecipare anche tramite un mandatario munito di procura speciale, fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Soltanto un avvocato tanto nella vendita senza incanto quanto all'incanto e nelle offerte dopo l'incanto può partecipare per sé o per persona da nominare.</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>L'istanza deve essere sottoscritta dall'offerente che può essere persona fisica o giuridica. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.</p> <p>L'istanza deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale (stato libero, comunione o separazione di beni), residenza, recapito telefonico dell'offerente (per le persone fisiche); • denominazione, sede dell'ente, codice fiscale e recapito telefonico (per società e altri enti). <p>Devono essere allegati all'offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la copia della carta d'identità e del tesserino di codice fiscale (per le persone fisiche); • la copia della carta d'identità del legale rappresentante, il certificato camerale aggiornato o altro documento equivalente da cui risulta l'identità del legale rappresentante, i relativi poteri e i dati della società o ente (per società). <p>Vendita senza incanto</p> <p>L'offerta deve essere depositata in busta chiusa almeno il giorno prima della data di udienza e recare, all'esterno i seguenti dati e soltanto essi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome, previa identificazione, di chi materialmente deposita l'offerta (che può anche non essere l'offerente); • nome del professionista delegato; • giorno dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; • data di presentazione della busta e nome del Giudice dell'Esecuzione.

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | ASTE IMMOBILIARI

Come si richiede e documenti necessari	<p>L'offerta è irrevocabile per 120 giorni dal deposito.</p> <p>Inoltre, bisogna indicare nell'offerta il numero di procedura, il lotto che si intende acquistare, il prezzo offerto che non può essere inferiore al prezzo base di vendita indicato nell'avviso, del tempo, del modo di pagamento e di ogni elemento utile alla valutazione dell'offerta stessa.</p> <p>All'offerta deve essere allegata una marca da bollo da € 16,00 e una cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto, da versare con assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista Delegato alla vendita o (se l'esecuzione non è delegata) a Poste Italiane S.p.A.</p> <p>Il termine di pagamento è di giorni 90 dall'aggiudicazione (salva diversa indicazione in avviso).</p> <p>Vendita con incanto</p> <p>L'istanza deve essere depositata almeno tre giorni prima della data dell'incanto fissata nell'avviso. nell'offerta devono essere indicati il numero di procedura e il lotto che si intende acquistare.</p> <p>All'offerta deve essere allegata una marca da bollo da € 16,00 e una cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo base, da versare con assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista Delegato alla vendita o (se l'esecuzione NON è delegata) a Poste Italiane S.p.A.</p> <p>Il termine di pagamento del prezzo è di giorni 60 dall'aggiudicazione. Se l'istante non partecipa, senza giustificato e documentato motivo, 1/10 della cauzione potrà essere confiscato a norma di legge.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Marca da bollo di € 16,00• Cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto/base

3.9.2. Espropriazione presso terzi

Cos'è	È un atto notificato personalmente al terzo o al debitore con cui si procede al pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Normativa di riferimento	Artt. 543 ss. c.p.c.
Chi può richiederlo	Il creditore munito di titolo esecutivo

Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere richiesto all'ufficiale giudiziario del Tribunale del luogo dove risiede il terzo debitore.</p> <p>Quando l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria l'atto di pignoramento verso terzi la stessa provvede alla formazione del relativo fascicolo.</p> <p>Entro il giorno prima dell'udienza il creditore procedente deve depositare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il titolo esecutivo e il precetto; • le ricevute di pagamento del contributo unificato (se dovuto) e i diritti di notifica.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato, in base al valore del precetto (salvo esenzioni, vd. Tabella Contributo Unificato) • Diritti forfettari di notifica di € 27,00 <p>N.B. il contributo unificato e la marca da bollo non sono dovuti nei processi per crediti di lavoro, nei processi in materia di assegni di mantenimento della prole.</p>

3.9.3. Esecuzioni in forma specifica

Cos'è	<p>Si ha nei casi in cui il diritto del creditore può essere realizzato nella sua identità specifica e cioè mediante la consegna del bene o il compimento dell'attività che ne costituisce lo specifico oggetto.</p> <p>I due tipi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esecuzione per consegna o rilascio, diretta far conseguire al creditore la disponibilità materiale di una determinata cosa, mobile o immobile; • l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, diretta a far conseguire al creditore la medesima prestazione specifica di fare, oggetto del suo diritto, ovvero l'eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione del suo obbligo di non fare.
Normativa di riferimento	Artt. 605 e segg. c.p.c
Chi può richiederlo	Tali tipologie di esecuzione possono essere presentate dal creditore munito di titolo esecutivo.

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | ASTE IMMOBILIARI

Come si richiede e documenti necessari	<p>È l'ufficiale giudiziario stesso che nel caso delle esecuzioni per consegna o rilascio deposita in cancelleria il relativo verbale di consegna o di rilascio.</p> <p>Nel caso di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, il legale del creditore deposita in cancelleria il ricorso ex art. 612 c.p.c. con il titolo esecutivo e l'atto di precetto unitamente alla nota di iscrizione a ruolo.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato in misura fissa pari a euro 121,00 (salvo esenzioni)• Diritti forfettari di notifica di € 27,00

3.9.4. Ricorso per proroga dell'esecuzione di sfratto

Cos'è	<p>È un atto con il quale il locatore chiede la proroga dell'esecuzione dello sfratto.</p> <p>Nel caso di sfratto per finita locazione nei capoluoghi di provincia è possibile per l'inquilino presentare istanza al Giudice per la concessione di una proroga che normalmente non può superare i sei mesi ma, in alcuni casi specifici di bisogno sociale, può arrivare a 18 mesi.</p>
Normativa di riferimento	<p>D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, così come convertito dalla Legge 18 dicembre 2008, n. 199 e D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2005, n. 148.</p>
Chi può richiederlo	<p>Può essere richiesta in proprio dal soggetto su cui pende lo sfratto (o dal suo difensore), il cui reddito annuo lordo complessivo sia inferiore a 27.000,00 euro e nel cui nucleo familiare vi siano persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non sia in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La richiesta può essere effettuata anche dai conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere depositata la domanda presso la cancelleria del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del richiedente, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il conduttore attesti il possesso dei requisiti sopracitati.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato in misura fissa €121,00 (salvo esenzioni)• Diritti forfettari di notifica di € 27,00

4. MODULISTICA

I modelli della presente sezione sono scaricabili dal sito istituzionale del Tribunale di Messina.

4.1 MODULISTICA VOLONTARIA

Modulo 1

[ART. 320 C.C.-PENSIONE/INDENNITÀ,ECC]

Al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Messina

I/II/La sottoscritto/i:

Nome Cognome
nato/a il/...../..... a.....prov.(.....)
residente a.....prov.(.....)
in viatel.....

e
Nome Cognome
nato/a il/...../..... a.....prov.(.....)
residente a.....prov.(.....)
in via tel.....

- genitori esercenti la responsabilità sul/la figlio/a minore:
 genitore esercente la responsabilità in via esclusiva sul/la figlio/a minore:

Nome Cognome
nato/a il/...../..... a.....prov.(.....)

PREMESSO

- che il minore è disabile e percepisce:
- una pensione di invalidità
 - una indennità di accompagnamento
 - un'indennità di frequenza

CHIEDE/CHIEDONO

l'autorizzazione all'apertura di libretto postale o c/c postale o bancario sul quale accreditare le indennità soprascritte e autorizzazione - disgiunta per ciascun genitore - al prelievo dei relativi importi per il mantenimento e la cura del minore.

Si chiede l'efficacia immediata ex art. 741 c.p.c.

Messina,.....

Firma/e dei genitori

.....
.....

Si allega:

- comunicazione dell'INPS

Modulo 2

[TUTELE 320 INCASSO POLIZZA]

AL GIUDICE TUTELARE
DEL TRIBUNALE DI MESSINA

Il/la/I sottoscritt _____ (generalità complete e residenza);
nella sua/loro qualità di genitore, (esercitante la potestà in via esclusiva e legale rappresentante,
se ricorre il caso) del figlio minore _____ (generalità complete) seco
convivente;
essendo defunto _____ il _____
(*il propria marito/moglie _____ il _____ se ricorre il caso*)

C H I E D E

di essere autorizzato ad incassare la somma di _____ spettante al figlio minore a
titolo di _____, erogata da _____

Chiede, inoltre, di impiegare la suddetta cifra nel modo seguente:

- depositandola su un libretto di risparmio bancario nominativo intestato al minore
_____ con vincolo pupillare;

oppure:

- depositandola su un conto corrente bancario intestato al minore _____ con
vincolo pupillare e con facoltà di acquistare i titoli di Stato meglio visti con "appoggio"
sul conte corrente del minore acceso in forza del decreto del Giudice Tutelare;

oppure:

- trattenendo in libera disponibilità la cifra di _____ per
_____;

oppure:

- altro _____

Si richiede l'efficacia immediata.
Messina,

firma

Allegare: - certificato di morte (autocertificazione)
- dichiarazione dell'ente (tenuto al pagamento) relativa all'ammontare esatto degli
importi che devono essere corrisposti agli eredi (fra cui il minore) del defunto.

N.B. Se il defunto è uno dei genitori, la domanda è presentata dal genitore superstite.

*Nel caso il defunto non fosse uno dei genitori, la domanda deve essere presentata da
entrambi i genitori.*

Modulo 3

[ART. 320 CC TRANSAZIONE RISARCIMENTO DANNI]

Al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Messina

I/II/La sottoscritto/i:

Nome Cognome
nato/a il/...../..... a.....prov.(.....)
residenteprov.(.....)
in viatel.....

e

Nome Cognome
nato/a il/...../..... a.....prov.(.....)
residente a.....prov.(.....)
in viatel.....

- genitori esercenti la responsabilità sul/la figlio/a minore:
- genitore esercente la responsabilità in via esclusiva sul/la figlio/a minore:

NomeCognome
nato/a il/...../.....aprov.(.....)

PREMESSO

a seguito di incidente , il minore ha subito un danno, per il quale l'assicurazione ha proposto un risarcimento ammontante ad euro;
che tale risarcimento appare congruo;

CHIEDONO

di essere autorizzati a concludere la transazione, accettando il risarcimento di €..... offerto dalla Società.....

con la conseguente riscossione della detta cifra, che chiedono di impiegare nel modo seguente:

- depositandola su un libretto di risparmio bancario nominativo intestato al minore con vincolo pupillare;
- depositandola su un conto corrente bancario intestato al minore, con vincolo pupillare e con facoltà di acquistare i titoli di Stato meglio visti con "appoggio" sul conto corrente del minore acceso in forza del decreto del Giudice Tutelare;
- trattenendo in libera disponibilità la cifra di €..... per.....
- altro

Si richiede l'efficacia immediata.

Messina,

Firma/e dei genitori

.....

Si allega:

- perizia medico-legale (se disponibile)
- quietanza della Società di assicurazione

Modulo 4

[ART. 320 CC ACCETTAZIONE BENEFICIO INVENTARIO]

Al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Messina

I/Il/La sottoscritto/i:

Nome Cognome

nato/a il/...../..... a.....prov.(.....)

residente a.....prov.(.....)

in viatel.....

Nome^e Cognome

nato/a il/...../..... a.....prov.(.....)

residente a.....prov.(.....)

in viatel.....

- genitori esercenti la responsabilità sul/la figlio/a minore:
- genitore esercente la responsabilità in via esclusiva sul/la figlio/a minore:

NomeCognome

nato/a il/...../..... a.....prov.(.....)

PREMESSO

che in data/...../..... è deceduto:

Nome Cognome

nato/a il/...../..... a.....prov.(.....)

grado di parentela: - con il minore:

- con il/i ricorrente/i:

CHIEDE

di essere autorizzato ad accettare con beneficio di inventario, in nome e per conto del figlio minore

.....l'eredità morendo dismessa da

.....

Si richiede l'efficacia immediata.

Messina,.....

Firma/e dei genitori

.....

N.B. Se il defunto è uno dei genitori, la domanda è presentata dal genitore superstite.

Nel caso il defunto non fosse uno dei genitori, la domanda deve essere presentata da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità in via esclusiva.

Modulo 5

[320 C.C. RINUNCIA]

Al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Messina

I/II/La sottoscritto/i:

Nome Cognome

nato/a il/...../..... a.....prov.(.....)

residente a.....prov.(.....)

in viatel.....

e

Nome Cognome

nato/a il/...../..... a.....prov.(.....)

residente a.....prov.(.....)

in viatel.....

- genitori esercenti la potestà sul/la figlio/a minore:
- genitore esercente la potestà esclusiva sul/la figlio/a minore:

NomeCognome

nato/a il/...../..... a.....prov.(.....)

PREMESSO

che in data/...../..... è deceduto:

Nome Cognome

nato/a il/...../..... a.....prov.(.....)

grado di parentela: - con il minore:

- con il/i ricorrente/i:

che l'eredità si devolverebbe al minore in quanto:

che la stessa è non è conveniente per il minore in quanto

CHIEDONO

l'autorizzazione a rinunciare in nome e per conto del minore all'eredità allo stesso spettante.

Chiede l'efficacia immediata ai sensi dell'art. 741 c.p.c.

Messina, li

Firme dei genitori

.....

.....

Si allegano i seguenti documenti:

- certificato di morte
- stato di famiglia
- rinuncia dei genitori (eventuale)
- documenti relativi ai debiti dell'eredità
- visure catastali
- estratti conto bancari

Modulo 6

Pagina 1/2

Al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Messina

Il sottoscritto:

Nome _____ Cognome _____

nato/a il ____ / ____ / _____

a _____ prov.(____)

residente

a _____ prov.(____)

in via

Telefono _____ e-mail _____

in qualità di

esercitante la potestà

sul minore:

Nome	Cognome	Nato/a a	Il

PREMESSO

che detto figlio è creditore della somma di €, a lui dovuta in forza di:

CHIEDONO

di essere autorizzati a riscuotere la suddetta somma e che il Giudice Tutelare disponga in ordine al reimpiego come segue:

Pagina 2/2

Chiedono l'efficacia immediata ex. Art. 741 c.p.c.

Messina, li ____ / ____ / _____

Firme

Si allega:

da allegare sempre:

- a) autocertificazione stato di famiglia

in caso di richiesta per incassare polizza assicurativa del genitore defunto:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- b) copia della polizza assicurativa
- c) lettera dell'assicurazione indicante la cifra da incassare

in caso di richiesta per riscuotere la somma capitalizzata della pensione d'invalidità del minore:

- a) dichiarazione di invalidità
- b) prospetto somma da riscuotere

in caso di richiesta per riscuotere assicurazione a causa di incidente:

- a) copia quietanza assicurazione
- b) perizia medica

Modulo 7

Al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Messina

Il sottoscritto:

Nome _____ Cognome _____ nato/a il ___/___/_____

a _____ prov.(_____)

residente a _____ prov.(_____) in via

Telefono _____ e-mail _____

in qualità di esercente la potestà

sul/i minore/i:

Nome	Cognome	Nato/a a	Il

PREMESSO

a. che in data ___/___/_____ è deceduto/a:

Nome _____ Cognome _____

residente a _____ prov.(_____) in via

coniuge del/la ricorrente e genitore del suddetto/i minore/i;

b. che gli unici eredi sono, oltre al/la ricorrente, il/i predetto/i minore/i;

c. che al coniuge defunto erano stati riconosciuti pensione di invalidità e assegno di accompagnamento;

d. che agli eredi spetta l'importo di € _____, quali ratei maturati e non riscossi;

CHIEDE

di essere autorizzato a riscuotere la predetta somma e di disporre della quota spettante al minore, lasciandola in libera disponibilità per il suo mantenimento.

Dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono debiti ereditari.

Chiede l'efficacia immediata ex art. 741 c.p.c.

Messina, li ___/___/_____

Firma

Allegati:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio

autocertificazione stato di famiglia

Modulo 8

Al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di MESSINA

I sottoscritti:

Nome _____ Cognome _____
 nato/a il ___/___/_____ a _____ prov.(_____)
 residente a _____ prov.(_____)
 in via _____
 e

Nome _____ Cognome _____
 nato/a il ___/___/_____ a _____ prov.(_____)
 residente a _____ prov.(_____)
 in via _____
 e

- genitori esercenti la potestà sul/la figlio/a minore;
- genitore esercente la potestà esclusiva sul/la figlio/a minore;

Nome _____ Cognome _____
 nato/a il ___/___/_____ a _____
 prov.(_____)

PREMESSO

- a. che il/la suddetto/a minore ha ricevuto in regalo, dalla nascita ad oggi, somme di denaro;
- b. che ad oggi il denaro accantonato e di cui dispone il/la minore è pari ad € _____
- c. che si presenta una favorevole occasione per acquistare la piena proprietà dell'appartamento sito a _____ prov. (_____), via _____ al piano _____, composto di n° _____ locali, ingresso, sala, bagno, distinto nel N.C.E.U. del Comune di _____ prov. (_____) come segue:

PARTITA:

foglio _____, mappale _____, subalterno _____,
 z.c. _____, Cat. _____, Cl. _____, piano _____, rendita catastale euro _____ per il
 prezzo di euro € _____

- d. che è intenzione dei sottoscritti utilizzare la somma di € _____ per far acquistare al/la minore la piena proprietà dell'appartamento sopra descritto, dato che la suddetta somma non produce al momento attuale interessi bancari rilevanti;
- e. che le spese, imposte e tasse relative verranno integralmente pagate dai sottoscritti

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale, i sottoscritti

CHIEDONO

di essere autorizzati, in nome e per conto del/la figlio/a minore:

ad acquistare

- la piena proprietà
- l'usufrutto della porzione immobiliare di cui in premessa per un prezzo non superiore a quello indicato nell'allegata perizia estimativa di € _____

ad intervenire all'atto di acquisto con espressa facoltà di: _____

* convenire tutti quei patti, clausole o condizioni che si rendessero necessari e opportuni
 * rendere e sottoscrivere qualsiasi dichiarazione richiesta dalle vigenti disposizioni, anche fiscali, e fare quant'altro si rendesse necessario e opportuno.

Sussistendo motivi di urgenza, si richiede l'applicazione dell'art. 741 c.p.c.

MESSINA, li ___/___/_____

Firme

Si allegano:

certificato catastale
 perizia estimativa
 autocertificazione stato di famiglia

Modulo 9

[AUTORIZZAZIONE RILASCIO PASSAPORTO]

AL GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA

Il/La sottoscritto/a:

Nome Cognome

nato/a il ... /... /... a..... .prov.(... ..)

residente a..... .prov.(... ..)

in viatel.....

- padre
- madre del/i minore/i:

- 1)
nato/a il ... /... /... a..... .prov.(... ..)
residenteprov.(... ..)
- 2)
nato/a il ... /... /... a..... .prov.(... ..)
residenteprov.(... ..)
- 3)
nato/a il ... /... /... a..... .prov.(... ..)
residenteprov.(... ..)

separato/a legalmente – divorziato/a – convivente con residenza diversa – ex convivente di
.....
nato/a il ... /... /... a..... .prov.(... ..)
residenteprov.(... ..)

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

- al rilascio/rinnovo del proprio passaporto;
- al rilascio di carta d'identità uso espatrio per sè;
- al rilascio di carta d'identità uso espatrio per il/i minore/i;
- al rilascio di passaporto/ attestato d'identità uso espatrio per il/i minore/i;
- altro (specificare)

Si dichiara che, essendo minore di anni 14, lo stesso sarà accompagnato da.....

Si richiede l'efficacia immediata.

Messina,
.....

(firma)

Modulo 10

Pagina 1/2

[amministrazione di sostegno]

AI GIUDICE TUTELARE
c/o TRIBUNALE
DI MESSINA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

Residente in _____ via _____

tel. _____

- soggetto beneficiario
- tutore o curatore
- coniuge non separato legalmente
- convivente stabile
- padre o madre
- figlio/a
- fratello/sorella
- altro parente (entro il quarto grado)
- parente del coniuge (entro il secondo grado)

della persona per cui si richiede amministrazione di sostegno

SEGNALA CHE

_____ nato a _____ il _____

paternità _____

maternità _____

residente (abitualmente dimorante) a _____ via _____

E' PRIVO IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA NELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELLA VITA QUOTIDIANA, ED HA NECESSITA' DI INTERVENTI DI SOSTEGNO PER:

- INFERMITA' FISICA
- INFERMITA' PSICHICA

PRODUCE LE SEGUENTI CERTIFICAZIONI MEDICHE:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

CHIEDE LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- a tempo determinato
- a tempo indeterminato

per la cura della persona e per l'amministrazione del suo patrimonio

e propone per tale incarico il seguente nominativo

NOME	COGNOME	RAPPORTO DI PARENTELA
------	---------	-----------------------

INDICA DI SEGUITO I NOMINATIVI

DEL CONIUGE _____

DEL CONVIVENTE _____

DEGLI ASCENDENTI _____

DEI DISCENDENTI _____

DEI FRATELLI E SORELLE e ALTRI PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO:

DEI PARENTI DEL CONIUGE DEL BENEFICIARIO ENTRO IL SECONDO GRADO

(suoceri - generi - nuore - cognati/e)

MESSINA, _____

(firma del richiedente)

Allega certificato di residenza della persona per cui si richiede amministrazione di sostegno

Modulo 11



TRIBUNALE DI MESSINA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

N. /20 V.G.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA DI ESECUTORE
TESTAMENTARIO EX ART. 702 CC**

L'anno 20..... il giorno Del mese di , in Messina,
davanti al Funzionario del Tribunale di Messina – Ufficio Volontaria Giurisdizione, è
personalmente comparso il Sig. / ra
nato/a a il
e residente in
Via, c.f.

Il quale

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 c.c., di accettare la nomina di esecutore
testamentario, così come disposta nel testamento
Pubblicato in Nota da,
Rep. N°, Racc. N°....., registrato a
il, del Sig.,
nato a, il
e deceduto a, il

Si allega :

certificato di morte
copia del testamento

L' esecutore testamentario

Modulo 12

Pagina 1/3

(Bollo €. 16)

Al Presidente del Tribunale di Messina

Il sottoscritto

nato/a il/...../..... a.....prov.(.....)

residente a..... prov.(.....)

in viaCF.....

Recapito telefonico

[Se persona fisica]

In qualità di proprietario del periodico

(oppure)

La sottoscritta **società/associazione/fondazione, ecc.**

(denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale/partita Iva)

.....
.....

in persona del legale rappresentante (*Amministratore Unico/ Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente*).....

NomeCognome

nato/a il/...../..... a.....prov.(.....)

residente a..... prov.(.....)

in viaCF.....

[Se persona giuridica]

In qualità di proprietaria del periodico

CHIEDE

ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 la **registrazione** nel Registro Stampa del periodico..... (titolo e periodicità).

Allega la documentazione di rito.

Luogo e data.....

.....

Firma

4. MODULISTICA | MODULISTICA VOLONTARIA

Pagina 2/3

Al Presidente del Tribunale di Messina Caratteristiche del periodico (implicita accettazione cariche)

Titolo (ed eventuale sottotitolo)

Periodicità

Natura/carattere

Sede della Redazione

Luogo di pubblicazione.....

Proprietario

.....
.....

(nome, cognome, dati anagrafici di nascita, residenza opp. ragione sociale, sede, partita iva e dati del legale rappresentante: nome, cognome, nascita, residenza e codice fiscale)

Direttore responsabile.....

.....
.....

(nome, cognome, dati anagrafici di nascita, residenza e codice fiscale - inesistenza mandato parlamentare)

Editore (Se diverso dal proprietario)

.....
.....

(Ragione sociale, sede, partita iva e dati del legale rappresentante: nome, cognome, nascita, residenza e codice fiscale)

Tecnica di diffusione

Tipografia

(nome, indirizzo, codice fiscale o partita iva)

Messina.....

Il Proprietario.....(firma)

Il Direttore Responsabile.....(firma)

L'Editore.....(firma)

Le firme devono essere autenticate: possono essere autenticate in cancelleria con contemporanea presenza dei soggetti interessati, oppure possono essere già state autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro dipendente incaricato dal Sindaco

Occorrono: una marca da euro 14,62 e una marca da € 8,85 per ogni autentica

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (1)
(Artt. 38 e 46 DPR 445 del 28.12.2000)
- Per proprietario, Editore, Direttore responsabile -

Al Presidente del Tribunale di Messina

Il/La sottoscritto/a.....(c.f.....)

Nato/a a.....il

Residente in..... (.....)via.....

consapevole delle sanzioni previste dall' art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (2),

D I C H I A R A

Sotto la propria responsabilità:

- *Di essere cittadino italiano o comunitario / di godere dei diritti politici*

*(inoltre, **per direttore responsabile**):*

- di essere iscritto all' Albo dei Giornalisti, con specifica della data di iscrizione, dell'elenco (pubblici professionisti o speciale)

- di non essere investito di mandato parlamentare

Messina.....

(firma)

.....

(1) Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 le informazioni indicate nella presente dichiarazione, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

(2) Questa Amministrazione procederà, ai sensi dell'Articolo 71 del DPR n. 445 del 28.12.2000 a controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Messina,

Modulo 13

Pagina 1/3

(Bollo € 16)

Al Presidente del Tribunale di Messina

Il sottoscritto

nato/a il/...../.....a.....prov.(.....)

residente a.....prov.(.....)

in viaCF.....

Recapito telefonico

[Se persona fisica]

In qualità di proprietario del periodico

(oppure)

La sottoscritta **società/associazione/fondazione, ecc.**

(denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale/partita Iva).....

.....

.....

in persona del legale rappresentante (Amministratore Unico/ Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente).....

nome, cognome.....

nato/a il/...../.....a.....prov.(.....)

residente a.....prov.(.....)

in viaCF.....

[Se persona giuridica]

In qualità di proprietaria del periodico

CHIEDE

ai sensi dell' art. 6 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 la variazione a Registro stampa ndel periodico dal titolo.....

dei seguenti dati : (indicare le variazioni da... a...).....

.....

Allega la documentazione di rito.

Luogo e data.....

.....

Firma

N. B. L'obbligo della variazione incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

Al Presidente del Tribunale di _____
Caratteristiche del periodico (*implicita accettazione cariche*)

Titolo (ed eventuale sottotitolo).....

Periodicità

Natura/carattere

Sede della Redazione

Luogo di pubblicazione.....

Proprietario

.....

(nome, cognome, dati anagrafici di nascita, residenza opp. ragione sociale, sede, partita iva e dati del legale rappresentante: nome, cognome, nascita, residenza e codice fiscale)

Direttore responsabile

.....

(nome, cognome, dati anagrafici di nascita, residenza e codice fiscale - inesistenza mandato parlamentare)

Editore (Se diverso dal proprietario).....

.....

(Ragione sociale, sede, partita iva e dati del legale rappresentante: nome, cognome, nascita, residenza e codice fiscale)

Tecnica di diffusione

Tipografia

(nome, indirizzo, codice fiscale o partita iva)

Messina.....

Il Proprietario.....(firma)

Il Direttore Responsabile..... (firma)

L'Editore.....(firma)

N. B. La firma da autenticare è di regola quella del proprietario, che comunica la variazione, salvo il caso in cui vi sia anche la variazione dell'editore o del direttore responsabile: in questi casi vanno autenticate anche le loro firme.

Le firme possono essere autenticate in cancelleria con contemporanea presenza dei soggetti interessati, oppure possono essere già state autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro dipendente incaricato dal Sindaco

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (1)
(Artt. 38 e 46 DPR 445 del 28.12.2000)

(N.B. necessaria solo nel caso di variazioni che interessino proprietario, editore, direttore responsabile)

-
Al Presidente del Tribunale di Messina

Il/La sottoscritto/a..... (c.f.....)

Nato/a a.....il

Residente in..... (.....) via.....

consapevole delle sanzioni previste dall' art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (2),

D I C H I A R A

Sotto la propria responsabilità:

- di essere cittadino italiano o comunitario / di godere dei diritti politici)

(inoltre, per direttore responsabile):

- di essere iscritto all' Albo dei Giornalisti, con specifica della data di iscrizione, dell'elenco (pubblici, professionisti o speciale)

- di non essere investito di mandato parlamentare]

.....
.....
.....

Messina.....

(firma)

.....

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 le informazioni indicate nella presente dichiarazione, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.
2. Questa Amministrazione procederà, ai sensi dell'Articolo 71 del DPR n. 445 del 28.12.2000 a controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Messina,

Modulo 14

(Bollo €. 16,00)

Al Presidente del Tribunale di Messina

Il sottoscritto

nato/a il/...../.....a.....prov.(.....)

residente a.....prov.(.....)

in viaCF.....

[Se persona fisica]

In qualità di proprietario del periodico

(oppure)

La sottoscritta **società/associazione/fondazione, ecc.**

(denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale/partita Iva)

.....
.....
.....

in persona del legale rappresentante (Amministratore Unico/ Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Presidente).....

Nome.....Cognome

nato/a il/...../.....a.....prov.(.....)

residente a.....prov.(.....)

in viaCF.....

[Se persona giuridica]

In qualità di proprietaria del periodico

CHIEDE

ai sensi della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 la **cancellazione** dal Registro Stampa

n.....del periodico dal titolo.....

Allega la documentazione di rito.

Luogo e data.....

.....

Firma

4.2 MODULISTICA PENALE

Modulo 1

Pagina 1/2



Tribunale di Messina

AL TRIBUNALE DI MESSINA

Giudice per le Indagini Preliminari _____
Giudice Dibattimento Penale _____
Sezione Dibattimento penale _____
Giudice dell'Esecuzione penale _____
< indicare, tra i suddetti, quello presso cui pende il procedimento >

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A CARICO DELLO STATO
(D.P.R. 30.5.2002 N. 115)

DATI RELATIVI AL PROCEDIMENTO

< indicare i numeri di Registro conosciuti >

Proc. Penale N. _____ R.G. N.R.
Proc. Penale N. _____ R.G. G.I.P.
Proc. Penale N. _____ R.G. DIB.
Proc. di Esecuzione penale N. _____ R.P.E.
nei confronti di: _____

Il/la sottoscritt _____
nat_ a _____ il _____
res.te in _____
via _____ n. _____,

che nel processo sopra indicato è < sottolineare la propria posizione, cancellare le altre >: indagato / imputato / condannato / persona offesa / danneggiato che intende costituirsi parte civile / responsabile civile / civilmente obbligato per la pena pecuniaria

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato,
ed allo scopo,

DICHA

Le proprie generalità ed il proprio codice fiscale:

Le generalità di tutti i componenti la propria famiglia anagrafica ed i rispettivi codici fiscali:

AUTOCERTIFICA.

ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle pene previste per chi dichiara il falso, che:

1) il proprio reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sui redditi, risultante dall'ultima dichiarazione annuale di cui è scaduto il termine di presentazione (cioè quella relativa ai redditi dell'anno_____), cumulato a quello dei familiari conviventi, e tenuto conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, ammonta complessivamente ad Euro _____

2) il sottoscritto non ha riportato condanne definitive per reati di cui agli articoli: 416-bis del codice penale; 291-quater del D.P.R. 23/1/1973 n.43; 73 (limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80) e 74, comma 1, del D.P.R. n. 309/1990; nonché per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. penale ovvero al fine agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

SI IMPEGNA

A comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla presentazione della presente istanza o dalla eventuale comunicazione precedente, e fino alla definizione del procedimento, le variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente e rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

DICHIARA

di voler farsi assistere <scegliere tra le seguenti alternative>

- o da un difensore di ufficio,
- o dal difensore di fiducia Avv. _____ del Foro di _____ - che nomina, revocando ogni eventuale diversa nomina;
- di eleggere domicilio in _____

_____ per le notificazioni:

- o tutte
- <oppure>
- o solo ai fini della procedura per il gratuito patrocinio

< Eventuali PRECISAZIONI AGGIUNTIVE, ove del caso:

- a) Si dovrà tener conto del solo reddito personale del sottoscritto, che ammonta a Euro _____, poiché nel processo in questione gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare.
- b) Si chiede l'ammissione al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge, trattandosi di persona offesa dai reati di cui agli art. 609-bis, 609-quater e/o 609-octies del codice penale.
- c) Essendo cittadino dello Stato _____, non appartenente all'Unione europea, per i redditi prodotti all'estero si allega alla presente istanza una certificazione dell'Autorità consolare del predetto Stato, che attesta la veridicità di quanto indicato nell'istanza.

Messina, _____

Il richiedente

Per autentica della sua estesa firma _____

Modulo 2



Tribunale di Messina

Al _____

(specificare l'autorità competente Gip o Giudice fase dibattimentale)

Istanza di ammissione all'oblazione

Art. 141 D.L.vo 271/89

Il/la sottoscritt_ _____

Nato/a a _____ il _____

Res.te in _____

Via _____ n. _____

indagat_ / imputat_ nel procedimento penale N. _____ R.G.N.R., N. _____ R.G.G.I.P.;

Premesso che per i_reat_ in contestazione è possibile procedere ad oblazione ex art. 162 o 162-bis c.p.;

CHIEDE

di essere ammesso/a al pagamento dell'oblazione, al fine di estinguere i_reat_.

Messina, _____

Il richiedente: _____

Modulo 3



Tribunale di Messina
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari
OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE
ART.461 C.P.P.

N° R.G.G.I.P.

N° R.G. D.P.

Il sottoscritto

Cognome:

Nome:

Nato a il

Residente:

Domiciliato:

PROPONE OPPOSIZIONE al Decreto Penale di condanna n° emesso del
G.I.P. dr. presso il Tribunale di Messina in data
..... e notificato il, con il quale è stato condannato alla
pena di € di multa/ammenda per il reato di cui

E CHIEDE

- il Giudizio Immediato
- il Giudizio Abbreviato
- l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nella misura di
- di essere ammesso all'Oblazione ai sensi degli artt.162 e 162 bis c.p.

Il sottoscritto opponente nomina quale suo difensore di fiducia l'avv.
.....
elegge domicilio ai sensi dell'art.161 c.p.p. in :

Letto, firmato e confermato

l'Opponente

Identificato a mezzo n°
Rilasciata da in data
Riconosciuto personalmente.

il Funzionario di Cancelleria

Modulo 4

Modulo F23 scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it sezione:
Cosa devi fare - Versare - F23

Modulo 4bis

Al Tribunale di Messina

Ufficio Recupero Crediti

Trasmisione distinta di versamento relativa alla sanzione pecuniari inflitta con decreto penale di condanna

DATI RELATIVI AL PROCEDIMENTO PENALE

Proc. Pen. Nr. _____ RG GIP _____ RG DIB. _____

Nr. _____ R.G.N.R. _____

A carico di: _____

DEC. PEN. Nr. _____ emesso dal giudice dr. _____

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Residente/domiciliato in _____

Via _____ n. _____

Codice fiscale _____

Avendo provveduto al pagamento della sanzione inflitta con il decreto penale di condanna sopra indicato, provvede al

DEPOSITO

Dell'allegata distinta di versamento (copia del modello F23)

MESSINA

Firma e recapito telefonico

Modulo 5



Tribunale di Messina

[domanda - in carta libera – da indirizzare all’Autorità giudiziaria che procede; ma, dopo la sentenza di primo grado, al Direttore del carcere>

AL _____

Io sottoscritt _____
nat__ a _____ il _____
residente in _____

CHIEDO UN PERMESSO DI COLLOQUIO

- PERMANENTE
- ORDINARIO (per il giorno _____)

con _____,
DETENUTO in _____

Motivi della richiesta: _____

(luogo e data) _____

(Firma) _____

Modulo 6



Tribunale di Messina

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE TESTIMONE

R.G. N.R.: _____

R.G. Trib.: _____

R.G. GIP.: _____

Il Sottoscritto/a

COGNOME:				NOME:			
DATA E LUOGO DI NASCITA:							
In servizio presso :							
Domicilio fiscale – Residenza:							
Proveniente da:							
Telefono:		Cellulare:			Indirizzo mail:		
Codice Fiscale							

Avendo reso testimonianza in data _____ nel procedimento penale sopraindicato;

Chiede

La liquidazione delle spese sostenute per il viaggio e le relative indennità, secondo la seguente modalità di pagamento: **Contanti** **Accredito su c/c bancario/postale**

IBAN OBBLIGATORIO			BIC		
codice paese	codice di controllo	CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE

Denominazione, Sede e Numero di Agenzia della Banca:

Produce i seguenti documenti (*barrare la casella interessata*):

- attestazione di udienza
- originale atto di citazione
- è privo dell'originale atto di citazione trattandosi di
 - Citazione tramite fax
 - Rinvio dall'udienza del _____
 - Altro _____
- documenti di viaggio
- avendo fatto uso del mezzo aereo perché

Chiede,

previa autorizzazione del Giudice, il rimborso delle spese sostenute

Data _____

Firma _____

Modulo 7



Tribunale di Messina

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La Sottoscritto/a _____

_____ (cognome)

_____ (nome)

DICHIARA

• di essere nato/a a _____ (_____) il
_____ (luogo) _____ (prov.) _____ (data)

• di essere residente a _____ (_____) in
_____ (luogo) _____ (prov.) _____ (indirizzo)

• di _____

dichiara inoltre di:

essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003)

LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

*(per esteso e leggibile)

*La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma e sostituisce le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi.

4.3 MODULISTICA AMMINISTRATIVA

Modulo 1



TRIBUNALE DI MESSINA

Verbale di asseverazione di perizia

In data _____, nella Cancelleria del Tribunale di Messina, avanti al sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il/la signor

identificato con documento _____ n° _____ rilasciato da _____ il quale dichiara di _____ essere iscritto all'Albo dei CTU e/o all'Albo dei Periti del Tribunale di _____ al n° _____

Esibisce la perizia dal lui/lei effettuata in data _____ e chiede di poterla giurare ai sensi di legge.

Ammonito_ ai sensi dell'art. 193 c.p.c. e dell'art. 483 c.p. Il comparente presta il giuramento ripetendo le parole: **“giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità”**.

Si raccoglie il presente giuramento di perizia stragiudiziale per gli usi consentiti dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PERITO

IL CANCELLIERE

Nota Bene:

L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della perizia asseverata con il giuramento di cui sopra.

Modulo 2



TRIBUNALE DI MESSINA

Verbale di asseverazione traduzione

In data _____, nella Cancelleria del Tribunale di Messina, avanti al sottoscritto Cancelliere, è _____ personalmente _____ comparso _____ il/la _____ signor _____ identificato con documento _____ n° _____ rilasciato da _____ il quale dichiara di essere iscritto nell'albo dei Traduttori del Tribunale di _____ al n° _____ od alla Camera di Commercio di _____ o di non essere iscritto _____

Esibisce la traduzione dal lui/lei effettuata in data _____ e chiede di poterla giurare ai sensi di legge. Dichiaro, altresì, che il documento tradotto è _____

Ammonito ai sensi dell'art. dell'art. 483 c.p. Il componente presta il giuramento ripetendo le parole: **“giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità”.**

Si raccoglie il presente verbale di asseverazione di traduzione per gli usi consentiti dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL TRADUTTORE

IL CANCELLIERE

Nota Bene:

L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della traduzione asseverata con il giuramento di cui sopra.

4.4 MODULISTICA FALLIMENTARE

Modulo 1



TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Cancelleria Fallimentare
Tel. 090;77.66.226-229-230-329 fax 090;67.52<14
e-mail: antonino.popolo@giustizia.it

FALLIMENTARE PER PERSONA FISICA

**Alla Sezione Fallimentare
del Tribunale di Messina**

Il sottoscritto _____ ~
Nato a _____ il _____ e residente
In _____ codice fiscale e/o Partita IVA

CHIEDE

**Il rilascio di un certificato fallimentare attestante l'inesistenza di procedure
Concorsuali per uso _____**

Messina li

FIRMA

Allegare:

nr. 2 marche da bollo per € 16,00

nr. 1 marca da € 3,54 per diritti di cancelleria

fotocopia del documento di riconoscimento dell'interessato

Per il rilascio in giornata una marca da € 7,08 per diritti di cancelleria

Da corrispondere solo i diritti se l'uso è per rimborso IVA o se la società richiedente è una ONLUS

Modulo 2



TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Cancelleria Fallimentare
Tel. 090/77.66.226-229-230-329 fax 090/67.52.14
e-mail: antonino.popolo@giustizia.it

FALLIMENTARE PER SOCIETA'

**Alla Sezione Fallimentare
del Tribunale di Messina**

Il sottoscritto _____ -

Nella qualità di Amministratore

CHIEDE

Per conto della società _____

Con sede in _____

Codice Fiscale e/o Partita IVA e R.E.A. _____ e _____

**Il rilascio di un certificato fallimentare attestante l'inesistenza di procedure
Concorsuali per uso _____**

Messina li

FIRMA

Da allegare:

nr. 2 marche da bollo per €. 16,00 e nr. Marca da €. 3,54 per diritti di cancelleria
fotocopia del documento di riconoscimento dell'interessato

Per il rilascio in giornata una marca da €. 7,08 per diritti di cancelleria

Da corrispondere solo i diritti se l'uso è per rimborso IVA o se la società richiedente È una ONLUS

Modulo 3



TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

Cancelleria Fallimentare

Tel. 090/77.66.226-229-230-329 fax 090/67.52.14

e-mail: antonino.popolo@giustizia.it

FALLIMENTARE PER PERSONA FISICA e GODIMENTO DIRITTI CIVILI

Alla Sezione Fallimentare

del Tribunale di Messina

Il sottoscritto _____ nato
a _____ il _____ codice fiscale e/o
Partita IVA _____

CHIEDE

Il rilascio di un certificato fallimentare attestante l'inesistenza di procedure concorsuali a proprio carico e l'inesistenza di istanze e/o procedure di interdizione, inabilitazione o Amministrazione di Sostegno

Si rilascia per uso _____

Messina li _____

Firma

Allegare: nr. 2 marche da bollo per € 16,00 e nr. 1 marca da bollo da € 3,54 per diritti di cancelleria

fotocopia dei documenti di riconoscimento dell'interessato

Per il rilascio in giornata una marca da € 7,08 per diritti di cancelleria

Da corrispondere solo i diritti se l'uso è per rimborso iva o se la società richiedente

È una ONLUS

4.5 MODULISTICA ESECUZIONI

Modulo 1

Alla Cancelleria dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di MESSINA

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a _____ il _____,
C.F.: _____,
residente in _____, via _____,

CHIEDE

il rilascio di un certificato attestante l'eventuale pendenza presso codesto Ufficio di procedure
esecutive immobiliari a proprio carico ad uso
_____.

Messina, li _____

Firma _____

N.B.:

Allegare:

- eventuale atto di delega per il ritiro del certificato, corredato di fotocopia di un documento di riconoscimento della persona delegata;
- n. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna;
- n. 1 marca per diritto di certificato da € 3,54;
- fotocopia del documento di identità del richiedente il certificato.

Modulo 2

Alla Cancelleria dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di MESSINA

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a _____ il _____,
C.F.: _____,
residente in _____, via _____,
in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta _____,
con sede in _____
tel. _____, C.F./P. I.V.A. _____

CHIEDE

il rilascio di un certificato attestante l'eventuale pendenza di procedure esecutive immobiliari a
carico della Società/Ditta suddetta ad uso
_____.

Messina, li _____

Firma

_____ n.q.

N.B.:

Allegare:

- visura camerale della Società/Ditta istante;
- fotocopia documento di identità del legale rappresentante della Società/Ditta istante;
- eventuale atto di delega per il ritiro del certificato, corredato di fotocopia di un documento di riconoscimento della persona delegata;
- n. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna;
- n. 1 marca per diritto di certificato da € 3,54.

Modulo 3

Alla Cancelleria dell'Ufficio Esecuzioni Mobiliari
del Tribunale di MESSINA

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a _____ il _____,
C.F.: _____,
residente in _____, via _____,

CHIEDE

il rilascio di un certificato attestante l'eventuale pendenza presso codesto Ufficio di procedure
esecutive mobiliari a proprio carico ad uso _____.

Messina, li _____

Firma _____

N.B.:

Allegare:

- eventuale atto di delega per il ritiro del certificato, corredato di fotocopia di un documento di riconoscimento della persona delegata;
- n. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna;
- n. 1 marca per diritto di certificato da € 3,54;
- fotocopia del documento di identità del richiedente il certificato.

Modulo 4

Alla Cancelleria dell'Ufficio Esecuzioni Mobiliari
del Tribunale di MESSINA

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a _____ il _____,
C.F.: _____,
residente in _____, via _____,
in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta _____,
con sede in _____
tel. _____, C.F./P. I.V.A. _____

CHIEDE

il rilascio di un certificato attestante l'eventuale pendenza di procedure esecutive mobiliari a carico della Società/Ditta suddetta ad uso _____.

Messina, li _____

Firma

_____ n.q.

N.B.:

Allegare:

- visura camerale della Società/Ditta istante;
- fotocopia documento di identità del legale rappresentante della Società/Ditta istante;
- eventuale atto di delega per il ritiro del certificato, corredato di fotocopia di un documento di riconoscimento della persona delegata;
- n. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna;
- n. 1 marca per diritto di certificato da € 3,54.

Modulo 5

Al Sig. Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Messina

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a _____ il _____,
e residente in _____ via _____,
debitore nella procedura esecutiva mobiliare n. _____ R.E.M.
promossa da _____
contro _____

CHIEDE

di essere ammesso alla conversione del debito nonché la sospensione della vendita
fissata per giorno _____ in suo danno.

Deposita, a tal fine, assegno circolare non trasferibile n. _____,
emesso dalla Banca _____ in data _____,
recante un importo di € _____ (in lettere euro _____)
intestato alla procedura esecutiva mobiliare n. _____ R.E.M., importo
non inferiore a quello previsto dall'art. 495, c. 2°, c.p.c.

Messina, li _____

FIRMA

[Parte da compilare a cura dell'Ufficio]

Atto ricevuto in data odierna dal debitore di cui sopra, identificato dal sottoscritto
Cancelliere a mezzo documento di identità n. _____,
rilasciato da _____ in data _____,
di cui si allega copia alla presente dichiarazione.
Messina, li _____

IL CANCELLIERE

Modulo 6

**Al Sig. Giudice dell'Esecuzione Mobiliare
del Tribunale di Messina**

La Società/Ditta _____
con sede in _____,
in persona del legale rappresentante _____,
debitrice nella procedura esecutiva mobiliare n. _____ R.E.M.
promossa da _____
contro _____

CHIEDE

di essere ammessa alla conversione del debito nonché la sospensione della vendita
fissata per giorno _____ in suo danno.

Depositata, a tal fine, assegno circolare non trasferibile n. _____,
emesso dalla Banca _____ in data _____,
recante un importo di € _____ (in lettere euro _____)
intestato alla procedura esecutiva mobiliare n. _____ R.E.M., importo
non inferiore a quello previsto dall'art. 495, c. 2°, c.p.c.

Messina, li _____

FIRMA

[Parte da compilare a cura dell'Ufficio]

Atto ricevuto in data odierna dal legale rappresentante della Società/Ditta di cui
sopra, identificato dal sottoscritto Cancelliere a mezzo documento di identità n.
_____, rilasciato da _____
in data _____, di cui si allega copia alla presente dichiarazione
unitamente alla visura camerale della Società/Ditta istante.

Messina, li _____

IL CANCELLIERE

Modulo 7

Al Sig. Giudice dell'Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Messina

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a _____ il _____,
e residente in _____ via _____,
debitore nella procedura esecutiva immobiliare n. _____ R.E.I.
promossa da _____
contro _____

CHIEDE

di essere ammesso alla conversione del debito nonché la sospensione della vendita
fissata per giorno _____ in suo danno.

Depositata, a tal fine, libretto di risparmio nominativo n. _____,
emesso dalla Banca _____ in data _____,
recante un importo di € _____ (in lettere euro _____)
intestato alla procedura esecutiva immobiliare n. _____ R.E.M.,
importo non inferiore a quello previsto dall'art. 495, c. 2°, c.p.c.
Messina, li _____

FIRMA

[Parte da compilare a cura dell'Ufficio]

Atto ricevuto in data odierna dal debitore di cui sopra, identificato dal sottoscritto
Cancelliere a mezzo documento di identità n. _____,
rilasciato da _____ in data _____,
di cui si allega copia alla presente dichiarazione.
Messina, li _____

IL CANCELLIERE

Modulo 8

**Al Sig. Giudice dell'Esecuzione Immobiliare
del Tribunale di Messina**

La Società/Ditta _____ con
sede in _____, in
persona del legale rappresentante _____,
debitrice nella procedura esecutiva immobiliare n. _____ R.E.I.
promossa da _____
contro _____

CHIEDE

di essere ammessa alla conversione del debito nonché la sospensione della vendita
fissata per giorno _____ in suo danno.

Deposita, a tal fine, libretto di risparmio nominativo n. _____,
emesso dalla Banca _____ in data _____,
recante un importo di € _____ (in lettere euro _____)
intestato alla procedura esecutiva immobiliare n. _____ R.E.M., importo
non inferiore a quello previsto dall'art. 495, c. 2°, c.p.c.

Messina, li _____

FIRMA

[Parte da compilare a cura dell'Ufficio]

Atto ricevuto in data odierna dal legale rappresentante della Società/Ditta di cui sopra,
identificato dal sottoscritto Cancelliere a mezzo documento di identità n.
_____, rilasciato da _____ in
data _____, di cui si allega copia alla presente dichiarazione unitamente
alla visura camerale della Società/Ditta istante.

Messina, li _____

IL CANCELLIERE

ALLEGATI

TABELLA DI DIRITTI DI COPIA

Normativa in materia di diritti di copia

D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – T.U. Spese di Giustizia	
art. 40	Determinazione di nuovi supporti e degli importi;
art. 196	Determinazione delle modalità di pagamento;
art. 267*	Diritto di copia senza certificazione di conformità;
art. 268*	Diritto di copia autentica;
art. 269*	Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo;
art. 270	Copia urgente su supporto cartaceo;
art. 271	Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace;
art. 272	Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;
art. 273	Diritto di certificato nel processo civile e penale;
art. 285	Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
art. 286	Modalità di pagamento della copia su compact disk.

*artt. 267, 268 e 269 con relative Tabelle contenute nella pag. 175 e seguenti.

Normativa codicistica
artt. 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719 codice civile
artt. 475, 476, 743, 744, 745, 746 codice di procedura civile
artt. 98, 100, 137, 153, 154 disp. att. c.p.c.
artt. 477, 478, 479, 480, 482, 492 del codice penale
artt. 116, 117, 118, 234, 243, 258, 260, 268 del codice di procedura penale
artt. 40, 42, 43, 54, 76, 164 Disp. Att. c.p.p.

In particolare

Normativa civile	
art. 2714 c.c.	Copie di atti pubblici
art. 2715 c.c.	Copie di scritture private originali depositate
art. 2719 c.c.	Copie fotografiche di scritture
art. 46 disp. att. c.c.	
art. 46-bis disp. att. c.c.	
art. 475 c.p.c.	Spedizione in forma esecutiva
art. 476 c.p.c.	Altre copie in forma esecutiva
art. 743 c.p.c.	Copie degli atti
art. 744 c.p.c.	Copie o estratti da pubblici registri
art. 745 c.p.c.	Rifiuto o ritardo nel rilascio
art. 100 disp. att. c.p.c.	Copia del documento impugnato di falso
art. 153 disp. att. c.p.c.	Rilascio del titolo esecutivo
art. 154 disp. att. c.p.c.	Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive

Normativa penale	
art. 112 c.p.p.	Surrogazione di copie agli originali mancanti
art. 116 c.p.p.	Copie, estratti e certificati
art. 258 c.p.p.	Copie dei documenti sequestrati
art. 540 c.p.p.	Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
art. 605 c.p.p.	Sentenza
art. 40 disp. att. c.p.p.	Copia dell'atto che surroga l'originale mancante
art. 41 disp. att. c.p.p.	Atto ricostituito
art. 42 disp. att. c.p.p.	Trasmissione a distanza di copia di atti
art. 43 disp. att. c.p.p.	Autorizzazione al rilascio di copia di atti
art. 54 disp. att. c.p.p.	Copie degli atti da notificare

Documentazione amministrativa

Circolare Ministero Giustizia 8 marzo 2006 – misure organizzative del diritto di accesso - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n 86 del 12 aprile 2006.

Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento dell'importo fisso di € 0,52, da una a due copie (per più di due copie si somma detto importo per ogni una e/o due copie rilasciate: € 1,04, € 1,56...), pari al costo di riproduzione secondo quanto disposto dalle delibere del consiglio di amministrazione del Ministero Giustizia del 24 giugno 1994 e del consiglio di amministrazione degli archivi notarili dell'8 novembre 1994 e in conformità alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993 prot. n UCA/27720/928/46.

Le somme dovute vengono corrisposte mediante applicazione di marche da bollo su ogni facciata da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio ricevente la richiesta.

Ammissione al patrocinio a spese dello stato

- **Processo Penale**
art. 107 T.U. Spese Giust. - sono spese gratuite le copie degli atti processuali quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.
- **Processo Civile**
art. 131 T.U. Spese Giust. - sono spese prenotate a debito i diritti di copia.
- **Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica**
art. 158 T.U. Spese Giust.- e Circolare DAG.18/01/2008.0007601 Ministero della Giustizia – Direzione generale Giustizia Civile - Ufficio I.

L'art. 158 DPR 115/02 nell'effettuare la ricognizione delle voci di spesa nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa al beneficio, ha omesso il diritto di copia. Con la indicata Circolare il Ministero << ritiene possa applicarsi l'istituto della prenotazione a debito anche alla spesa per il rilascio delle copie.>>

Interdizione - amministrazione di sostegno – inabilitazione - incapacità naturale

Si deduce da quanto contenuto negli articoli qui di seguito riportati che il diritto di copia deve essere pagato:

- **art. 46 Disp. Att. c.c.**
Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro.
- **art. 46-bis Disp. Att. c.c.**
Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno, interdizione, riabilitazione e incapacità naturale) non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato.

Normativa in materia di diritto di Certificazione

D.P.R. N. 115/2002 – T. U. Spese di Giustizia

- Art. 273, lett. a) e b)

Provvedimenti integrativi in materia di diritti di copia e di certificazione

- D.M. Giustizia 8/1/2009
- D.L. n. 193/2009 artt. 4 e 5 (aggiunto il c.1 bis all'art. 40, D.P.R. n. 115/2002)
- Decr. Dirig. Min. Giustizia 10/3/2014 (di concerto con Min. Finanze)

N. pagine	Diritto di copia senza cert. conformità		Diritto di copia autentica cartaceo			
	Diritto copia forfettizzato	Con urgenza	Diritto copia forfettizzato	Diritto certificaz. conformità	Totale	Totale con urgenza
1 - 4	€ 1,38	€ 4,14	€ 1,85	€ 9,21	€ 11,06	€ 33,18
5 - 10	€ 2,76	€ 8,28	€ 3,69	€ 9,21	€ 12,90	€ 38,70
11 - 20	€ 5,52	€ 16,56	€ 5,52	€ 9,21	€ 14,73	€ 44,19
21 - 50	€ 11,06	€ 33,18	€ 9,21	€ 9,21	€ 18,42	€ 55,26
51- 100	€ 22,10	€ 66,30	€ 18,42	€ 9,21	€ 27,63	€ 82,89
Oltre le 100	€ 22,10 + € 9,21 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 66,30 + € 27,63 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 18,42 + € 11,06 ogni ulteriori 100 pag. o frazione		€ 27,63 + € 11,06 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 82,89 + € 33,18 ogni ulteriori 100 pag. o frazione

Nei processi dinanzi al Giudice di Pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni.

Il diritto dovuto per le copie effettuate d'ufficio dell'atto di impugnazione, del ricorso e del controricorso è triplicato.

N. pagine	Diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo quando sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate	
	Diritto copia forfettizzato	Diritto copia con urgenza
1 - 4	€ 0,92	€ 2,76
5 - 10	€ 1,84	€ 5,52
11 - 20	€ 3,68	€ 11,04
21 - 50	€ 7,37	€ 22,11
51- 100	€ 14,73	€ 44,19
Oltre le 100	€ 14,73 + € 6,14 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 44,19 + € 18,42 ogni ulteriori 100 pag. o frazione

Diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo quando non sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate		
Tipo di supporto	Diritto copia non urgenti	Diritto copia con urgenza
Per ogni cassetta fonografica 60 minuti o inferiore	€ 3,68	€ 11,04
Per ogni cassetta fonografica 90 minuti	€ 5,52	€ 16,56
Per ogni cassetta videofonografica 120 minuti o inferiore	€ 6,14	€ 18,42
Per ogni cassetta videofonografica 180 minuti	€ 7,37	€ 22,11
Ogni cassetta videofonografica 240 minuti	€ 9,21	€ 27,63
Per ogni dischetto informatico 1,44 MB	€ 4,31	€ 12,93
Per ogni compact disc	€ 306,97	€ 920,91

CONTRIBUTO UNIFICATO – LEGGI E CIRCOLARI

Leggi

T.U. Spese di Giustizia D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115 e succ. modif.
(Decreto Sviluppo in vigore dal 1/1/2012; Legge 24 marzo 2012, n. 27; Legge Stabilità 2013).

Art. 8 (L) - Onere delle spese

Art. 9 (L) - Contributo unificato

Art. 10 (L) - Esenzioni

Art. 11 (L) - Prenotazione a debito del C.U.

Art. 12 (L) - Azione civile nel processo penale

Art. 13 (L) - Importi

Art. 14 (L) - Obbligo di pagamento

Art. 15 (R) - Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del C.U.

Art. 16 (L) - Omesso o insufficiente pagamento del C.U.

Art. 17 (L) - Variazione degli importi

Art. 18 (L) - Non applicabilità imposta di bollo nel proc.penale e nei processi in cui è dovuto il C.U.

Art. 30 (L) - Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile

- Art. 76 (L) - (Condizioni per l'ammissione)
- Art. 131 (L) - (Effetti dell'ammissione al patrocinio)
- Art. 158 (L) - (Spese nel processo in cui è parte l'Amm. Pubbl. ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)
- Art. 260 (R) - (Imposta di bollo) – articolo abrogato - invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario.

Circolari

- Circolare Ministero Giustizia 5 luglio 2012 - Chiarimenti in merito al processo esecutivo e alle impugnazioni;
- Circolare Ministero Giustizia 11 maggio 2012 - Nuove Istruzioni Ministeriali su processo riguardante rapporti di lavoro e di pubblico impiego, cause di previdenza e assistenza obbligatorie, processo esecutivo per consegna e rilascio, separazioni coniugi e cessazione effetti civili matrimonio. (Semplificazione procedimenti civili di cognizione);
- Circolare Ministero Giustizia del 28.9.2010 - G.d.P. - Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative (Art. 23, L. 24/11/1981 n. 689);
- Circolare Direz. Gen. Ministero Giustizia 4.8.2009 - Il C.U. nel nuovo procedimento sommario ex Art. 702 bis c.p.c.;
- Circolare Ragioneria Generale dello Stato del 26.10.2007: Modalità di rimborso del C.U.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

In questa sezione, per facilitare la lettura della Carta dei Servizi, si inserisce l'elenco delle abbreviazioni utilizzati nel documento

Acronimi	Definizione
Art.	Articolo
C.C.	Codice Civile
C.P.C.	Codice di Procedura Civile
C.P.	Codice Penale
C.P.P.	Codice di Procedura Penale
disp. att.	Disposizione di attuazione
D.L.	Decreto legge
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto Presidente Repubblica

Acronimi	Definizione
G.I.P.	Giudice delle Indagini Preliminari
G.U.P.	Giudice dell'Udienza Preliminare
(L) o L	Legge
O.G.	Ordinamento giudiziario
O.P.	Ordinamento penitenziario
P.M.	Pubblico Ministero
(R) o R	Regolamento
Segg.	Seguenti

Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per una variegata complessità di attori istituzionali e di regole pensate dal legislatore, tanto costituzionale che ordinario, con il fine ultimo di garantire una funzione sociale di fondamentale importanza: l'amministrazione della giustizia. Benché il diritto si occupi delle norme e delle procedure che garantiscono il rispetto degli standard di indipendenza ed equilibrio tra i vari soggetti coinvolti, dell'equità di trattamento, del rispetto dei diritti fondamentali, della correttezza formale delle procedure, dei rapporti tra gli Uffici, del buon funzionamento e della qualità complessiva del sistema, questo complesso sistema può, tuttavia, funzionare solo attraverso organizzazioni specifiche.

L'obiettivo del Progetto di Rafforzamento della capacità d'azione delle Autorità per l'Amministrazione della Giustizia della Regione Siciliana nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 è il perseguimento di standard di efficacia e di efficienza, dove i miglioramenti possibili e attesi sono frutto di un nuovo e più moderno modo di intendere il funzionamento delle regole formali, anche grazie alla capacità di apprendere dalle best practices che hanno visto accrescere l'efficacia e l'efficienza degli Uffici Giudiziari nei diversi contesti territoriali.

La Carta dei Servizi del Tribunale di Messina è stata realizzata nell'ambito del progetto di Rafforzamento della capacità d'azione delle Autorità per l'Amministrazione della Giustizia della Regione Siciliana nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, che ha visto coinvolto Lattanzio e Associati.

Si ringraziano tutte le Direzioni e il personale che ha collaborato alla realizzazione del presente documento.